Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 11 agosto 2009 **Anno XL - N. 65**

Altopiano dei Sette Comuni (Vi), Bovini.
Oltre che sul turismo estivo e invernale e sull'attività estrattiva, l'economia dell'Altopiano dei Sette Comuni si basa su agricoltura e allevamento. Particolarmente importante è la produzione casearia. Il formaggio "Asiago", tipico della zona, è uno dei trenta formaggi italiani a denominazione di origine protetta (Dop). Sull'Altopiano si dice che il formaggio buono si fa in montagna, con il latte delle vacche al pascolo sugli alpeggi. Il territorio dell'Altopiano è, infatti, disseminato di innumerevoli malghe e strutture agricolo-pastorali dove vengono allevate le razze bovine Bruna Alpina (nella foto), Frisona e Rendena.

(Archivio fotografico Regione del Veneto)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 16
Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi. 7

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 17
Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici. 13

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 18
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" 24

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **139** del 24 luglio 2009 [5.5]
Eventi meteorologici eccezionali del 18 luglio 2009 nei territori del Cadore, in Provincia di Belluno. Lr 11/2001 art. 106: Dichiarazione dello "Stato di crisi". 28
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **140** del 27 luglio 2009 [4.3]
Approvazione dell'Accordo di Programma relativo ai lavori di riqualificazione ambientale dei Fontanili delle Fosse Calfura, Bora-Ladisa, Draga e Leona, in Comune di Povegliano Veronese. Importo complessivo € 485.000,00..... 29
[Difesa del suolo]

n. **141** del 28 luglio 2009 [12.0]
Tentativo obbligatorio di conciliazione avanti la Commissione provinciale di Conciliazione di Venezia proposto da Monterosso Alberto. 31
[Affari legali e contenzioso]

n. **142** del 28 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in n. 3 ricorsi con sospensiva avanti il Tar Veneto proposti da Comune di Oppeano, Chemin Palma Pier Vittore e Comune di San Giovanni Lupatoto c/Regione Veneto ed altri per l'annullamento della deliberazione n. 995 del 21.4.2009 della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti..... 31
[Affari legali e contenzioso]

n. **143** del 28 luglio 2009 [4.1]
"Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Caorle" - Dlgs n. 182/2003 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" - art. 5. Rilascio dell'intesa regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Dlgs n. 182/2003. 31
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **10** del 22 luglio 2009
Modifica della composizione della Commissione per lo statuto e per il regolamento. 38
[Consiglio regionale]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

n. **315** del 27 luglio 2009
Lavori del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Lotto A, tratta Padova-Castelfranco Veneto. Intervento 4.10 in Comune di Campodarsego. Espropriazione..... 39
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **316** del 27 luglio 2009
Programma di eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Adria - Mestre. Programma di ammodernamento - 1° stralcio funzionale. Intervento 15, strada poderale per PL privati e PL 39, in Comune di Correzzola. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione..... 40
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **56** del 15 luglio 2009
Surroga del Consigliere regionale Barbara Degani con il signor Vittoriano Mazzon..... 41
[Consiglio regionale]

n. **57** del 15 luglio 2009
Surroga del Consigliere regionale Gianpaolo Enrico Bottacin con il signor Renato Martin..... 41
[Consiglio regionale]

n. **59** del 16 luglio 2009
Proposta di revisione dello Statuto regionale d'iniziativa dei consiglieri Trento, Gallo, Marchese, Causin, Franchetto, Frigo, Michieletto, Diego Bottacin, Berlato Sella, Rossato, Rizzato, Bonfante, Atalmi, Bettin, Zabotti, Azzi, Tiozzo e Pettenò Relativa A "Statuto della Regione del Veneto". Non passaggio agli articoli. (Proposta revisione statuto n. 4). 41
[Consiglio regionale]

n. **60** del 16 luglio 2009
Proposta di modifica del Regolamento del Consiglio regionale d'iniziativa dei Consiglieri Teso e Cortelazzo relativa a "modifica dell'articolo 9 del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni, in materia di composizione dei Gruppi consiliari". (Proposta di regolamento interno n. 5)..... 41
[Consiglio regionale]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **2099** del 14 luglio 2009 [6.1]
Comune di Paese (TV) - Ditta "Azienda agricola Sartor Antonio". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (effluenti di allevamento) e di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs n. 387/03..... 42
[Energia e industria]

n. **2100** del 14 luglio 2009 [2.1]
Deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. Convenzioni con gli Istituti depositari del Veneto. Legge 15 aprile 2004, n. 106. 42
[Cultura e beni culturali]

n. **2101** del 14 luglio 2009 [2.1]
Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale: nuove adesioni. 43
[Cultura e beni culturali]

n. **2102** del 14 luglio 2009 [9.5]
Progetto "Progetta!2". Autorizzazione alla stipula della convenzione con Unioncamere. 44
[Convenzioni]

n. **2105** del 14 luglio 2009 [7.13]
Partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche nei mercati esteri in collaborazione con Enit-Agenzia Nazionale del Turismo - 2° semestre 2009: "Rda" di Colonia e "Tour&Travel" di Varsavia. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2009. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33; Dgr n. 488 del 3 marzo 2009. 44
[Turismo]

n. **2106** del 14 luglio 2009 [6.7]
Approvazione dell'elenco degli Ispettori Fitosanitari. D.lgs n. 214 del 19 agosto 2005, art.34 in applicazione dell'allora vigente D.lgs 536/1992. 44
[Agricoltura]

n. **2107** del 14 luglio 2009 [4.2]
Ditta Achille Grassi S.a.s. Cava di calcare da taglio, denominata "Gazzo-A", sita in Comune di Zovencedo (VI). Correzione errore materiale Dgr 1926 del 30.06.2009. (Lr 44/1982). 45
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **2108** del 14 luglio 2009 [3.1]
Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Veneto e Rete Ferroviaria Italiana Spa per la realizzazione di una nuova fermata al Km 46+474 della linea ferroviaria Treviso-Portogruaro, in località Pradipozzo del Comune di Portogruaro. Impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento. 45
[Trasporti e viabilità]

n. **2109** del 14 luglio 2009 [3.1]
Autostrada regionale Medio Padana Nogara (VR) - Mare Adriatico. Parere (D.lgs n. 163/2006, art. 165, comma 5). 46
[Trasporti e viabilità]

n. **2110** del 14 luglio 2009 [3.1]
Sistema ferroviario metropolitano regionale (Sfmr). Seconda fase di attuazione. Tratta ferroviaria Quarto d'Altino-Portogruaro: nuova stazione di San Donà di Piave (int. 3.07) e ristrutturazione stazione di Portogruaro (int. 3.14). Affidamento incarico per le procedure espropriative e integrazione delle competenze attribuite alla Direzione Infrastrutture per l'espletamento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ufficio per le Espropriazioni di cui al Dpr 327/2001. 46
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **2111** del 14 luglio 2009 [3.2]
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), art. 1, comma 304. Finanziamenti destinati all'acquisto di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale. Modifica ed integrazione al Programma delle forniture approvato con Dgr n. 2463 del 16/9/2008. 46
[Trasporti e viabilità]

n. **2112** del 14 luglio 2009 [3.2]
Decreti legislativi n. 422/97 e n. 400/99. Studi e attività connesse al conferimento alla Regione delle funzioni in materia di trasporto ferroviario. Affidamento di incarico professionale. 48
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **2113** del 14 luglio 2009 [9.2]
Convenzione per l'estensione della Banda Larga nel territorio della Comunità Montana Alto Astico e Posina - codice intervento I1A7P026 - Atto Integrativo dell'Accordo di Programma quadro in materia di e-government e società dell'informazione nella Regione del Veneto. Approvazione. 48
[Convenzioni]

n. **2114** del 14 luglio 2009 [3.3]
Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova 2 - Progetto di riqualificazione del territorio mediante produzione di energia da fonte solare fotovoltaica. Discarica di Roncajette - Lotti B + C - Comune di localizzazione: Ponte San Nicolò (PD) - Comune interessato: Casalserugo (PD) - Procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 della Lr 10/1999.Giudizio favorevole di compatibilità ambientale. 48
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2115** del 14 luglio 2009 [6.1]
Interventi urgenti per la difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della Provincia di Rovigo. (legge n. 67/1988, art. 17). Individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento regionale per l'anno 2009. 49
[Bonifica]

n. **2116** del 14 luglio 2009 [4.3]
D.lgs 112/98 - DPR85/91 art.22. Esercizio delle funzioni ex Ufficio Idrografico e Mareografico. Spese Arpav annualità 2009. 49
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2117** del 14 luglio 2009 [4.3]
D.lgs. n. 112/98. Lr n. 11/2001. Gestione demanio idrico. Servizio di piena. Spese correnti operative per l'anno 2009. 50
[Demanio e patrimonio]

n. **2118** del 14 luglio 2009 [6.3]
Interventi di sistemazione idrogeologica, di riqualificazione ambientale e di sistemazione viabilità silvo-pastorale affidati in esecuzione al Servizio Forestale regionale di Belluno. Individuazione del funzionario responsabile del processo di spesa e assegnazione dei budgets operativi. 51
[Foreste ed economia montana]

n. **2119** del 14 luglio 2009 [4.1]
Anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 251, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 06.04.2006, n. 152 e s.m.i. Incarico ad Arpav. 53
[Bonifica]

n. **2120** del 14 luglio 2009 [4.1]
Lr 27 marzo 1998, n. 5, art. 13, c. 6 bis. Ciclo integrato dell'acqua. Annualità 2002. Lr 21.1.2000, n. 3, art. 48, c.1 let. c). Programma degli interventi ed iniziative di altri soggetti pubblici che la Regione intende prioritariamente finanziare. Predisposizione Piano Direttore inerente il risanamento della parte a monte del bacino idrografico del sistema fluviale Fratta-Gorzone. Modifiche ed integrazioni al Piano Direttore e saldo contributo. 53
[Acque]

n. **2121** del 14 luglio 2009 [4.1]
Piano regionale di Risanamento delle Acque, art. 22 della Normativa di attuazione. Lr 33/85. A.a.t.o. Veneto Orientale - Piave Servizi S.c.r.l.- Azienda Servizi Integrati - A.s.i. Spa Proposta di variante parziale al Prra - Ambito Ve 2 "Basso Piave" inerente gli schemi fognari recapitanti agli impianti di depurazione di San Donà di Piave e Musile di Piave. Approvazione. 53
[Acque]

n. **2122** del 14 luglio 2009 [4.1]
Piano regionale di Risanamento delle Acque, art. 22 della Normativa di attuazione. Lr 33/85. A.a.t.o. "Veneto Orientale". Richiesta variante parziale al Prra - Ambito TV2 "Sinistra Piave" - Schemi fognario-depurativi afferenti agli impianti di Cordignano e Conegliano. Collettamento dei reflui della località Menarè in Comune di Vittorio Veneto all'impianto di depurazione di Conegliano anziché all'impianto di depurazione di Cordignano. Approvazione 54
[Acque]

n. **2123** del 14 luglio 2009 [0.8]
Società Rocca di Monselice srl. Contributo di gestione per l'esercizio 2009 (art. 6 della Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43) 54
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2124** del 14 luglio 2009 [8.2]
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'art. 6, comma 2, Lr 12/01/2009, n. 2 e ai sensi dell'art. 19 della Lr n. 39/2001 (provvedimento di variazione n. 50). Cassa. 54
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **2125** del 14 luglio 2009 [8.2]
Variazione al bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29/11/2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'articolo 9 della Lr 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 51). Competenza 60
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **2126** del 14 luglio 2009 [0.3]
Ricorso promosso in via principale avanti la Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Autorizzazione alla rinuncia limitatamente alla impugnativa delle disposizioni di cui all'articolo 62. 66
[Affari legali e contenzioso]

n. **2127** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi avanti il Tar per il Veneto nel giudizio, promosso dalla Ditta Allevamento Zootecnico di Artigiani Manuele & C. Snc contro la Regione del Veneto ed altri avverso la Dgr n. 609 del 17.03.2009 avente ad oggetto "metanodotto - allacciamento ASFO Villamarzana (RO)". 66
[Affari legali e contenzioso]

n. **2128** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti il Tar per il Veneto nel ricorso, proposto dalla Società Brico Villabella di Poltronieri Andrea & c. sas contro Regione Veneto ed altri per l'annullamento, previa sospensiva, di una pluralità di autorizzazioni commerciali comunali, nonché delle deliberazioni della Conferenza si Servizi inerenti la realizzazione di un insediamento commerciale denominato "La Castellana srl" in Comune di Soave (VR). 66
[Affari legali e contenzioso]

n. **2129** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 103 del 19.12.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia. 66
[Affari legali e contenzioso]

n. **2130** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 106 del 8.09.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia. 66
[Affari legali e contenzioso]

n. **2131** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 74 del 24.6.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia. 66
[Affari legali e contenzioso]

n. **2132** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a proporre istanza di correzione errore materiale ex art. 288 Cpc. Ratifica del Dpgr n. 112 del 26.6.2009. 66
[Affari legali e contenzioso]

n. **2133** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel procedimento avanti il Tribunale di Venezia instaurato da Consulenze Internazionali s.a.s. c/ Regione del Veneto, per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di decadenza e revoca di cui al decreto della Direzione regionale Lavoro n. 2188 del 31.12.2008. 66
[Affari legali e contenzioso]

n. **2134** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Alessandrini Andrea ed altri contro la Regione del Veneto e nei confronti di Mestrinaro Spa per l'annullamento, previa sospensiva, tra l'altro, della deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 7.04.2009. 66
[Affari legali e contenzioso]

n. **2135** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Compagno Luciano e altri c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva, tra l'altro, della Dgr n. 822 del 8.04.2008 di ratifica del P.A.T.I. fra i Comuni di Fossò e Camponogara. Ratifica Dpgr n. 116 del 30.06.2009. 67
[Affari legali e contenzioso]

n. **2136** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Mazzoncini Daniela c/ Regione del Veneto e Comune di Sospirolo per l'annullamento parziale della Dgr n. 2896 del 1.09.2007 nella parte in cui è stata approvata la variante generale al Prg del Comune di Sospirolo con la proposta di modifica riguardante lo stralcio dalla zona C2/12-Belvedere. 67
[Affari legali e contenzioso]

n. **2137** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria regionale di Venezia proposto da Lorenzon Roberto contro la Regione del Veneto per la riforma della sentenza n. 157 del 7 aprile 2008 Sezione I della Commissione Tributaria provinciale di Venezia..... 67
[Affari legali e contenzioso]

n. **2138** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tar Veneto da Poirè Alberto c/ Regione Veneto ed altri. Ratifica del Dpgr n. 120 del 2.7.2009..... 67
[Affari legali e contenzioso]

n. **2139** del 14 luglio 2009 [12.0]
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Bassano del Grappa n. 272/09 Rgnr, avanti il Tribunale di Treviso n. 6713/08 Rgnr. 67
[Affari legali e contenzioso]

n. **2140** del 14 luglio 2009 [12.0]
Non costituzione nel giudizio avanti il Tar per il Veneto promosso da Sorato Annamaria c/ Regione del Veneto, Commissione per la Salvaguardia di Venezia ed altri per l'annullamento, tra l'altro, del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n. 40/3995 del 23.04.2008..... 67
[Affari legali e contenzioso]

n. **2141** del 14 luglio 2009 [6.5]
Stagione venatoria 2009-2010. Approvazione del calendario venatorio regionale (art.16 Lr n.50/93). 67
[Caccia e pesca]

n. **2142** del 14 luglio 2009 [6.3]
Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6. Individuazione dei fondi necessari ai Servizi Forestali Regionali per le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi..... 74
[Foreste ed economia montana]

n. **2143** del 14 luglio 2009 [7.10]
Accordo Quadro tra la Regione del Veneto e Italia Lavoro Spa per la realizzazione di interventi a supporto delle Politiche del Lavoro di cui all'Accordo del 16 aprile 2009, tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto. 75
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2144** del 14 luglio 2009 [5.1]
Interventi di carattere straordinario a favore della pratica dello sport. Primo riparto 2009.(Lr 12/93, art. 5, comma 2, lett. b). 75
[Sport e tempo libero]

n. **2145** del 14 luglio 2009 [4.10]
Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Vas. Piani di Area - Affidamento incarico di consulenza per redazione rapporto ambientale a seguito pubblicazione del documento preliminare e della prescrizione Commissione Vas. 80
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **2146** del 14 luglio 2009 [4.9]
Azioni regionali per la copianificazione degli strumenti urbanistici (art. 15, Lr 23/04/2004, n.11).- Approvazione accordo con lo Iuav per la realizzazione della ricerca denominata "Codice dell'Amministrazione Digitale (Cad) e Quadro conoscitivo Territoriale della Regione del Veneto: connessioni e sviluppo delle relazioni". 80
[Urbanistica]

n. **2154** del 14 luglio 2009 [1.6]
"Progetto regionale finalizzato allo studio della dinamica di popolazione della zanzara tigre (Aedes albopictus) e alla sorveglianza dell'introduzione di altre specie di culicidi e virus trasmessi". Impegno di spesa. 81
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2155** del 14 luglio 2009 [1.5]
Trasferimento di n. 2 unità immobiliari, site in Verona, dall'Ulss n. 20 di Verona all'Arpav Rettifica della Dgr n. 1333 del 7/06/2005 (art. 25 della Lr n. 32/1996). 81
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **2156** del 14 luglio 2009 [1.2]
Sanità Area Dirigenza Medica e Veterinaria. Approvazione Protocollo di Intesa del 22 giugno 2009. Modalità di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del Ccnl della Dirigenza Medico Veterinaria del 17.10.2008. 81
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2157** del 14 luglio 2009 [1.0]
Partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di partner, al Progetto "Competenze per la competitività dei manager e dei dipendenti nel settore sanitario" a valere sul Programma Operativo Settoriale "Sviluppo risorse umane" 2007-2013 - Fse Romania, Asse Prioritario 2, Settore d'intervento 3.2..... 82
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2159** del 14 luglio 2009 [1.3]
Provvidenze straordinarie a favore delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici e assimilati. Impegno di spesa anno 2009 (Lr 12 gennaio 2009, n. 2 "Bilancio di previsione - per

l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011")..... 82
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2160** del 14 luglio 2009 [0.10]
Programma UE "Spazio Alpino" 2007-2013. Avvio progetti approvati a seguito della seconda procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione..... 83
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2161** del 14 luglio 2009 [0.2]
Progetto Twinning Light RO 2006/IB/SO-01 TL "Support for the National Agency for Employment to reinforce its ability in Human Resources Management and Development". Modifica della convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro. 84
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2162** del 14 luglio 2009 [9.6]
Acquisizione gratuita di terreni afferenti la strada regionale n. 11 denominata "Padana Superiore" in Comune di Vigonza (PD). 84
[Demanio e patrimonio]

n. **2163** del 14 luglio 2009 [9.6]
Dpr n. 616/77, D.lgs n. 112/98 e Dpcm 12/10/2000 in materia di Opere Pubbliche. Approvazione protocolli d'intesa riguardanti la ripartizione delle sedi delle Strutture Periferiche dei Geni Civili di Belluno, Padova, Treviso, Verona e Vicenza. Proposte relative al trasferimento alla Regione del Veneto degli immobili adibiti a uffici dei Geni Civili di Rovigo,Venezia ed Este (PD). 84
[Demanio e patrimonio]

n. **2167** del 14 luglio 2009 [1.1]
Nidi presso i luoghi di lavoro: Concessione proroga. Lr n. 32/90, L.448/01, Lr n. 39/01. 85
[Servizi sociali]

n. **2169** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tribunale di Padova nel procedimento promosso dalla società I. Com. Service Snc di Bettin Roberto & De Marchi Luca contro la Regione del Veneto per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di Padova..... 86
[Affari legali e contenzioso]]

n. **2170** del 14 luglio 2009 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Cassandro Romeo e altri c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, previa pronunzia cautelare, tra l'altro, della Dgr n. 822 del 8.04.2008 di ratifica del P.A.T.I. fra i Comuni di Fossò e Camponogara. 86
[Affari legali e contenzioso]

n. **2231** del 21 luglio 2009 [4.9]
Comune di Asolo (TV). Piano Regolatore Generale. Variante per edifici non più funzionali alla conduzione del fondo e varie. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61..... 86
[Urbanistica]

n. **2232** del 21 luglio 2009 [4.9]
Comune di Battaglia Terme (PD). Piano Regolatore Generale - Variante parziale al Piano di Recupero Kainich. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27/6/1985, n. 61..... 94
[Urbanistica]

n. **2233** del 21 luglio 2009 [4.9]
Comune di Massanzago (PD). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 26. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27/6/1985, n. 61. 96
[Urbanistica]

n. **2234** del 21 luglio 2009 [4.9]
Comuni di Codognè, Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior (TV). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale - tematico. Ratifica ai sensi del 6° comma. Art. 15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11. 97
[Urbanistica]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr)*.

[0.2] Direzione programmi comunitari
[0.3] Direzione affari legislativi
[0.8] Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie
[0.10] Unità di progetto cooperazione transfrontaliera
[1.0] Segreteria regionale sanità e sociale
[1.1] Direzione servizi sociali
[1.2] Direzione risorse umane e formazione servizio sociosanitario regionale
[1.3] Direzione piani e programmi socio sanitari
[1.5] Direzione risorse socio sanitarie
[1.6] Direzione prevenzione
[2.1] Direzione beni culturali
[3.1] Direzione infrastrutture
[3.2] Direzione mobilità
[3.3] Direzione valutazione progetti e investimenti
[4.1] Direzione tutela ambiente
[4.2] Direzione geologia e attività estrattive
[4.3] Direzione difesa del suolo
[4.9] Direzione urbanistica
[4.10] Direzione pianificazione territoriale e parchi
[5.1] Direzione lavori pubblici
[5.5] Servizio protezione civile
[6.1] Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura
[6.3] Direzione foreste ed economia montana
[6.5] Unità di progetto caccia e pesca
[6.7] Unità periferica per i servizi fitosanitari
[7.10] Direzione lavoro
[7.13] Direzione promozione turistica integrata
[8.2] Direzione ragioneria e tributi
[9.5] Direzione sede di Bruxelles
[9.6] Direzione demanio, patrimonio e sedi
[12.0] Avvocatura regionale

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 16

Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I
Finalità

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge tra l'altro anche il settore agricolo e agroalimentare, preservandone adeguati livelli di competitività, favorisce azioni intese a:
a) ridurre gli oneri relativi al credito a breve per le imprese agricole;
b) consolidare le passività onerose derivanti da investimenti aziendali;
c) favorire l'accesso al credito;
d) semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta dell'amministrazione pubblica anche mediante il ricorso a forme generalizzate di sussidiarietà.

CAPO II
Operazioni di credito e interventi per favorirne l'accesso da parte delle imprese agricole

Art. 2
Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio

1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, la Giunta regionale può intervenire con un contributo nella misura massima del cento per cento degli interessi corrisposti dall'impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che:
a) siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 "Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri" o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;
b) conducano un'azienda con dimensioni di almeno 3 unità di dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone.

3. Nella concessione dell'agevolazione è accordata priorità alle imprese condotte da giovani imprenditori.

4. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, può portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi 2 e 3.

5. Le operazioni creditizie ammesse all'intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

6. L'erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Art. 3
Consolidamento di passività onerose

1. La Giunta regionale può concedere alle aziende agricole, singole o associate, condotte dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile e classificate come micro, piccole o medie imprese dalla disciplina comunitaria, agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari impiegati per investimenti aziendali.

2. Per i fini di cui al comma 1 è istituita, presso Veneto Sviluppo S.p.A., una specifica sezione nel fondo di rotazione del settore primario di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modifiche e integrazioni.

3. La Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione delle imprese ammissibili alle agevolazioni e per l'intervento del fondo di cui al comma 2.

4. Agli aiuti di cui al presente articolo non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e che sia avvenuta la pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 4
Interventi per favorire l'accesso al credito nel settore agricolo

1. Per favorire l'accesso al credito alle imprese agricole come definite all'articolo 3, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata alla definizione di un accordo con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l'utilizzo del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38", al fine della prestazione di garanzie fideiussorie, cogaranzie e controgaranzie a fronte

di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ordinari o agevolati, destinati a finanziare investimenti aziendali o alla trasformazione di precedenti passività in operazioni a medio e lungo termine.

CAPO III
Norme per la semplificazione amministrativa e modifica di leggi regionali

Art. 5
Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali", individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38".

2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non può eccedere i centottanta giorni, l'istanza si considera accolta.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

Art. 6
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è aggiunto il seguente:

"5 bis. L'Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati, mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono tale forma di pubblicità.".

Art. 7
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali"

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 dopo le parole: *"In caso di società"* sono inserite le seguenti: *"o di ditte individuali"*.

CAPO IV
Norma finanziaria e finale

Art. 8
Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 4, quantificati in euro 6.700.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" del bilancio di previsione.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, quantificati in euro 3.350.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" e contestuale incremento dell'upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" del bilancio di previsione pluriennale 2009-2011.

Art. 9
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 agosto 2009

Galan

INDICE

CAPO I - Finalità

Art. 1 - Finalità

CAPO II - Operazioni di credito e interventi per favorirne l'accesso da parte delle imprese agricole

Art. 2 - Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio
Art. 3 - Consolidamento di passività onerose
Art. 4 - Interventi per favorire l'accesso al credito nel settore agricolo

CAPO III - Norme per la semplificazione amministrativa e modifica di leggi regionali

Art. 5 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi

Art. 6 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"
Art. 7 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali"

CAPO IV - Norma finanziaria e finale

Art. 8 - Norma finanziaria
Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 agosto 2009, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Franco Manzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 aprile 2009, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 aprile 2009, dove ha acquisito il n. 405 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 25 maggio 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 luglio 2009, n. 9877.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel corso del 2008, rispetto al 2007, il valore della produzione agricola veneta risulta essere sostanzialmente stabile. Negli ultimi anni invece, e in maniera più consistente nel 2008, sono aumentati i consumi intermedi (costi energetici, mangimi, concimi, antiparassitari, sementi, ecc.) delle aziende agricole.

Di conseguenza, il valore aggiunto (saldo tra la produzione e i consumi intermedi) è in continua diminuzione e per la prima volta si prevede possa scendere sotto i due miliardi di euro.

Va sottolineato il fatto che, nel 2008, ma in generale anche negli anni precedenti, l'aumento dei costi di produzione non è dovuto ad una perdita di efficienza o ad una minor produttività del lavoro delle aziende venete ma ad un incremento dei prezzi.

L'aumento dei prezzi dei fattori produttivi registrato nel 2008 è stato più che proporzionale rispetto a quello dei prezzi pagati all'origine agli agricoltori.

In realtà, proprio il fatto che, comunque, c'è stato un aumento notevole anche dei prezzi pagati agli agricoltori, ha permesso la tenuta del valore della produzione agricola veneta. Se l'incremento fosse stato più contenuto la perdita di competitività dell'agricoltura veneta sarebbe stata molto più rilevante.

La perdita di posti di lavoro è fisiologica in questo settore, segno che, lungi dal costituire un segnale di crisi, costituisce un indicatore del tentativo delle aziende di recuperare efficienza e aumentare la produttività del lavoro (anche attraverso la meccanizzazione e la razionalizzazione delle risorse). Nel 2008 tuttavia, la diminuzione ha avuto un andamento assolutamente più accentuato rispetto agli ultimi anni. La flessione dovrebbe attestarsi a circa il -20 per cento rispetto al 2007 e risulta essere la possibile conseguenza delle difficoltà del comparto, che spinge più di qualche imprenditore a ridurre o addirittura ad abbandonare l'attività.

Sembrano voler confermare questa considerazione i dati sul numero di imprese agricole attive presso il Registro delle imprese delle Camere di Commercio.

Anche in questo caso la diminuzione è una situazione fisiologica per il settore; a fine 2008 il calo delle aziende agricole è stato di oltre il 3 per cento rispetto al 2007, con una accentuazione nell'ultimo trimestre dell'anno. Per questo indicatore è davvero prematuro rilevare con evidenza le conseguenze dell'attuale crisi economica e finanziaria.

I dati sul commercio estero presentano una situazione con alcune filiere in difficoltà sia per quanto riguarda il comparto agricolo (silvicoltura, pesca e piscicoltura) che per quello dell'industria alimentare (pesce conservato e trasformato, lattiero-caseario e gelati, carne fresca e trasformata) e altri con un valore dell'export superiore a quello dello stesso periodo cumulato del 2007, quali i prodotti delle coltivazioni agricole, ortofrutta trasformata, alimenti per animali, oli e grassi vegetali e animali e altri prodotti alimentari (prodotti di panetteria e pasticceria, pasta, dolciumi, zucchero, caffè, ecc...).

È più che plausibile che l'incremento di valore per alcuni comparti sia conseguenza del corrispondente aumento dei prezzi dei beni di quel comparto e non di un effettivo aumento reale delle esportazioni.

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti agricoli bisogna dire che sempre di più questi, come i costi di produzione, sono influenzati dalle dinamiche esistenti a livello internazionale, che finiscono per orientare in positivo o negativo anche i redditi delle imprese agricole nazionali e locali.

L'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli è iniziato tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 sulla scia degli aumenti internazionali delle principali commodity quotate nelle borse merci d'importanza mondiale e all'aumento dei costi del petrolio, ed è proseguito fino alla metà circa del 2008. Se da una parte questo ha causato un aumento dei costi dei fattori di produzione, si pensi ad esempio ai mangimi, dall'altro ha permesso al comparto agricolo di preservare, in media, il valore della produzione per l'anno appena concluso.

Tuttavia, il conseguente aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari, ha innescato una dinamica di riduzione dei consumi in termini reali.

I generi alimentari sono tra i comparti meno esposti a variazioni negative rilevanti, ma per alcuni prodotti questo può costituire un segnale e rappresentare una difficoltà anche per le aziende agricole. È il caso dei prodotti degli allevamenti, per i quali variazioni della domanda finale si ripercuotono in maniera diretta sulla fase agricola.

La riduzione dei prezzi iniziata a partire dal secondo trime-

stre del 2008, che ha riguardato in maniera diffusa quasi tutti i comparti agricoli (salvo che gli animali vivi, uova e miele), non ha ancora prodotto pienamente i suoi effetti ma si tratta comunque di diminuzioni consistenti; se analizziamo il periodo di riferimento gennaio 2008 - gennaio 2009, è evidente la flessione dei prezzi per esempio di frumento tenero -45 per cento, mais -45 per cento, soia -25 per cento, pinot grigio Veneto IGT -25 per cento, merlot veneto IGT -15 per cento.

La diminuzione dei prezzi della seconda parte dell'anno, se non ha influito negativamente il valore della produzione agricola, ha prodotto come prima conseguenza a livello regionale una riduzione degli investimenti nelle colture autunno-vernine (come ad esempio il frumento tenero e duro) di circa il -15 per cento. Le previsioni sulle semine pubblicate dall'ISTAT sembrano confermare le stime effettuate: anche il mais dovrebbe ridurre le superfici coltivate, a favore delle colture industriali (soia e colza su tutte), mentre dovrebbero aumentare in maniera consistente anche i terreni a set-aside. Questo, non essendo più obbligatorio, è il vero indicatore delle difficoltà delle imprese agricole, che piuttosto che produrre in perdita (giustamente) preferiscono non coltivare i terreni.

Se consideriamo quanto emerge dall'analisi sul clima di fiducia delle imprese alimentari italiane realizzata dall'ISMEA, il peggioramento registrato nel quarto trimestre del 2008 rispetto al trimestre precedente è consistente e diffuso in tutti i comparti alimentari.

Un 2009 ancora più critico rispetto all'anno appena concluso è facilmente prevedibile.

La tendenza all'aumento dei costi di produzione, che nonostante la diminuzione dei costi del petrolio difficilmente invertiranno la rotta o al limite ripiegheranno leggermente, la dinamica ribassista dei prezzi all'origine di molti prodotti agricoli iniziata a partire dalla metà del 2008 e non ancora conclusa, la conseguente diminuzione degli investimenti influenzata anche dalla diminuzione dei consumi reali, si tradurranno molto probabilmente in un calo del valore della produzione agricola e in una flessione ancora maggiore del valore aggiunto.

In conclusione, è probabile che proprio nel 2009 saranno più evidenti e si faranno sentire in maniera più consistente sui redditi delle imprese agricole gli effetti della crisi economica generale.

L'attuale situazione determina l'acuirsi di sofferenza delle imprese finanziariamente esposte accanto alla difficoltà stringente nel reperire finanziamenti dal mondo bancario che, a causa delle note vicende sui mercati internazionali, rilascia con maggiore fatica credito alle imprese, determinando non solo problemi di investimento, ma anche difficoltà nella singola gestione di esercizio.

Con il progetto di legge si intende fornire una serie di strumenti ordinari e straordinari per aiutare le imprese ad uscire dal difficile momento economico e finanziario consentendo loro di mantenere o riguadagnare la competitività sul proprio mercato di riferimento.

Il primo articolo "Finalità" indica le finalità e gli scopi del provvedimento.

Il secondo articolo "Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio" è volto ad attivare un meccanismo di credito agevolato che supporti l'azienda nella gestione ordinaria della propria attività economica. Come già evidenziato, infatti, negli ultimi anni si sono registrati notevoli incrementi dei costi dei fattori produttivi e dei servizi che incidono negativamente sul capitale circolante delle imprese. Conformemente ai principi che disciplinano gli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli (reg. CE 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007), l'aiuto è concesso sotto forma di tasso d'interesse agevolato su prestiti il cui importo complessivo calcolato nell'arco di un anno non supera i 2.500,00 euro per impresa. Tenuto conto, da un lato, della necessità di rendere quanto più possibile agevole la fase di presentazione della documentazione da parte degli aventi diritto e dall'altro delle ridotte disponibilità finanziarie, l'accesso all'aiuto viene previsto per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti titolari di imprese aventi una soglia minima di redditività pari a quella prevista per le misure del Programma di sviluppo agricolo del Veneto 2007-2013 (3 Unità di dimensione economica - UDE - in montagna e 10 nelle altre zone. Una UDE corrisponde a circa euro 1.200,00). Inoltre, analogamente ai criteri generali previsti per gli aiuti agli investimenti aziendali di cui alla legge regionale n. 40/2003, è accordata priorità ai giovani agricoltori.

Con il terzo articolo "Consolidamento di passività onerose" si intende fornire un supporto alle imprese che, nonostante la situazione critica del panorama economico finanziario, hanno, con spirito imprenditoriale, comunque effettuato investimenti nella propria azienda. Lo scopo è, pertanto, quello di agevolare il tasso d'interesse pagato dalle imprese agricole per tutti i tipi di prestito, nel quadro delle misure temporanee di aiuto a sostegno dell'accesso al finanziamento di cui alla Comunicazione della Commissione (2009) 16/C.

Il quarto articolo "Interventi per favorire l'accesso al credito nel settore agricolo", intende completare il pacchetto di strumenti a favore dell'impresa per fare fronte alle difficoltà contingenti. Infatti, come già ricordato, in tale situazione congiunturale uno dei problemi maggiori per le aziende è quello di rapportarsi efficacemente con il sistema bancario il quale ha fortemente ridotto l'erogazione del credito all'impresa.

La possibilità di avvalersi di un Fondo di garanzia Basilea 2 "compliant" e assistito dalla garanzia di Stato come quello gestito da ISMEA pone l'azienda in condizioni di maggior vantaggio nel rapporto con il mondo bancario ai fini dell'accesso al credito. Mediante i meccanismi di cogaranzia e controgaranzia viene favorita anche l'operatività dei Confidi operanti nel settore.

Il quinto articolo "Semplificazione degli adempimenti amministrativi", al fine di semplificare le procedure amministrative nel settore primario e di contribuire a ridurre i termini di evasione delle istanze rivolte all'amministrazione pubblica, è inteso a definire le modalità di applicazione nel territorio regionale delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo n. 99/2004, anche per quei procedimenti o sub-procedimenti che sono di competenza di delle autonomie facenti capo alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 20/1997.

Il sesto articolo contiene una proposta di modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 31/2001, prevedendo l'istituzione, presso l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), dell'albo ufficiale per la pubblicazione legale dei documenti per la cui efficacia è richiesta una forma di pubblicità di rilevanza giuridico-probatoria, ovvero una conoscenza certa per chiunque ne abbia interesse. L'albo ufficiale, sito presso la sede centrale e presso le sedi periferiche, è unico per tutta l'Agenzia. La presunzione di conoscenza legale che viene a determinarsi con la pubblicazione all'albo ufficiale si applica esclusivamente ai documenti che non necessitano di notificazione individuale, o di altra forma di comunicazione e pubblicità finalizzata all'effettiva conoscenza degli stessi. Nei casi in cui sia prevista la notificazione individuale, tuttavia, l'albo ufficiale costituisce una forma di pubblicità idonea in alternativa alla comunicazione individuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 7 agosto 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Restano ferme le forme di pubblicazione dei documenti previste dalla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, nonché le forme di pubblicità previste da leggi speciali e ogni altra forma di diffusione e comunicazione

prevista per i documenti che non richiedono una particolare forma di pubblicità legale.

L'articolo 7 intende modificare la legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 che prevede all'articolo 3 i requisiti professionali dei richiedenti l'autorizzazione all'attività vivaistica. La difficoltà per le nuove aziende (che possono derivare anche dalla trasformazione di aziende preesistenti) è quello di dimostrare la professionalità acquisita con la frequenza del corso (di 40 o 150 ore) in assenza del titolo di studio. Attualmente, peraltro, vengono attivati pochi corsi vista ormai anche la messa a regime di buona parte delle aziende vivaistiche che sono a suo tempo transitate dalla legge regionale n. 48/1985 (abrogata) alla legge regionale n. 19/1999 (vigente). A questa difficoltà la legge regionale n. 19/1999 sopperisce in parte consentendo alle ditte con forma societaria (articolo 3, comma 2) di incaricare un responsabile tecnico fitosanitario che supplisce alla mancanza di professionalità del richiedente. Con l'articolo in parola, si introduce tale possibilità anche per le ditte individuali.

L'ottavo articolo "Norma finanziaria" indica le risorse messe a disposizione per gli interventi previsti dal progetto di legge, prevedendo una diversa scansione temporale a seconda della natura economica della spesa.

Infine, considerata la gravità dell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, l'articolo 9 prevede la tempestiva entrata in vigore delle misure regionali anticrisi del settore agricolo.

La Quarta Commissione consiliare, competente per materia, ha espresso il proprio parere favorevole all'unanimità nella seduta del 25 maggio 2009, con il voto dei rappresentanti dei gruppi consiliari di Forza Italia - Popolo della libertà, Alleanza Nazionale - Popolo della libertà, Liga Veneta - Lega Nord Padania, Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC) e L'Ulivo - Partito Democratico Veneto.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 9/1963 è il seguente:

"2. È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047 , e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.

Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.".

Note all'articolo 3

- I testi degli artt. 57 e 58 della legge regionale n. 40/2003 sono i seguenti:

"Art. 57 - Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A..

1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 2 e in deroga alla limitazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, destinato all'attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell'impresa;
c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".

3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell'impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentate in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti.

4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 e l'equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1.

5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.".

"Art. 58 - Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica.

1. È istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , il fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica in agricoltura.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e di adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole e zootecniche.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 3.

4. Il fondo eroga a favore di imprese agricole finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro sette anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.

5. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

6. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità ad impegnare a favore di ulteriori beneficiari.".

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99/2004 è il seguente:

"14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Esercizio delle funzioni.

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si avvale prioritariamente degli uffici regioni (leggasi "regionali")e può avvalersi degli enti locali, mediante la stipula di apposita convenzione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 e delle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA.

2. La funzione di autorizzazione di cui al comma 1 comprende le fasi procedimentali relative al ricevimento delle domande, all'istruttoria e all'emissione del nulla osta al pagamento.

3. L'Agenzia può stipulare convenzioni con i "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA) per lo svolgimento di compiti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1999, e successive modifiche.

4. L'Agenzia, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95, può altresì stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza.

5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono individuare puntualmente le modalità e le procedure per l'esercizio dei compiti affidati e i centri di responsabilità nonché prevedere le modalità di esercizio delle azioni sostitutive, da parte dell'Agenzia, nei casi di inerzia o d'inadempimento.

5 bis. L'Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati, mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono tale forma di pubblicità.

6. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo nonché eventuali ulteriori condizioni e criteri per lo svolgimento di attività da parte dei "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA).".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 19/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Requisiti professionali.

2. In caso di società *o di ditte individuali* il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2.".

4. Struttura di riferimento

Direzione produzione agroalimentari

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 17

Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto promuove, con la presente legge:
a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
b) l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;
c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette;
e) la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici, così come definiti dall'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;
f) la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell'interesse della popolazione regionale;
g) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

2. Ai fini della presente legge il cielo stellato è patrimonio naturale da conservare e valorizzare.

Art. 2
Definizioni

1 Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
b) inquinamento ottico o luce intrusiva: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;
c) abbagliamento: disturbo legato al rapporto tra l'intensità della luce che arriva direttamente al soggetto dalla sorgente e quella che gli arriva dalla superficie illuminata dall'impianto;
d) Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL): il piano di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), redatto dai comuni, per la programmazione delle nuove installazioni d'illuminazione, nonché degli interventi da eseguire sulle installazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) osservatorio astronomico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
f) fascia di rispetto: l'area circoscritta agli osservatori astronomici, ai siti di osservazione, nonché le intere aree naturali protette, la cui estensione di raggio è determinata dall'articolo 8, comma 7, lettere a), b), c).

Art. 3
Compiti della Regione

1. La Regione:
a) incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti alle norme di contenimento dell'inquinamento luminoso;
b) vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei comuni e delle province per quanto di loro competenza, anche attraverso verifiche periodiche, compiute dalla struttura regionale competente per materia;
c) promuove corsi di formazione e aggiornamento professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione, avvalendosi della collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni di cui alla lettera d);
d) definisce, con provvedimento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, l'elenco delle associazioni a carattere almeno regionale, aventi a scopo statutario lo studio ed il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso.

Art. 4
Compiti delle Province

1. Le Province:
a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge anche attraverso la stipula, con i comuni di riferimento, di accordi di programma, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico mediante l'adeguamento degli impianti esistenti a quanto previsto dall'articolo 9. Gli accordi di programma fissano i criteri generali cui i comuni si attengono nell'elaborazione dei Piani dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
b) individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 6;

c) redigono, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alla presente legge degli impianti d'illuminazione di loro proprietà, secondo i criteri previsti dall'articolo 12.

Art. 5
Compiti dei Comuni

1. I Comuni:

a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge. Il PICIL risponde al fine del contenimento dell'inquinamento luminoso, per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa;
b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;
c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
d) provvedono, con controlli periodici effettuati autonomamente o su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;
e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli impianti d'illuminazione esterna privati, ad imporne la bonifica ai soggetti privati che ne sono i proprietari;
f) provvedono, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3 e dell'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 6, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed ai criteri stabiliti;
g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;
h) applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.

2. I comuni possono svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modifiche.

3. In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza entro l'uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rilevano il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di incremento massima (IA) ammissibile.

5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:

a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore potenza installata e, quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di potenze inferiori a 75W a parità di punti luce;
b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato.

6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all'esito dell'assunzione delle iniziative di cui al comma 3, risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione delle quote annuali d'incremento (IA); dette quote possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione.

7. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge e le gare d'appalto devono privilegiare criteri di valutazione di favore per le soluzioni che garantiscano maggior risparmio energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di corpi illuminanti, a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici.

Art. 6
Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso

1. É istituito, presso la direzione generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, l'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso, di seguito indicato come "Osservatorio".

2. Spetta all'Osservatorio:

a) la segnalazione ai comuni ed alle province dei siti e delle sorgenti luminose, pubbliche e private, di grande inquinamento luminoso che richiedono interventi di bonifica;
b) l'elaborazione di atti di indirizzo e documenti d'informazione per la predisposizione dei PICIL di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
c) l'assunzione delle segnalazioni relative a violazioni, sul territorio regionale, delle disposizione della presente legge;
d) l'acquisizione dei dati relativi all'attuazione della presente legge da parte dei soggetti competenti, al fine di favorire l'assunzione di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
e) la predisposizione di una relazione biennale al Consiglio regionale sul fenomeno dell'inquinamento luminoso nella

Regione Veneto e sullo stato d'attuazione della presente legge, in cui si rende conto dell'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nel territorio regionale e del risparmio energetico conseguito.

3. L'Osservatorio è composto dai seguenti membri:

a) il direttore generale dell'ARPAV, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dalle associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
c) un rappresentante designato dagli osservatori di cui all'articolo 8;
d) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali istituite nel territorio della Regione Veneto;
e) un esperto in materia di inquinamento luminoso designato dal presidente dell'Osservatorio, sentite le associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale e durano in carica per la durata della legislatura.

5. Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, secondo le disposizioni vigenti in materia di rimborso spese.

Art. 7
Progetto illuminotecnico

1. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è redatto da un professionista appartenente alle figure professionali dello specifico settore, iscritto agli ordini o collegi professionali, con curriculum specifico e formazione adeguata, conseguita anche attraverso la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'ente nazionale di unificazione (UNI), è accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge.

3. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei e gli altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in comune della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice. Questi sono:

a) gli impianti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f);
b) gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
c) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni, e quelle con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
d) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
e) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi;
f) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a).

4. Il progetto illuminotecnico deve essere corredato dalla seguente documentazione obbligatoria:

a) documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, del tipo del formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quale l'IMQ. Detta documentazione deve riportare la posizione di misura del corpo illuminante, il tipo di sorgente, l'identificazione del laboratorio di misura, il nominativo del responsabile tecnico del laboratorio e la sua dichiarazione circa la veridicità delle misure effettuate;
b) istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità alla legge.

Art. 8
Disposizioni in materia di osservatori astronomici

1. La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica di cui all'allegato A, gli osservatori astronomici non professionali ed i siti di osservazione che svolgono attività di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale e/o provinciale di cui all'allegato B.

2. Ai fini di tutela dall'inquinamento luminoso si considerano siti di osservazione le aree naturali protette che interessano il territorio regionale.

3. L'elenco degli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale, con contestuale individuazione delle fasce di rispetto relative agli osservatori di nuovo inserimento, anche su proposta della Società astronomica italiana (SAIT), sentita la competente commissione consiliare.

4. L'elenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di osservazione di cui all'allegato B è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale, con contestuale individuazione delle fasce di rispetto relative agli osservatori e dei siti di nuovo inserimento, anche su proposta degli osservatori astronomici e delle associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sentita la competente commissione consiliare.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il provvedimento della Giunta regionale che approva l'aggiornamento dell'elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR).

6. Gli osservatori astronomici:

a) forniscono ai comuni ogni utile indicazione ai fini dell'adeguamento delle sorgenti di luce esistenti alle disposizioni della presente legge;
b) segnalano ai comuni le sorgenti di luce non rispondenti alle disposizioni della presente legge, richiedendone l'intervento ai fini del loro adeguamento;

c) collaborano con gli enti territoriali competenti a sostegno di ogni azione in attuazione della presente legge, partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della legge medesima.

7. Le fasce di rispetto degli osservatori astronomici professionali, non professionali e dei siti di osservazione, di cui al comma 1, e le fasce di rispetto costituite dalle aree naturali protette, ai sensi del comma 2, hanno un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari:

a) a 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali;
b) a 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione;
c) all'estensione dell'intera area naturale protetta.

8. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con proprio provvedimento, mediante cartografia in scala 1:250.000, le fasce di rispetto di cui al comma 7, provvedendo all'invio di copia della documentazione cartografica ai comuni interessati.

9. Restano confermate le zone di protezione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già individuate, mediante cartografia in scala 1:250.000, dalla Giunta regionale, in forza della disposizione di cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" e successive modificazioni.

10. All'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione già individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d'illuminazione pubblica e privata esistenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non ancora conformi alle prescrizioni della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", devono adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) entro due anni dalla data medesima.

11. All'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione già individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d'illuminazione pubblica e privata esistenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino conformi alle prescrizioni della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", sono dispensati dagli interventi di adeguamento alle prescrizioni di cui alla presente legge.

12. All'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione già individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d'illuminazione pubblica e privata nuovi debbono essere progettati e realizzati secondo i requisiti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; per tali impianti non è ammessa la deroga di cui al comma 4 del medesimo articolo 9.

13. Su richiesta degli osservatori di cui agli allegati A e B, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate all'anno, i sindaci dei comuni ricadenti all'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

Art. 9
Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna

1. Ai fini di cui all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge la progettazione e l'esecuzione successiva degli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo. Per gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto sia stato approvato o che siano in fase di realizzazione, è prevista la sola predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione della luce verso l'alto.

2. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti:

a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre;
b) sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, come quelle al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle ad efficienza luminosa inferiore. È consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w esclusivamente per l'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. I nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione siano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e c) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90lm/W;
c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq;
d) sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione dei livelli di traffico, è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale.

3. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al dieci per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c).

4. È concessa deroga ai requisiti di cui al comma 2:

a) per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto totalmente schermante verso l'alto;
b) per le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, o che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;

c) per gli impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori ad alogeni o lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;
d) per i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;
e) per le installazioni e per gli impianti di strutture, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia regolata da specifica normativa statale;
f) per impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o di sorgenti simili, caratterizzati dai seguenti requisiti:
   1) in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lumen;
   2) ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l'alto;
   3) gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2.250 lumen verso l'alto;
g) per gli impianti installati per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità regolarmente autorizzate dai comuni;
h) per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi.

5. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro.

6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Si privilegiano gli apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. In particolare, l'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali; qualora il fattore di utilizzazione di torri-faro, riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza, nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.

7. Nell'illuminazione degli impianti sportivi progettati per contenere oltre cinquemila spettatori, le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) sono derogabili, salvo l'obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree verso le quali l'illuminazione è orientata. Devono essere tecnicamente assicurate la parzializzazione dell'illuminazione, funzionale alla natura del suo utilizzo, e l'accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva. Negli impianti sportivi è ammesso l'utilizzo di sorgenti luminose diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b). L'illuminazione delle piste da sci deve aver luogo, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, contenendo la dispersione di luce al di fuori della pista medesima ed il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso.

8. È vietato, su tutto il territorio regionale, l'utilizzo anche temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo di richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste. È altresì vietata l'illuminazione di elementi del paesaggio e l'utilizzo delle superfici di edifici o di elementi architettonici o naturali, per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, a scopo pubblicitario o voluttuario.

9. Le modalità di illuminazione degli edifici devono essere conformi ai requisiti di cui al comma 2, lettera a), con spegnimento o riduzione della potenza d'illuminazione pari ad almeno il trenta per cento, entro le ventiquattro ore. Qualora l'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale non sia tecnicamente realizzabile secondo i requisiti di cui al comma 2, lettera a), è ammesso il ricorso a sistemi d'illuminazione dal basso verso l'alto, con una luminanza media mantenuta massima sulla superficie da illuminare pari a 1 cd/m2 o ad un illuminamento medio fino a 15 lux. In tal caso i fasci di luce devono comunque essere contenuti all'interno della sagoma dell'edificio e, qualora la sagoma sia irregolare, il flusso diretto verso l'alto non intercettato dalla struttura non deve superare il dieci per cento del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione.

10. Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data d'entrata in vigore della presente legge e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, è disposta la modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi all'orizzonte, con inserimento di schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i novanta gradi.

11. Ai fini dell'alta efficienza degli impianti si osservano le seguenti prescrizioni:
a) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione nell'illuminazione pubblica e privata per esterni. In particolare per i nuovi impianti di illuminazione stradale è fatto obbligo di utilizzare apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento, intendendosi per rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che fuoriesce dall'apparecchio e quello emesso dalla sorgente interna allo stesso. Gli impianti di illuminazione stradale devono altresì garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui le luminanze di progetto debbano essere superiori a 1.5cd/m2 o per carreggiate con larghezza superiore ai 9 metri;
b) massimizzazione della frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto, in ragione dell'effettiva incidenza sulla superficie da illuminare (utilanza). La progettazione degli impianti di illuminazione esterna notturna dev'essere tale da contenere al massimo la luce intrusiva all'interno delle abitazioni e di ogni ambiente adiacente l'impianto.

Art. 10
Contributi regionali

1. La Regione concede contributi ai comuni per la predisposizione dei PICIL.

2. La Regione concede contributi ai comuni per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti alla presente legge e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

3. Con provvedimento della Giunta regionale da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono disposti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11
Sanzioni

1. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 260,00 a euro 1.030,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo all'adeguamento entro novanta giorni dall'irrogazione della sanzione. L'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento.

2. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è triplicato qualora la violazione sia compiuta all'interno delle fasce di rispetto di cui all'articolo 8, comma 3.

3. La Regione interviene in caso d'inosservanza della presente legge da parte delle province e dei comuni, promuovendo le azioni a tal fine opportune e disponendo con proprio provvedimento, l'esclusione degli enti inosservanti dall'erogazione dei contributi regionali di cui all'articolo 10.

4. I proventi delle sanzioni erogate sono destinati dai comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 12
Disposizioni relative all'adeguamento degli impianti esistenti

1. L'adeguamento degli impianti esistenti ha luogo secondo le seguenti modalità:

a) entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all'articolo 9 sono sostituiti o modificati;
b) entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti d'illuminazione con apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all'articolo 9 sono sostituiti o modificati;
c) salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150 watt, non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati.

2. I prioritari interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), sono eseguiti secondo i requisiti ed i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti, di cui all'articolo 9.

3. Per l'adeguamento di cui al comma 1 e la bonifica di cui al comma 2, i soggetti privati possono procedere all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade o alla sostituzione delle lampade stesse, a condizione di assicurare caratteristiche finali omogenee a quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 9.

4. Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del cinquanta per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre. La riduzione del valore della luminanza media mantenuta, indipendentemente dall'indice percentuale di traffico, avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme.

Art. 13
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 5, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" viene incrementata di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.

2. Per gli esercizi successivi al 2011, gli oneri saranno determinati dalle rispettive leggi finanziarie, con particolare riferimento al finanziamento di interventi che promuovano il risparmio energetico mediante l'adeguamento degli impianti con la sostituzione dei soli apparecchi e sorgenti obsolete, con analoghi a più elevata efficienza e potenze installata inferiore almeno del 3 per cento, riferita alla potenza nominale della sorgente.

Art. 14
Norma di abrogazione

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 agosto 2009

Galan

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Compiti della Regione
Art. 4 - Compiti delle Province
Art. 5 - Compiti dei Comuni
Art. 6 - Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso
Art. 7 - Progetto illuminotecnico
Art. 8 - Disposizioni in materia di osservatori astronomici
Art. 9 - Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna
Art. 10 - Contributi regionali
Art. 11 - Sanzioni
Art. 12 - Disposizioni relative all'adeguamento degli impianti esistenti
Art. 13 - Norma finanziaria
Art. 14 - Norma di abrogazione

ALLEGATO A
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

Osservatori astronomici professionali:

1) Osservatorio astronomico di Padova a Cima Ekar, in comune di Asiago (Vicenza);
2) Osservatorio astrofisico dell'Università degli studi di Padova, in comune di Asiago (Vicenza).

ALLEGATO B
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

Osservatori astronomici non professionali e siti di osservazione:

1) Osservatorio del Col Drusciè , Associazione Astronomica Cortinese, località col Drusciè, in comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno);
2) Osservatorio di Vignui, Associazione Feltrina Astrofili, località Vignui, in comune di Feltre (Belluno);
3) Sito astronomico del Monte Lagazuoi, Rifugio Lagazuoi, in comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno);
4) Osservatorio "Giuseppe Colombo" Gruppo Astrofili di Padova, via Cornaro 1b, in comune di Padova;
5) Osservatorio Collegio Pio X, Associazione Astrofili Trevigiani, Borgo Cavour 40, in comune di Treviso;
6) Osservatorio del "Centro Incontri con la natura", Casa don Bosco, Via Santa Lucia 45, in comune di Crespano del Grappa (Treviso);
7) Osservatorio pubblico, Associazione Astrofili di Vittorio Veneto, Via Piadera, in comune di Fregona (Treviso);
8) Osservatorio Luciano Lai, Via Mantovana 130, Madonna di Dossobuono, in comune di Verona;
9) Osservatorio "Le Pleiadi", località Settimo, in comune di Pescantina (Verona);
10) Sito astronomico "Bocca di Selva", località Bocca di Selva, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
11) Sito astronomico "Pozza Morta", località Pozza Morta, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
12) Osservatorio del Monte Novegno, Gruppo Astrofili di Schio, località La Busa, in comune di Schio (Verona);
13) Sito astronomico del Monte Toraro (riferimento geografico: installazioni militari), in comune di Arsiero (Vicenza);
14) Osservatorio comunale "G.Toaldo", Gruppo Astrofili Monte Grappa, Via L. Nodari, in comune di Nove (Vicenza). Latitudine: 45° 44' 28". Longitudine: 11h 40' 47" E;
15) Osservatorio del Monte Baldo Località Novezzina sn, in comune di Ferrara di Monte Baldo (Verona).Latitudine: 45° 41' 52". Longitudine: 10h 51' 32" E;
16) Osservatorio: Casa Marina – Parco delle Stelle, Via Sottovenda n. 3, Comune di Galzignano Terme (Padova). Latitudine: 45° 18' 39". Longitudine: 11° 41' 42" E;
17) Osservatorio Astronomico G. Beltrame, Gruppo Astrofili Vicentini Giorgio Abetti, Via S. Giustina n. 81, in comune di Arcugnano (Vicenza). Latitudine: 45° 29' 50". Longitudine: 11h 32' 09" E;
18) Osservatorio Astronomico pubblico di Marana di Crespadoro Contrada Pasquali, in comune di Crespadoro (Vicenza). Latitudine: 45° 38' 20". Longitudine: 11° 12' 37" E;
19) Osservatorio Fiamene, Via Papa Luciani, in comune di Negrar (Vicenza). Latitudine: 45° 34' 60". Longitudine: 010h 58' 31";
20) Sito astronomico, Roccolo Bonato, Via Scala in comune di Torreglia (Padova);
21) Sito astronomico, Monte Baiamonte, sito in comune di Teolo (Padova);
22) Sito astronomico, del Monte Pizzoc, in comune di Fregona (Treviso);
23) Sito astronomico Sant'Anna, Col Indes, in comune di Tambre (Belluno);
24) Sito astronomico Monte Croce, in comune di Sossano (Vicenza);
25) Sito astronomico Monte calvarina, in comune di Arzignano (Vicenza);
26) Sito astronomico di S. Giovanni Ilarione Località Cattignano (Verona);
27) Sito astronomico di Marano di Piave (Treviso);
28) Sito astronomico di Campo Fontana in comune di Selva di Progno (Verona);
29) Osservatorio Astronomico pubblico di S. Apollinare (Rovigo), gestito dal Gruppo Astrofili Polesani (GAP).

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 agosto 2009, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Leggi regionali abrogate
5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 novembre 2007, dove ha acquisito il n. 277 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti e Conte;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;

- La 7° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 aprile 2009;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Roberto Ciambetti, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 luglio 2009, n. 9880.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

1. Premessa

A causa dell'eccesso d'illuminazione pubblica e privata, anche nella nostra Regione diventa sempre più difficile trovare luoghi dove l'oscurità sia tale da permettere un'adeguata visione della volta celeste. In luoghi bui le stelle normalmente visibili ad occhio nudo sarebbero circa 3.000 e invece dalle zone urbane e sub-urbane del nostro territorio è ormai possibile ammirare solo poche centinaia di astri. Il diffondersi incontrollato dell'inquinamento luminoso costituisce, come vedremo, uno spreco energetico ingiustificato, un'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema e un impedimento, di fatto, all'osservazione del cielo. Alcuni studi hanno evidenziato i disturbi alla fauna e alla flora dovuti alla rottura dell'equilibrio luce/buio o giorno-notte nelle zone troppo illuminate; ad esempio è intuibile il danno per gli uccelli migratori, i quali usano le stelle per orientarsi nel volo notturno. Nella recente legislazione statale italiana, un riferimento preciso alla necessità di prevenire l'inquinamento luminoso è reperibile nella legge quadro sulle aree naturali protette - legge 6 dicembre 1991, n. 394 - laddove, all'articolo 11, si indicano anche le "emissioni luminose" tra le attività che il regolamento del parco deve disciplinare, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di conservazione e protezione del patrimonio naturale.

Al Convegno organizzato a Venezia con il patrocinio dell'UNESCO e della Regione Veneto nel Maggio 2002, "Venezia: salvare la notte", venne presentata una richiesta sostenuta da oltre 6000 firme di cittadini veneti, dove si chiedeva ai governanti di adottare leggi contro l'inquinamento luminoso, contenenti provvedimenti analoghi a quelli della regione Lombardia - legge n. 17/2000 - e del relativo regolamento di attuazione, apprezzate dalle organizzazioni impegnate nella tutela dall'inquinamento luminoso.

Nella nostra Regione sono attive numerose associazioni astronomiche che dedicano, con passione e impegno, le loro energie alla divulgazione dell'astronomia, presso il pubblico e presso le scuole (dalle elementari all'Università della terza età), ed hanno un ruolo anche nella ricerca scientifica ufficiale. L'attività di tali associazioni è fortemente frustrata dall'incontrollato diffondersi dell'inquinamento luminoso.

La tutela dall'inquinamento luminoso è dunque anche esigenza di tutela del patrimonio culturale (oltre che turistico e paesaggistico) che è il cielo stellato.

2. Cos' è l'inquinamento luminoso

L'inquinamento luminoso, inteso come aumento della luminanza del cielo, è causato dalla diffusione in atmosfera del chiarore prodotto dalle luci degli insediamenti urbani. L'origine del problema, sta nel fatto che spesso la progettazione degli impianti d'illuminazione e il disegno dei punti luce, non tiene conto delle possibili dispersioni luminose all'esterno dell'area da illuminare.

L'assenza di una legislazione efficace in materia favorisce, infatti, un'incontrollata (e talvolta controproducente) illuminazione ed un conseguente spreco d'energia, da parte di enti pubblici, enti privati e singoli cittadini.

L'inquinamento luminoso, inteso come alterazione dei livelli naturali di luce presenti in ambiente notturno, ha purtroppo documentati effetti negativi su tutto l'ecosistema, alterando, tra le altre cose, le abitudini di caccia e di alimentazione degli animali, il comportamento riproduttivo, le migrazioni, comportando la morte diretta di miliardi di insetti e, di conseguenza, modificando la catena alimentare degli animali superiori che di essi si cibano. Da non trascurare gli effetti che nuove ricerche stanno dimostrando cagioni sulla salute umana, modificando i ritmi circadiani.

Studi condotti in questi anni su alcune città italiane, hanno evidenziato che la dispersione media del flusso luminoso prodotto dagli impianti di illuminazione è compresa tra il 15 ed il 25 per cento. Questo dato, rapportato all'intero territorio nazionale, evidenzia che il flusso totale disperso è stimabile in oltre 50 miliardi di lumen, corrispondenti ad uno spreco di energia valutabile in circa 3 miliardi di kWh (circa 300 milioni di euro, al costo medio di 0,10 euro/kWh). Questo è il solo spreco della luce inviata in cielo. Evitare il sovrailluminare comporterebbe aggiuntivi risparmi, spesso superiori al 50 per cento. L'ottimizzazione e la corretta progettazione degli impianti permetterebbe una ulteriore diminuzione dei consumi. Migliorando con ciò la qualità dell'illuminazione esterna.

In comuni di medie dimensioni (circa 50.000 abitanti), mediante interventi di solo uso razionale dell'energia ai fini dell'illuminazione pubblica, si possono conseguire risparmi valutabili in oltre 200.000 euro annui, diminuendo al contempo i livelli di inquinamento luminoso e realizzando anche un risparmio di combustibile e una minor emissione in atmosfera di anidride carbonica (CO2), la maggior responsabile dell'effetto serra".

Ogni normale apparecchio d'illuminazione da 150 W funziona ad energia elettrica, per produrre la quale immettiamo in atmosfera tanto biossido di carbonio quanto ne immagazzinano, crescendo, circa 10-20 alberi. Per mantenere positivo il bilancio dei gas serra sarebbe quindi necessario piantare una ventina di alberi per ogni nuovo lampione.

Si può calcolare che l'ipotetico abbattimento dell'inquinamento luminoso su tutto il territorio italiano comporterebbe un risparmio di 430.000 tonnellate di combustibile in un anno; di conseguenza non sarebbero immesse in atmosfera 1.356.000 tonnellate di anidride carbonica e non verrebbero bruciati 1.480.000 tonnellate di ossigeno.

All'ingente sperpero di denaro pubblico, e al danno ambientale provocati dall'inquinamento luminoso, si unisce il danno irreparabile per la ricerca astronomica e la cultura. L'importanza della ricerca astronomica è dimostrata dai finanziamenti che a questo settore della ricerca scientifica dedicano tutti i paesi industrializzati avanzati, il nostro compreso. Il danno alla cultura è più generale infatti, l'inquinamento luminoso impedisce alla popolazione in genere e alle nuove generazioni in particolare, uno degli accessi privilegiati alla scienza.

Bisogna altresì rilevare la vetustà di molti impianti basati sull'utilizzo di lampade ad incandescenza e a vapori di mercurio, altamente inquinanti su tutto lo spettro del visibile; queste ultime, tra l'altro, sono anche considerate rifiuti speciali dalla normativa vigente, con più elevati costi di smaltimento. In ambito locale il problema è ulteriormente aggravato dall'installazione di fari rotanti

pubblicitari utili, forse, a pochi privati ma dannosi certamente per l'intera collettività costretta a subire, senza alcun vantaggio, un nuovo tipo di degrado paesaggistico. Tali fari inoltre violano palesemente l'articolo 23 del Nuovo Codice della Strada che ne vieta, per motivi di sicurezza, l'installazione.

Da queste considerazioni si evince l'importanza e l'urgenza di approvare una legge regionale che sia al passo con i tempi e tragga vantaggio dalle esperienze maturate in questa ed altre regioni, nonché delle nuove evidenze scientifiche dei danni provocati dalla luce artificiale immessa nell'ambiente notturno.

3. Rimedi e soluzioni

È importante evidenziare che il problema dell'inquinamento luminoso è tecnicamente risolvibile, senza compromettere la richiesta dei cittadini ad avere le strade illuminate in modo adeguato. Ad esempio si possono adottare lampade diverse da quelle abitualmente impiegate sostituendole, ove possibile, con lampade ad alta efficienza, come quelle al sodio a bassa pressione, le meno inquinanti e le più efficienti; si potrebbero inoltre limitare le dispersioni verso l'alto con sistemi full cut-off (totalmente schermati) oppure con fari asimmetrici e appropriate schermature, dirigendo con la giusta angolatura il fascio luminoso, dall'alto verso il basso (evitando perciò i proiettori a pavimento). Altrettanto importante sarebbe attenersi ai valori di luminanza indicati dalle normative, evitando di raddoppiarli o triplicarli inutilmente. I suggerimenti sono numerosi ed anche i produttori d'impianti offrono, nei loro cataloghi, soluzioni al riguardo purché qualcuno le richieda. L'adozione di questi accorgimenti potrebbe portare ad un risparmio annuo di denaro pubblico per punto luce, anche superiore al 40 per cento, che moltiplicato per migliaia di punti luce costituisce un ingente risparmio. Ciò in armonia con il criterio della reale e congrua esigenza di cui alla legge n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Va, infine, osservato - sul piano delle finalità della presente proposta di legge - che ridurre l'inquinamento luminoso mediante l'adozione di criteri progettuali più moderni, significa anche avere città meglio illuminate: infatti, evitare che una parte di luce prodotta dagli impianti di illuminazione vada dispersa verso lo spazio, vuol dire renderla immediatamente disponibile per una migliore visibilità dei corpi al suolo.

4. La proposta di legge

La Regione Veneto è stata la prima in Italia a prendere coscienza del fenomeno dell'inquinamento luminoso, a tal proposito approvando, nel giugno 1997, la legge n. 22, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso". A distanza di dieci anni dall'entrata in vigore di quel testo se ne costata la sua parziale disapplicazione. Il Piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso che avrebbe dovuto disciplinare le attività regionali e comunali di prevenzione dell'inquinamento luminoso non è stato infatti mai approvato. La legge regionale peraltro appare ormai invecchiata, in ragione delle nuove tecnologie intervenute nel campo dell'illuminazione a consentire qualità dell'illuminazione, contenimento della dispersione di luce e del consumo energetico.

La presente proposta di legge guarda ai più evoluti testi normativi approvati da altre Regioni, in particolare alla recentissima legge regionale del Friuli, per consentire al Veneto una risposta legislativa al fenomeno dell'inquinamento luminoso efficace ed al passo coi tempi.

Se ne espongono di seguito i contenuti essenziali:

- l'articolo 1 ne indica le finalità di riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico nel territorio regionale e di contenimento dei consumi energetici;
- l'articolo 2 offre le definizioni di inquinamento luminoso ed ottico, di abbagliamento, di piano comunale per il contenimento dell'inquinamento luminoso, di osservatorio astronomico e di fascia di rispetto;
- l'articolo 3 individua i compiti essenzialmente di vigilanza sull'applicazione della legge e di promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale per tecnici dell'illuminazione, propri della Regione;
- l'articolo 4 si occupa dei compiti delle province, il principale dei quali è quello di individuare gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere le priorità di bonifica;
- l'articolo 5 ha ad oggetto i compiti dei comuni, veri soggetti della prevenzione del fenomeno dell'inquinamento luminoso. I comuni si dotano del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL). Il PICIL è atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione. I comuni sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna, svolgono un'attività di controllo periodico della conformità dei nuovi e vecchi impianti ai requisiti ed ai criteri tecnici antinquinamento previsti dal testo e provvedono alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso presenti nel loro territorio;
- l'articolo 6 istituisce presso l'Arpav l'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso, con compiti di segnalazione ai soggetti competenti dei siti che richiedono interventi di bonifica, di acquisizione di dati, di informazioni in ordine al fenomeno in questione, allo stato di attuazione della legge e di predisposizione di una relazione biennale al Consiglio regionale su quest'ultimo punto;
- l'articolo 7 si occupa del progetto illuminotecnico degli impianti d'illuminazione esterna, dall'obbligo del quale sono esclusi gli impianti di modesta entità e quelli temporanei;
- l'articolo 8 detta disposizioni a tutela degli osservatori astronomici professionali e non e dei siti di osservazione. Si considerano, ai fini di tutela dall'inquinamento della legge, siti di osservazione anche le aree naturali protette. All'interno delle fasce di rispetto degli osservatori e dei siti di osservazione si applicano ancor più rigorosamente i requisiti ed i criteri tecnici cui debbono adeguarsi gli impianti per rispondere ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso;
- l'articolo 9 individua per l'appunto detti requisiti e criteri tecnici;
- l'articolo 10 dispone contributi regionali favore di comuni per gli adempimenti in attuazione della legge;
- l'articolo 11 prevede le sanzioni applicabili in caso di mancata realizzazione dei nuovi impianti o adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni della legge;
- l'articolo 12 detta disposizioni relative all'adeguamento degli impianti esistenti;
- l'articolo 13 è la norma finanziaria;
- l'articolo 14 abroga la legge regionale n. 22/1997.

Seguono gli allegati A e B alla legge, con l'elenco degli osservatori professionali (A) e non professionali (B) esistenti. Gli allegati sono i medesimi della legge regionale n. 22/1997, con integrazione, nell'allegato B di ulteriori osservatori astronomici non professionali.

Per quanto riguarda l'iter istruttorio si ricorda che il progetto

di legge, licenziato dalla Settima commissione consiliare nella seduta del 2 dicembre 2008, con parere favorevole all'unanimità dei presenti, è stato riassegnato alla Commissione per supplemento di istruttoria, dal Consiglio regionale nella seduta n. 164 del 5 marzo 2009.

Nella fase di riesame da parte della Commissione sono stati sentiti il Sindaco del comune di Teolo e l'assessore all'ambiente del comune di Ponte nelle Alpi che hanno illustrato le esperienze dei propri comuni sull'argomento.

Il dato sicuramente più significativo emerso nel corso dell'incontro è riferito all'interesse non solo ambientale ma anche a quello economico. Gli accorgimenti tecnici adottati hanno consentito, infatti, notevoli risparmi dei consumi elettrici con conseguenti risparmi per i bilanci comunali.

Nel corso dell'istruttoria sono stati, in particolare, approfonditi e rivisti alcuni temi riguardanti l'articolo 9 - "Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna".

Il nuovo testo elaborato dalla Commissione si differenzia dal primo testo per quanto riguarda i seguenti contenuti:

- articolo 9, primo comma: è stata estesa la sola obbligatorietà di predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione verso l'alto anche agli impianti il cui progetto sia stato approvato all'entrata in vigore della legge, è stato, inoltre, eliminato l'obbligo di adeguamento entro quattro anni ai requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- articolo 9, quarto comma: per le tipologie di sorgente di luce ivi indicate è stata estesa la concessione di deroga a tutti i requisiti indicati al comma 2 del medesimo articolo. Alle lettere e), f), g) ed h) sono state ridefinite le descrizioni delle tipologie di sorgente di luce soggette a deroga, in particolare le originarie categorie contemplate alle lettere g) ed h) sono state riunite in un'unica tipologia alla lettera g);
- articolo 9, undicesimo comma: sono state meglio specificate le condizioni necessarie per favorire impianti ad alta efficienza;
- articolo 13, primo e secondo comma: è stata modificata la norma finanziaria prevedendo il reperimento di fondi nel bilancio regionale per l'attuazione della legge.

La Settima Commissione consiliare permanente, nella seduta del 23 aprile 2009, concluso l'esame dell'argomento indicato in oggetto, ha espresso all'unanimità (presenti e rappresentati i gruppi Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Liga Veneta - Lega Nord - Padania, Alleanza Nazionale e L'Ulivo - Partito Democratico Veneto) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale nel testo modificato dalla Commissione.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

"134. Beni paesaggistici.

1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all'articolo 142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:

"23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. *(abrogato)*

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice.

La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.351 a euro 17.405; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. *(abrogato)*. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.".

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 9, comma 5 della legge regionale n. 22/1997 è il seguente:

"Art. 9 - Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici.

5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a individuare, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonché la fascia di cui al comma 4; copia della documentazione cartografica è inviata ai Comuni interessati.".

4. Leggi regionali abrogate

L'art. 14 abroga la legge regionale 27 giugno 1997, n. 22.

5. Struttura di riferimento

Unità complessa tutela dell'atmosfera

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 18

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione"

1. All'articolo 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. A partire dall'anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell'articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata nell'anno precedente al bilancio regionale, derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell'articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è destinata allo sviluppo e al miglioramento dell'attività svolta dai servizi dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.".

2. Il comma 3, dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è sostituito dal seguente:

"3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2 bis alla Regione che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all'ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.".

Art. 3
Introduzione dell'articolo 13 bis nella legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione", di modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 13 bis
Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4 bis
Aziende ospedaliero-universitarie integrate.

1. In attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419" e successive modificazioni possono essere costituite Aziende ospedaliero-universitarie integrate.

2. Le modalità di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d'intesa previsti dal decreto legislativo n. 517 del 1999 e successive modificazioni; in particolare, le Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono formalmente costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali delle Aziende ospedaliere e dai rettori delle università, nonché alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che dà attuazione ai predetti protocolli. La Giunta regionale adotta e pubblica sul BUR il provvedimento attuativo entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei protocolli, decorso inutilmente tale termine le Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono automaticamente costituite.".

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è aggiunto il seguente comma:

"3 ter. Qualora in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 2, venga costituita l'Azienda ospedaliero-universitaria integrata, l'Azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione

giuridica di Azienda ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza, l'allegato B è automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.".".

2. In fase di prima applicazione, qualora siano stati già sottoscritti i protocolli attuativi di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 introdotto dalla presente legge, i novanta giorni per l'adozione e pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0110 "Prevenzione e protezione ambientale" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, la cui dotazione viene aumentata con le risorse introitate nell'upb di entrata E0045 "Altre sanzioni amministrative", ai sensi del comma 4, dell'articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 agosto 2009

Galan

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione"
Art. 2 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione"
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione"
Art. 4 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 agosto 2007, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sandro Sandri, ha adottato il disegno di legge con deliberazione14 ottobre 2008, n. 19/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 ottobre 2008, dove ha acquisito il n. 364 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 novembre 2008;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Claudio Rizzato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 luglio 2009, n. 9881.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

1. Oggetto della normativa e disciplina attuale.

La legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, avente ad oggetto "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione", stabilisce, tra l'altro, all'articolo 8, commi 1 e 2, delle specifiche disposizioni volte allo sviluppo e miglioramento delle attività di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei Servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei Servizi veterinari (SVET) dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende ULSS. Con tale normativa, nello specifico, il legislatore regionale ha inteso attribuire un terzo dell'introito derivante dalle sanzioni amministrative allo sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi medesimi, subordinando tale attribuzione al raggiungimento di obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, sulla base di criteri e parametri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Proposta di modifica integrativa.

Sulla base e in analogia a quanto sopra descritto, appare opportuno prevedere una procedura di attribuzione di finanziamenti derivanti da sanzioni finalizzati allo sviluppo e miglioramento dei servizi ARPAV deputati alla vigilanza e controllo in materia di campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.

A tal riguardo va ricordato che la vigente legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, avente ad oggetto "Tutela igienico sanitaria della

popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" prevede, all'articolo 8, una serie di ipotesi di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei titolari o legali rappresentanti di stazioni emittenti che non ottemperino a determinate prescrizioni amministrative, o pongano in essere delle condotte contrarie a disposizioni normative. Lo stesso articolo 8 della legge regionale in parola prevede che le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative siano delegate ai Comuni ove sono installati gli impianti emittenti, e che le spese per l'esercizio delle delega siano stabilite, forfettariamente, in misura pari al cinquanta per cento dell'importo delle sanzioni pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun Comune. La restante quota del cinquanta per cento viene versata al bilancio regionale dove è istituito, nello stato di previsione dell'entrata, il capitolo n. 7946 denominato "Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tutela igienico sanitaria dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

Sulla base di quanto citato e previsto dalla legge regionale n. 29/1993 appare congruo, in analogia con quanto stabilito dal vigente articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, prevedere la destinazione delle somme introitate al bilancio regionale a mente dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 29/1993, allo scopo dello sviluppo e miglioramento dei servizi ARPAV deputati alla vigilanza e controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazione e da elettrodotti.

L'attribuzione dei fondi in parola sarà effettuata subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri che verranno stabiliti dalla Giunta regionale.

Tale proposta è motivata dall'opportunità di favorire il miglioramento dei servizi di ARPAV incaricati della vigilanza e controllo dei campi elettromagnetici generati sia da impianti di teleradiocomunicazioni che da elettrodotti. Si tratta di una attività particolarmente delicata visto non solo l'alto numero di siti ove sono collocati attualmente sul territorio regionale gli impianti per le comunicazioni elettroniche (impianti radiobase per la telefonia cellulare, impianti radiofonici, impianti televisivi) e gli elettrodotti e relative cabine di trasformazione, ma anche la complessità di tali emittenti da un punto di vista tecnologico, considerato il continuo progredire della tecnica delle comunicazioni elettroniche, nell'ottica della tutela sanitaria della popolazione dall'esposizione alle radiazioni non ionizzanti generate dalle emittenti medesime.

3. Finalità del disegno di legge.

Con il disegno di legge in questione si intende sviluppare e migliorare i servizi di ARPAV che istituzionalmente svolgono l'attività di vigilanza e controllo nel delicato settore della vigilanza e controllo dei campi elettromagnetici generati dalle sorgenti di radiazioni non ionizzanti utilizzate nel settore delle comunicazioni elettroniche e nell'ambito di elettrodotti e relative cabine di trasformazione.

Lo strumento previsto per il raggiungimento di tale finalità consiste nell'attribuzione di specifiche risorse economiche parametrate al raggiungimento di determinati obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, sulla base di criteri che verranno stabiliti dalla Giunta regionale.

Le risorse economiche necessarie sono le somme introitate al bilancio regionale a seguito della riscossione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 29/1993.

La Quinta Commissione consiliare permanente ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 27 novembre 2008, approvandolo con modifiche, all'unanimità (favorevoli i gruppi Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Liga Veneta Lega Nord Padania, UDC, Veneto PPE; L'Ulivo - Partito Democratico Veneto) nel testo che segue.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.

1. A partire dall'anno 2007, un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell'attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

1 bis. A partire dall'anno 2008, un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" è destinato allo sviluppo di piani di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sanità pubblica, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. A partire dall'anno 2007, un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell'attività dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2 bis. A partire dall'anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell'articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata nell'anno precedente al bilancio regionale, derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell'articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è destinata allo sviluppo e al miglioramento dell'attività svolta dai servizi dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2 bis alla Regione che provvede ad

assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all'ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.

4. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 39 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002";
b) l'articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005".".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Strutture sanitarie e socio-sanitarie.

1. L'autorizzazione regionale relativa agli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili e quella relativa alle spese di investimento finalizzate a nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione di strutture sanitarie socio-sanitarie pubbliche, ad esclusione delle spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza sociale.

"1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.".

4. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 139 del 24 luglio 2009

Eventi meteorologici eccezionali del 18 luglio 2009 nei territori del Cadore, in Provincia di Belluno. Lr 11/2001 art. 106: Dichiarazione dello "Stato di crisi".
[Protezione civile e calamità naturali]

Il Presidente

Visto il rapporto Arpav per i giorni 17 e 18 luglio da cui si rileva la seguente situazione meteorica:

- L'anticiclone presente sulla penisola fino alla giornata di giovedì 16 si ritira lasciando spazio ad una rapida saccatura di bassa pressione, che transita da ovest a sud delle Alpi andando a costituire una formazione rapida di un ciclone chiuso. Il raffreddamento in quota è significativo. L'instabilità conseguente è notevole, complici anche le alte temperature e concentrazioni di umidità raggiunte nei giorni precedenti, sia in pianura che nelle valli. Dal mattino del giorno 17 si osservano temporali violenti e con celle molto ampie sulla Lombardia. Il nucleo depressionario si avvicina rapidamente al Veneto, e nelle ore centrali del pomeriggio iniziano a formarsi i primi temporali sulla pianura occidentale, si estendono fino alla pianura centrale e orientale, per poi estinguersi nelle ore serali allontanandosi verso il Friuli. Dopo questa prima ondata, e fenomeni di entità minore, ulteriore fenomenologia si sviluppa a partire dalle zone prealpine dalle ore 22 di venerdì, per interessare diffusamente la montagna con temporali intensi e diffusi, che si rigenerano per buona parte della nottata, con quantitativi più abbondanti sulle zone centrali e settentrionali della Provincia di Belluno.
- Si evidenzia la diffusa presenza di precipitazioni temporaneamente forti, con intensità per brevi intervalli di tempo paragonabile a quella di un nubifragio. Si nota che quasi tutti i valori significativi si riferiscono all'area Bellunese. I sistemi di rilevamento dalla stazione più prossima alla frana avvenuta nel Cadore (stazione Rovina bassa di Cancia) indica che al momento della frana (circa h 03.20 solari) si erano da poco verificati due rinforzi dell'intensità di precipitazione: 12 mm caduti in 5 minuti, circa un'ora e mezza prima della frana, e poco dopo ulteriori 20 mm in 30 minuti. Al momento della frana la cumulata complessiva dall'inizio dell'evento era di circa 49 mm.

Considerato che il Comune di Borca di Cadore, nella prime ore del 18 luglio 2009, è stato interessato da un fenomeno di colata detritica proveniente dal conoide posto a monte della frazione di Cancia. In particolare il materiale si accumula nella zona sottostante la forcella Salvella, alle pendici sud-occidentali del massiccio dell'Antelao, e in occasione di intense precipitazioni a carattere temporalesco viene fluidificato e mobilizzato riversandosi poi lungo un canalone verso lo stesso abitato di Cancia.

L'evento del 18 luglio è stato di notevoli dimensioni, per quantità di materiale mobilitato, e ha comportato il riempimento e sfondamento delle opere di difesa provvisorie, predisposte dal Genio civile nel 2000, con il successivo interessamento delle abitazioni sottostanti, causando due vittime.

Vista la nota n. 2789 e n. 2794 entrambi in data 18/07/20009 con cui il Comune di Borca di Cadore comunica:

- che le violente precipitazioni della notte del 18/07/09 hanno provocato il movimento di fanghi e ghiaie nell'invaso della frana di Cancia interessando l'abitato presente e provocando due vittime;
- che con le prime verifiche tecniche del personale della Regione, della Provincia, del Corpo Forestale dello Stato, della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco è stato evidenziato un incombente pericolo e rischio per l'abitato di Cancia con la conseguente necessità di disporre l'evacuazione degli immobili;
- che la situazione emergenziale richiede la dichiarazione di Stato di Crisi per il Comune di Borca di Cadore nonché l'attivazione dei conseguenti strumenti per la gestione dell'emergenza;
- che al fine di fronteggiare l'emergenza risulta necessario un finanziamento della somma di 25.000,00€ per i primi interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità degli abitanti di Cancia;

Vista, la nota n. 3411, in data 18/07/2009, del Comune di Calalzo di Cadore con la quale si segnala che le stesse precipitazioni sopra accennate hanno provocato l'esondazione del torrente Diassa, provocando gravi danni alla strada di collegamento tra la frazione Praciadelan e la Val d'Oten, pregiudicando completamente il suo utilizzo e causando, conseguentemente, forti disagi alla circolazione in quanto unica via di collegamento ai tre rifugi alpini presenti nel Comune, che risultano isolati.

Vista la nota n. 5334, in data 20/07/2009 con la quale il Comune di Valle di Cadore segnala, che a seguito delle medesime precipitazioni si sono verificati i seguenti effetti:

- il torrente Vallesina è stato interessato da una grossa colata di acqua e detriti che ha raggiunto la sommità degli argini, fino ad oltrepassare il margine superiore di alcune briglie, lambendo abitato e viabilità statale;
- il movimento franoso interessante la Chiesa Pievenale di S. Martino Vescovo ha subito una repentina accelerazione, tale da compromettere l'idonea staticità dell'edificio e interessante, altresì, l'alveo del torrente Boite;
- la strada comunale Valle - Costapiana è stata interessata da fenomeni erosivi sulla carreggiata, con compromissione della stabilità di alcuni muri di sostegno della stessa;
- per fronteggiare l'emergenza è necessaria l'adozione di specifici provvedimenti atti a garantire la sicurezza del territorio, del patrimonio e la pubblica incolumità dei cittadini.

Ritenuto necessario attivare gli organismi del Sistema regionale di Protezione Civile al fine di fronteggiare le situazioni di rischio causati dagli eventi sopra descritti, nonché, per reperire le risorse necessarie a fronteggiare adeguatamente l'emergenza;

Visto, l'art. 106, comma 1, lettera a), della medesima Lr 11/2001, con cui si dispone che al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, il Presidente può procedere alla dichiarazione dello Stato di crisi per calamità ovvero per eccezionali avversità atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per interventi di protezione civile;

Vista, anche la Lr 11/2001, art. 105, comma 1, con cui si stabilisce che per interventi urgenti, in caso di crisi determinata da eventi calamitosi, si provvede secondo le modalità della Lr 58/84 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che alle sopracitate richieste economiche si può far fronte con le risorse di cui al capitolo di bilancio regionale n. 100867 "Trasferimenti per azioni in materia di protezione civile a carico del fondo regionale di protezione civile…" per l'esercizio finanziario 2009 che offre sufficiente disponibilità, rinviando a successivo provvedimento della Struttura competente il relativo impegno di spesa;

Vista la Lr 58/84 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L 225/92;

Visto il Dlgs112/98;

Vista la Lr 11/04;

decreta

1. È dichiarato lo "Stato di crisi" per eccezionali avversità atmosferiche a seguito dell'evento verificatosi il giorno 18 luglio 2009 per il territorio del Cadore in Provincia di Belluno. Il presente atto, ai sensi della Lr 11/2001 art. 106, comma 1, lettera a) sostituisce il provvedimento di cui all'art. 2 della Lr 4/1997 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali" e costituisce declaratoria di evento eccezionale;

2. È riconosciuta l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema regionale di Protezione Civile, per garantire il coordinamento e l'assistenza agli Enti locali per gli interventi di soccorso e superamento dell'emergenza;

3. Vengono garantiti i benefici per il personale volontario attivato, come definito dalla Lr 11/2001, art. 106, comma 1, lettera d):

4. La Segreteria regionale dei Lavori Pubblici - Unità di progetto Protezione Civile - è autorizzata a ricorrere alle risorse di cui al "Fondo regionale di Protezione civile", nei limiti delle disponibilità di bilancio, al fine di:

a) consentire l'attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all'opera delle strutture periferiche regionali nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;
b) acquisire, con procedure d'urgenza, eventuali attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza;
c) consentire l'esecuzione di altri interventi di ripristino;
d) concorrere agli oneri sostenuti dalle amministrazioni locali per il superamento dell'emergenza;

5. Al fine di assicurare l'incolumità degli abitanti del Comune di Borca di Cadore (Bl) interessato dalla frana di Cancia, è assegnato un primo contributo di €. 25.000,00=, a valere sul capitolo di bilancio regionale n. 100867 ""Trasferimenti per azioni in materia di protezione civile a carico del fondo regionale di protezione civile…" - esercizio finanziario 2009 che offre sufficiente disponibilità;

6. È rinviata alla Segreteria regionale Lavori Pubblici - Unità di Progetto Protezione Civile l'adozione degli atti amministrativi conseguenti al presente provvedimento, compreso l'impegno di spesa di cui al precedente punto 5);

7. Si fa riserva di trasmettere, ai sensi della Lr 11/2001 art. 106, comma 1, lettera c), il presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di richiedere la dichiarazione di Stato di Emergenza.

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 140 del 27 luglio 2009

Approvazione dell'Accordo di Programma relativo ai lavori di riqualificazione ambientale dei Fontanili delle Fosse Calfura, Bora-Ladisa, Draga e Leona, in Comune di Povegliano Veronese. Importo complessivo € 485.000,00.
[Difesa del suolo]

Il Presidente

Premesso

- che l'art. 17 della Lr 14 gennaio 2003, n. 3 (legge finanziaria regionale per l'anno 2003) ha stanziato dei fondi destinati ad interventi sulla rete idrografica non principale, autorizzando la Giunta regionale a promuovere e sottoscrivere accordi di programma con gli Enti locali ed i Consorzi di Bonifica interessati;

- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 82/Cr del 10.07.2007 ha adottato il programma di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale, ripartendo i fondi di cui all'art. 17 della Lr 3/2003 destinati ad interventi su cui convergessero l'interesse e la partecipazione finanziaria di Enti locali;

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 2479 del 7.08.2007 ha approvato il programma di interventi suddetto e ha assunto l'impegno a cofinanziare le opere idrauliche suddette;

- che con il medesimo provvedimento, è stato altresì disposto che l'attuazione di ciascun intervento sarà subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi di programma tra Regione, Consorzio di Bonifica competente ed Enti locali che cofinanziano l'intervento medesimo;

- che, tra le opere per le quali è previsto il cofinanziamento regionale è inclusa quella relativa ai lavori di riqualificazione ambientale dei Fontanili delle Fosse Calfura, Bora-Ladisa, Draga e Leona, in Comune di Povegliano Veronese;

- che il Comune di Povegliano Veronese con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 27/05/2009 ha dichiarato la propria disponibilità a cofinanziare per l'importo indicato nella citata deliberazione di Giunta regionale n. 2479 del 7.08.2007 le opere di cui trattasi;

Visti

- L'Accordo di Programma sottoscritto il 21 aprile 2009 fra Regione del Veneto, il Comune di Povegliano Veronese e il Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione allegato e parte integrante del presente decreto, finalizzato a realizzare i lavori di riqualificazione ambientale dei Fontanili delle Fosse Calfura, Bora-Ladisa, Draga e Leona, in Comune di Povegliano Veronese;

- La nota del Comune di Povegliano Veronese che attesta che le opere in oggetto sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;

Viste
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
- Il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- La Lr 14 gennaio 2003, n. 3;

decreta

- È approvato, per le motivazioni esposte in premessa, e ad ogni effetto di legge, l'Accordo di Programma sottoscritto fra Regione del Veneto, il Comune di Povegliano Veronese e il Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione, allegato e parte integrante del presente decreto, finalizzato a realizzare i lavori di riqualificazione ambientale dei Fontanili delle Fosse Calfura, Bora-Ladisa, Draga e Leona, in Comune di Povegliano Veronese.

Giancarlo Galan

Allegato A

Lr 14.01.2003, n. 3 art. 17 annualità 2006
Accordo di programma
relativo ai lavori di riqualificazione ambientale
dei fontanili delle fosse Calfura, Bora - Ladisa, Draga
e Leona, in Comune di Povegliano Veronese.
Importo complessivo: € 485.000,00

L'anno 2009, il giorno 21 del mese di aprile tra le parti sottonominate:

Regione del Veneto, rappresentata dall'Assessore alle Politiche per l'Ambiente, Arch. Giancarlo Conta, nel seguito Regione;

Comune di Povegliano Veronese, rappresentato dal Sindaco Avv. Anna Maria Bigon, nel seguito Comune;

Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione, rappresentato dal Presidente, Leso p.a. Flavio, nel seguito Consorzio

Premesso
- che, la Regione Veneto, con deliberazione n. 82/Cr del 10.07.2007 ha adottato il programma di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale, ripartendo i fondi di cui all'art. 17 della Lr 3/2003 destinati ad interventi su cui convergessero l'interesse e la partecipazione finanziaria di Enti locali;
- che la Regione del Veneto con deliberazione n. 2479 del 7.08.2007, ha approvato il programma di interventi suddetto e ha assunto l'impegno a cofinanziare le opere idrauliche suddette;
- che, con il medesimo provvedimento, è stato altresì disposto che l'attuazione di ciascun intervento sarà subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi di programma tra Regione, Consorzio di Bonifica competente ed Enti locali che cofinanziano l'intervento medesimo;
- che tra le opere per le quali è previsto il cofinanziamento regionale è inclusa quella relativa ai lavori di riqualificazione ambientale dei fontanili delle fosse Calfura, Bora - Ladisa, Draga e Leona in Comune di Povegliano Veronese;
- che il Comune di Povegliano Veronese ha dichiarato la propria disponibilità a cofinanziare per l'importo indicato nella citata deliberazione di Giunta regionale n. 2479 del 7.08.2007 le opere di cui trattasi.

Quanto sopra premesso, tra le parti sopra indicate si conviene quanto segue:

1. Finalità.

Il presente accordo costituisce un atto di intesa fra le parti direttamente coinvolte alla soluzione delle problematiche afferenti gli interventi di riqualificazione ambientale dei fontanili delle fosse Calfura, Bora - Ladisa, Draga e Leona in Comune di Povegliano Veronese.

Scopo dell'accordo è quello di realizzare l'intervento previsto dal programma di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale, cofinanziato dalla Regione Veneto con i fondi di cui all'art. 17 della Lr 3/2003, dal Comune di Povegliano Veronese e dal Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione.

2. Individuazione degli interventi.

Per risolvere i gravi problemi di natura idraulica che affliggono l'area in questione, risulta necessario, come indicato nel programma suddetto, realizzare la sistemazione e la riqualificazione ambientale, a tutela e salvaguardia anche della risorsa idrica, dei fontanili della fossa Calfura, della fossa Bora-Ladisa, della fossa Draga, e della fossa Leona, in prossimità e compresi nell'area Sic IT3210008, in Comune di Povegliano Veronese.

3. Costi e copertura economica.

Per la realizzazione delle opere idrauliche in questione risulta necessaria una copertura finanziaria pari a 485.000,00 €=.

La copertura di tale spesa viene prevista sulla base del seguente schema:

Regione del Veneto	€	405.000,00
Comune di Povegliano	€	70.000,00
Consorzio di Bonifica	€	10.000,00

4. Progettazione delle opere.

Alla progettazione dei lavori in argomento provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalla normativa statale e regionale di riferimento.

Per le attività di cui sopra il Consorzio di Bonifica potrà avvalersi del proprio Ufficio Tecnico ovvero di servizi esterni, a tal fine saranno riconosciute al Consorzio le spese sostenute con le modalità di cui alla Lr 27/03, potranno essere riconosciute anche le spese per proprio personale purché adeguatamente rendicontate.

Il Consorzio provvederà, altresì, ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni eventualmente necessari.

Ciascuno dei soggetti sopra indicati provvederà, inoltre, a porre in essere ogni attività amministrativa connessa alle funzioni ad essi affidate.

5. Approvazione del progetto.

Il progetto sarà approvato, con le modalità indicate nei propri statuti, dal Consorzio e dal Comune.

Il progetto esecutivo dovrà quindi essere trasmesso alla Regione per l'approvazione che avverrà con decreto del Dirigente regionale della Difesa del Suolo e Protezione Civile.

6. Appalto e realizzazione dei lavori.

All'appalto e alla direzione dei lavori provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalla normativa statale e regionale di riferimento.

7. Nomina Collaudatore.

Alla nomina del Collaudatore, ove previsto dalla normativa vigente, provvederà la Regione del Veneto.

8. Modalità di pagamento.

Ai sensi della Lr 27/2003, i pagamenti saranno effettuati in corrispondenza alla redazione degli stati di avanzamento lavori. La Regione Veneto concorrerà al pagamento di ciascuna rata a favore del Consorzio di Bonifica per l'83,51% dell'importo maturato.

9. Durata dei lavori.

I lavori dovranno essere conclusi entro cinque anni dalla data del decreto di approvazione del progetto e conferma del contributo.

10. Disposizioni varie.

Con il presente accordo di programma le parti convengono, altresì:

- che le opere che verranno realizzate resteranno in consegna per la gestione e manutenzione al Consorzio di Bonifica secondo le vigenti norme in materia;
- che le varianti alle opere di progetto che eccedessero il limite del 20% di cui alla Lr 27/03 dovranno essere preventivamente concordate tra Regione, Comune e Consorzio;
- che le opere che verranno realizzate resteranno in consegna al Consorzio di Bonifica secondo le vigenti norme in materia.

11. Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma.

Per la vigilanza sull'esecuzione del presente atto, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 267/2000 comma 7, viene costituita una Commissione formata da un rappresentante di ciascun Ente e presieduta dal rappresentante della Regione.

Ove la Commissione accerti il mancato rispetto degli impegni assunti dai soggetti partecipanti con la sottoscrizione del presente accordo, provvederà a darne comunicazione tempestiva al Presidente della Regione del Veneto il quale potrà disporre la surroga nei confronti del/i soggetto/i indipendente/i, come previsto dall'art. 34 del Dlgs 267/2000 comma 2.

12. Pubblicazione.

Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bur ai sensi dell'art. 27 della L.142/1990.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Veneto
Per il Comune di Povegliano Veronese
Per il Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 141 del 28 luglio 2009

Tentativo obbligatorio di conciliazione avanti la Commissione provinciale di Conciliazione di Venezia proposto da Monterosso Alberto.

[Affari legali e contenzioso]

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 142 del 28 luglio 2009

Autorizzazione a costituirsi in giudizio in n. 3 ricorsi con sospensiva avanti il Tar Veneto proposti da Comune di Oppeano, Chemin Palma Pier Vittore e Comune di San Giovanni Lupatoto c/Regione Veneto ed altri per l'annullamento della deliberazione n. 995 del 21.4.2009 della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti.

[Affari legali e contenzioso]

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 143 del 28 luglio 2009

"Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Caorle" - Dlgs n. 182/2003 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" - art. 5. Rilascio dell'intesa regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Dlgs n. 182/2003.

[Ambiente e beni ambientali]

Il Presidente

Visto il Dlgs n. 182 del 24 giugno 2003 con il quale l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

Visto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del succitato Dlgs n. 182/2003, relativamente ai porti dello Stato in cui è competente l'Autorità portuale, la stessa Autorità è tenuta, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo, ad elaborare un Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

Visto che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo Dlgs n. 182/2003, nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, il Piano di cui sopra deve essere predisposto da quest'ultima ed adottato, d'intesa con la Regione competente, con ordinanza;

Visto il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Caorle predisposto dalla competente Autorità Marittima istituita presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle ed anticipato via e-mail - nella versione definitiva - agli Uffici della Direzione Tutela Ambiente in data 23 luglio 2009;

Vista la relazione istruttoria predisposta dagli Uffici della competente Direzione Tutela Ambiente, che si allega al presente decreto (Allegato A) e dalla quale risulta che il suddetto Piano risulta in linea generale conforme a quanto previsto dal Dlgs n. 182/2003 ed alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti, nonché alla pianificazione regionale di settore;

Considerato che, sulla base degli esiti della relazione istruttoria di cui sopra, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell'intesa prevista dal comma 4 dell'art. 5 del suddetto Dlgs n. 182/2003 sul Piano di cui trattasi, fatta salva la necessità di predisporre, ai sensi della Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006, un apposito studio di incidenza ambientale relativamente alle aree Sic/Zps interessate dalle operazioni previste dal medesimo Piano, nonché fatto salvo il rispetto delle prescrizioni riportate nelle conclusioni della relazione;

Vista la nota n. 13973/UL del 16.06.2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Ufficio Legislativo in materia di Valutazione di INCidenza Ambientale (Vinca);

Viste le direttive comunitarie 92/43/Cee, 2000/59/CE e 2001/42/CE;

Visto il Dpr n. 357/1997;

Vista la Lr 21 gennaio 2000, n. 3;

Visto il Dlgs 24 giugno 2003, n. 182 e smi;

Visto il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modifiche;

Viste le DDgr n. 192/2006, 740/2006, 3262/2006, 3173/2006 e 3752/2006;

decreta

1. Di prendere atto dell'apposita relazione istruttoria predisposta dagli Uffici della competente Direzione Tutela Ambiente, che si allega al presente decreto (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di prendere atto che il Piano di cui trattasi risulta in linea generale conforme a quanto previsto dal D.lgs n. 182/2003 ed alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti, nonché alla pianificazione regionale di settore;

3. Di rilasciare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Dlgs n. 182/2003 l'intesa regionale sul Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Caorle - predisposto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, anticipato via e-mail - nella versione definitiva - agli Uffici della Direzione Tutela Ambiente in data 23 luglio 2009 - fatta salva la necessità di predisporre, ai sensi della Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006, un apposito studio di incidenza ambientale relativamente alle aree Sic/Zps interessate dalle operazioni previste dal medesimo Piano, nonché fatto salvo il rispetto delle prescrizioni riportate nelle conclusioni della succitata relazione istruttoria predisposta dagli Uffici della competente Direzione Tutela Ambiente ed allegata al presente decreto (Allegato A);

4. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, alla Provincia di Venezia, ai Comuni di Caorle, Eraclea, San Michele al Tagliamento e San Stino di Livenza ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Giancarlo Galan

Allegato A

Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi
e dei residui del carico del porto di Caorle
Dlgs 24 giugno 2003, n. 182 - art. 5

Relazione istruttoria

Premessa

Con il Dlgs n. 182 del 24 giugno 2003 l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Obiettivo del decreto è ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 182/2003, relativamente ai porti dello Stato in cui è competente l'Autorità portuale, la stessa Autorità è tenuta, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo, ad elaborare un Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

L'Autorità portuale è tenuta altresì a dare immediata comunicazione del Piano alla Regione competente per territorio che valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/97 (abrogato dall'art. 264, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 152/2006 e sostituito nel merito dall'art. 199 del medesimo decreto legislativo).

Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta.

I Piani di cui trattasi devono essere predisposti sulla base delle prescrizioni contenute nell'allegato I al citato Dlgs n. 182/2003 e devono comprendere, tra l'altro, le seguenti tematiche:

- la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;
- la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;
- la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta;
- l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti esistenti e di quelli nuovi previsti dal Piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee;
- la stima di massima dei costi degli impianti e la descrizione del sistema delle tariffe.

Nella Regione del Veneto è stata istituita una sola Autorità Portuale - quella di Venezia - e sono altresì presenti tre Autorità Marittime istituite presso la Capitaneria di Porto di Chioggia e presso gli Uffici circondariali marittimi di Caorle e di Jesolo.

In data 22 aprile 2008 l'Ufficio circondariale marittimo di Caorle ha trasmesso alla Regione del Veneto - Direzione Tutela Ambiente il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico" relativo al proprio ambito di giurisdizione, acquisito agli atti della Direzione Tutela Ambiente con protocollo n. 228611/57.01 del 30 aprile 2008.

Precedentemente si erano svolti due incontri di coordinamento, in data 13 ottobre 2005 e 26 gennaio 2006, convocati dalla Direzione Tutela Ambiente e finalizzati ad approfondire alcuni aspetti specifici dei piani di cui trattasi, alla quale partecipavano, tra gli altri, rappresentanti dell'Autorità Marittima di Caorle.

Relativamente ai Piani previsti dall'art. 5 del Dlgs n. 59/2005, i competenti Uffici della Direzione Tutela Ambiente hanno nel frattempo ritenuto di effettuare alcuni approfondi-

menti relativamente agli eventuali adempimenti da ottemperare ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza ambientale sui siti della rete Natura 2000.

A tal proposito, con nota n. 560900/45.06 del 2 ottobre 2006, la Direzione Valutazione progetti e investimenti, in risposta all'apposito quesito avanzato dalla Direzione Tutela Ambiente, ha evidenziato che la direttiva 2001/42/CE distingue tra piani e/o programmi che necessariamente sono da sottoporre a Vas e quelli che, invece, a discrezione dell'Amministrazione sono sottoposti a Vas in quanto possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Richiamando, inoltre, quanto contenuto nelle linee guida per le Vas, adottate dalla Giunta regionale con Dgr n. 2988 del 1 ottobre 2004 - ovvero che in ogni caso il criterio per l'applicazione della direttiva è "la questione se il piano o programma potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente", la citata nota n. 560900/45.06 del 2 ottobre 2006 conclude che si rende necessario un esame preliminare dei piani di cui trattasi per verificare se gli stessi determinino tali effetti significativi.

Sulla base di quanto sopra, nel caso dei Piani elaborati dall'Autorità Portuale di Venezia e dall'Autorità Marittima di Chioggia, gli stessi sono stati sottoposti all'esame della competente Commissione regionale Vas - istituita con Dgr n. 3752/2006 - che rispettivamente con parere n. 2 del 15 febbraio 2007 e n. 95 del 18 dicembre 2007 ha ritenuto di non assoggettarli alle procedure Vas sulla base di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE e per il fatto che la loro attuazione non produce effetti significativi sull'ambiente.

Al contrario, sia sulla base delle considerazioni espresse dalla Commissione regionale Vas nel corso dell'esame dei succitati Piani dell'Autorità Portuale di Venezia e dell'Autorità Marittima di Chioggia, sia sulla base degli approfondimenti fatti con la competente Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, è emersa la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006 per i Sic/Zps eventualmente interessati dalle operazioni previste dai medesimi Piani mediante la predisposizione di uno specifico studio di incidenza ambientale.

La richiesta dello studio di cui sopra è stata poi formalizzata con nota del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 309182/57.01 del 12 giugno 2008 che faceva seguito ad uno specifico incontro sull'argomento tenutosi con le Autorità Marittime in data 13 maggio 2008.

Successivamente, in data 21 maggio 2009, è stato effettuato un ulteriore incontro di approfondimento presso gli Uffici regionali, a seguito del quale - con nota n. 291110/57.01 del 27 maggio 2009 - l'Autorità Marittima di Caorle è stata invitata, tra l'altro, a trasmettere quanto prima agli Uffici regionali una versione aggiornata del Piano di propria competenza - già trasmesso in data 22 aprile 2008 - tenuto conto di alcune osservazioni istruttorie.

In data 23 luglio 2009, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle ha anticipato via e-mail il Piano di competenza aggiornato sulla base di quanto emerso nella succitata riunione, nonché apposita comunicazione con la quale si dichiara che il medesimo Piano, analogamente ai Piani redatti dalle Autorità Marittime di Chioggia e di Jesolo, può essere escluso dalle procedure di Vas, in ragione dei seguenti specifici motivi:

1. tipologia del traffico, caratterizzato prevalentemente da unità da pesca professionale e da diporto peraltro con rilevanza stagionale e quindi non assimilabile a categorie di porti commerciali nel senso proprio del termine, ove cioè vi è traffico merci mercantile;
2. particolarità degli accosti e dei punti di approdo, ai quali si accede da foci fluviali non attrezzate e non costituiti da aree banchinate insistenti sul demanio marittimo ma caratterizzati soprattutto da darsene gestite da soggetti privati in concessione e non o dalle Amministrazioni locali che, in alcuni casi, le affidano a soggetti terzi;
3. limitato quantitativo e tipologia di rifiuti prodotti che, dall'esame complessivo effettuato, non determina l'esigenza di implementare strutture ricettive quali "impianti di raccolta".

Pertanto si evidenzia - che sulla base di quanto argomentato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle nella succitata comunicazione - si ritiene ragionevole ritenere che, in analogia quanto puntualmente valutato relativamente ai Piani dell'Autorità Portuale di Venezia e dell'Autorità Marittima di Chioggia, anche il Piano relativo all'ambito portuale di Caorle possa essere escluso dalle procedure di valutazione ambientale strategica.

Data la specificità della costa veneta ed, in particolare, dell'ambito lagunare si ritiene invece di confermare la necessità della predisposizione di un apposito studio di incidenza ambientale sui siti della rete Natura 2000 prossimi all'area portuale, studio che, a tutt'oggi, non risulta ancora pervenuto agli atti della Direzione Tutela Ambiente.

A tal proposito si evidenzia che con nota n. 13973/UL del 16.06.2009 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Ufficio Legislativo ha comunicato di ritenere che la predisposizione dello studio previsto dal comma 2 dell'art. 5 del Dpr n. 357/1997 (ossia lo studio di incidenza ambientale) - nei casi previsti dall'art. 5, comma 4 del Dlgs n. 182/2003 - costituisca una competenza devoluta alla Regione.

Struttura del piano

Il Piano predisposto dall'Autorità Marittima di Caorle si compone dei seguenti cinque capitoli:

- Capitolo 1 - Introduzione;
- Capitolo 2 - Lo stato di fatto;
- Capitolo 3 - Organizzazione del Servizio (di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi);
- Capitolo 4 - Stima dei costi relativi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e descrizione del sistema tariffario;
- Capitolo 5 - Gestione del piano, scambio di informazioni e procedure consultative.

Scopo del piano ed ambito territoriale di riferimento

L'obiettivo primario del Piano è quello di ridurre gli scarichi in mare, in particolari quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano nel porto, cercando di prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino e migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta.

Tra gli obiettivi specifici che l'Autorità Marittima di Caorle si prefigge con l'attuazione del Piano rientrano tra gli altri:

1. fornitura di un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani e speciali di ogni genere e tipo sia solidi che liquidi: ritiro, sterilizzazione ove prevista, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare;

2. organizzazione di un sevizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;
3. attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, in accordo agli obiettivi indicati dalla pianificazione di settore vigente;
4. approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio.

L'ambito territoriale di riferimento è quello ricadente sotto la giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, che risulta individuato dai seguenti approdi nei diversi territori comunali interessati:

1. In Comune di Caorle:
- Darsena Marina 4 di Porto Santa Margherita situata sulla sponda occidentale del Fiume Livenza, circa 400 m dalla foce, avente una disponibilità di n. 414 posti barca per unità da diporto, di cui 40 in transito, che si riducono del 30% circa nel periodo invernale;
- Darsena dell'Orologio situata nel Canale omonimo confluente nel Fiume Livenza, avente una disponibilità di circa n. 451 posti barca per unità da diporto di cui 40 in transito, che si riducono del 30% circa nel periodo invernale;
- Porto peschereccio situato al centro del paese nella parte finale del Canale dell'Orologio, nel quale ormeggiano n. 58 unità da pesca;
- Località Sansonessa raggiungibile proseguendo all'interno del Fiume Livenza, nel quale ormeggiano circa n. 25 unità da pesca;
- Porto Falconera, approdo turistico, situato nell'ultimo tratto del Fiume Lemene, nel quale stazionano n. 7 unità da pesca ed ha una disponibilità di circa n. 35 posti barca per unità da diporto, che si riducono del 75% nel periodo invernale.

2. In Comune di Eraclea:
- Località Eraclea Mare: si tratta della riviera della città di Eraclea ove, in prossimità della Laguna del Mort è situato un approdo turistico in concessione denominato Mariclea Club, con una disponibilità di circa n. 190 posti barca per unità da diporto, di cui 20 in transito, che si riducono del 20% circa nel periodo invernale;
- Località Brian: Il borgo di Brian si trova nel territorio della bonifica caprulana, nel punto in cui la Livenza Morta, che arriva da nord, confluisce nel canale Largon, che corre parallelo al mare. In prossimità della Porta Brian (porta "Vinciana") - una grande chiusa che serve ad impedire all'acqua salmastra di mescolarsi a quella dolce durante i periodi di siccità in cui l'acqua della Livenza Morta viene pescata per irrigare i campi creati con la bonifica - è situato un porticciolo turistico in concessione, il quale ha una disponibilità di circa n. 45 posti barca per unità da diporto;
- Località Torre di Fino: si trova all'incrocio del canale Ongaro con il canale Revedoli, lungo il corso del predetto canale si incontra un porticciolo turistico in concessione, il quale ha una disponibilità di circa n. 55 posti barca per unità da diporto di lunghezza da 4 a 18 metri.

3. In Comune di San Michele al Tagliamento:
- Località Bibione: lungo il canale dei Lovi sulla sponda orientale a circa 600 metri dall'imboccatura di porto Baseleghe, è situata una darsena turistica di cui prende il nome dell'omonima Laguna, in concessione, avente disponibilità di circa n. 400 posti barca, per unità da diporto di lunghezza da 4 a 18 metri, di cui 20 in transito, che si riducono del 60% circa nel periodo invernale.

4. In Comune di San Stino di Livenza:
- Località La Salute di Livenza: sulla sponda orientale del Fiume Livenza è situato un porticciolo turistico con una disponibilità di circa n. 40 posti barca per unità da diporto di lunghezza da 4 a 12 metri, che si riducono del 75% circa nel periodo invernale.

La particolare orografia del territorio ricadente sotto il Circondario Marittimo di Caorle, caratterizzata dalla presenza di bassi fondali e foci dei fiumi di modeste dimensioni, ha creato una naturale selezione del tipo di traffico che può usufruire delle strutture ricettive (porti e darsene) al punto che il traffico di tipo mercantile è del tutto inesistente.

Pertanto le tipologie di unità che insistono lungo il litorale di giurisdizione sono, allo stato attuale, così distribuite:
- Nr. 40 unità da pesca aventi stazza media di circa 12,10 Tsl, con sistema di pesca a strascico stazionati presso il porto peschereccio del Comune di Caorle;
- Nr. 18 unità da pesca aventi stazza media di circa 3,88 Tsl, con sistema di pesca - attrezzi da posta - stazionati presso il porto peschereccio del Comune di Caorle;
- Nr. 25 unità da pesca aventi stazza media di 9,60 Tsl, con sistema di pesca a draga idraulica (turbo soffiante) stazionati presso la località Sansonessa del Comune di Caorle;
- Nr. 7 unità da pesca aventi stazza media di 3,23 Tsl, con sistema da pesca - attrezzi da posta - stazionati presso porto Falconera del Comune di Caorle;
- Nr. 1590 unità da diporto di cui n. 827 di lunghezza fino a 10 metri, il restante di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri dislocate presso le darsene;
- Nr. 4 unità da passeggeri con servizio non di linea operanti ordinariamente nel periodo estivo e stazionati n. 2 presso porto peschereccio di Caorle, n. 1 presso porto Falconera di Caorle e n. 1 in prossimità della foce del Fiume Livenza.

Tipologia, quantitativi e dei rifiuti prodotti

Per quanto riguarda la tipologia e quantità di rifiuti prodotti generalmente da navi da pesca e diporto in tutto il Circondario Marittimo di Caorle, il Piano riporta il seguente prospetto riepilogativo dei quantitativi medi annuali calcolati con riferimento ai dati del triennio 2006, 2007 e 2008, così come comunicati dalle ditte che si occupano della raccolta, del trasporto, del recupero o smaltimento degli stessi rifiuti:

Rifiuti e residui del carico oleosi comprese le acque di sentina

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	Kg. 16500
Altre emulsioni	Kg. 14500

Rifiuti assimilabili agli urbani

Carta e cartone	Kg. 2100
Metallo	Kg. 2000
Rifiuti urbani misti (non differenziati)	Kg. 20000
Imballaggi in materiale misto	Kg. 16000

Rifiuti speciali particolari

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Kg. 1400
Filtri dell'olio	Kg. 2100
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Kg. 10500

Con riferimento al tipo di unità navali, la produzione di rifiuti risulta così articolata, sempre con riferimento ai quantitativi medi annuali calcolati con riferimento ai dati del triennio di riferimento:

Unità di pesca:

Pesca	Batterie esauste al piombo (n. in un quadriennio)	Oli esausti (kg)	Emulsioni oleose (kg)	Garbage e materiale marinaresco (Kg)	Filtri (Kg)	Rifiuti speciali - contenitori vernici - (Kg)
	180	6480	108000	900	324	180

Unità da riporto

Diporto	Batterie esauste al piombo (n. in un quadriennio)	Oli esausti (kg)	Garbage e materiale marinaresco (Kg)	Filtri (Kg)	Rifiuti speciali - contenitori vernici - (Kg)
	16	110	85	15	86

Unità passeggeri

Passeggeri	Batterie esauste al piombo (n. in un quadriennio)	Oli esausti (kg)	Emulsioni oleose (kg)	Garbage e materiale marinaresco (Kg)	Filtri (Kg)	Rifiuti speciali - contenitori vernici - (Kg)
	6	340	1400	60	12	36

Pertanto, la gran parte dei rifiuti prodotti nell'ambito territoriale del Porto di Caorle sono dovuti al naviglio da pesca e a quello da diporto.

Organizzazione del servizio di gestione rifiuti e procedure di raccolta

Il servizio di raccolta viene suddiviso a seconda delle diverse tipologie di rifiuto, come di seguito specificato:

- rifiuti garbage (rifiuti assimilabili agli urbani, alimentari e altri, non pericolosi):

Carta e cartone
Imballaggi in materiali misti
Vetro
Plastica
Metallo
Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa (Food waste)
Olii e grassi commestibili (Vegetable oil waste)
Rifiuti urbani non differenziati
Abbigliamento

Per quanto riguarda la raccolta dei suddetti rifiuti, le unità navali devono procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo e conferirli, opportunamente confezionati, presso gli idonei cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, posizionati in prossimità degli approdi o in ambito portuale, come di seguito specificato:

Localizzazione Comune di Caorle	Tipologia rifiuti	Num.	Descrizione
Porto Peschereccio Strada Riva dei Bragozzi	Rifiuti urbani	4	Cass. a carico laterale lt. 2400
	Rifiuti urbani	2	Bidoni da lt. 240
	Carta	2	Cass. a carico laterale lt. 2400
	Vetro/Plastica	2	Cass. a carico laterale lt. 2400
Porto Peschereccio Strada Nuova	Rifiuti urbani	6	Cass. a carico laterale lt. 2400
	Rifiuti urbani	3	Bidoni da lt. 240
	Carta	1	Cass. a carico laterale lt. 2400
	Vetro/Plastica	1	Cass. a carico laterale lt. 2400
Località Sansonessa	Rifiuti urbani	3	Cass. a carico laterale lt. 2400
	Rifiuti urbani	1	Bidoni da lt. 240
	Carta	1	Cass. a carico laterale lt. 2400
	Vetro/Plastica	1	Cass. a carico laterale lt. 2400
Porto Falconera	Rifiuti urbani	4	Cass. a carico laterale lt. 2400
	Rifiuti urbani	2	Bidoni da lt. 240
	Carta	1	Cass. a carico laterale lt. 2400
	Vetro/Plastica	1	Cass. a carico laterale lt. 2400

Localizzazione comune S. Stino di Livenza	Tipologia rifiuti	Num.	Descrizione
Località La Salute di Livenza margine Fiume Livenza Strada L. Ariosto	Rifiuti urbani	2	Bidoni da lt. 240
	Carta	1	Bidoni da lt. 240
	Vetro/Plastica	1	Bidoni da lt. 240

- rifiuti speciali pericolosi e non:

Tipologie rifiuti	Pericoloso/ non pericoloso
Imballaggi contenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze	Rifiuto pericoloso
Imballaggi metallici contenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	Rifiuto pericoloso
batterie al piombo	Rifiuto pericoloso
Batterie al Nichel-Cadmio	Rifiuto pericoloso
Batterie contenenti mercurio	Rifiuto pericoloso
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	Rifiuto non pericoloso
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Rifiuto pericoloso
Medicinali citotossici e citostatici	Rifiuto pericoloso
batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Rifiuto pericoloso
Rifiuti oil	
Scarti di oli minerali per motori, ingranaggi per lubrificazioni clorurati	Rifiuto pericoloso
Scarti di oli minerali per motori, ingranaggi per lubrificazioni non clorurati	Rifiuto pericoloso
Altri oli di sentina della navigazione	Rifiuto pericoloso
Oli prodotti dalla separazione olio acqua (OIL SLUDGE)	Rifiuto pericoloso
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Rifiuto pericoloso
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	Rifiuto pericoloso
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	Rifiuto pericoloso
Soluzioni di sviluppo a base di solventi	Rifiuto pericoloso

Per il ritiro di rifiuti speciali pericolosi e non, gli stessi sono oggetto di prelievo da parte di Ditta specializzata nel settore a seguito di chiamata da parte della cooperativa di pesca di appartenenza dell'unità che li produce.

Nel caso di rifiuti liquidi, il servizio per il trasbordo si svolge utilizzando un autocarro con cisterna, munita di bacino di contenimento settato per ogni tipologia di rifiuto pericoloso; i liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dai mezzi della Ditta concessionaria, secondo le seguenti modalità:

- Quando i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori della Ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna. Una volta che la cisterna si è riempita, gli operatori addetti al controllo del livello del liquido nella cisterna fanno interrompere le operazioni di pompaggio a bordo della nave, riconsegnano la/e manichette e chiudono il bocchettone della cisterna.
- Quando i liquidi sono pompati dai mezzi della Ditta concessionaria, l'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave. L'operatore dovrà stendere la/e manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettone della cisterna, accendere la motopompa, controllare le operazioni di carico e una volta riempita la cisterna spegnere la motopompa e togliere la/e manichetta/e dal bocchettone.

Le cisterne/contenitori/serbatoi devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento; tali sistemi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% e devono essere dotati di dispositivi anti-traboccamento o di tubazioni di troppo pieno. Devono inoltre prevedere indicatori di livello e sfiati captati ed abbattuti da un idoneo sistema di abbattimento.

Valutazione del fabbisogno di impianti portuali

In considerazione del limitato quantitativo e delle tipologie dei rifiuti prodotto, del volume e delle tipologie del naviglio e del traffico che si svolgono nell'ambito della Giurisdizione Marittima di Caorle, gli estensori del Piano dichiarano di non ritenere necessaria l'implementazione di nuovi impianti di raccolta e di smaltimento rifiuti.

Nel Piano viene specificato che tali considerazioni sono naturalmente suscettibili di nuove valutazioni nel caso in cui dovessero nel tempo variare le condizioni oggettive attuali.

Stima di massima dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti

Nel Piano viene fornita una stima di massima dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti basata sulle indicazioni fornite dalle diverse ditte/società che operano nell'ambito portuale.

A tal proposito si precisa che tali costi potranno essere rivisti nel momento in cui il servizio verrà affidato in concessione alla Ditta vincitrice della prevista gara ad evidenza pubblica, da espletare successivamente all'approvazione del Piano.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa degli oneri annui di attuazione del Piano, come elaborata dall'Ufficio circondariale Marittimo di Caorle:

A)	Costi di gestione del Piano (al netto di IVA)	92.237,00
B)	Costi di gestione dei servizi a chiamata	/
C)	Costi di smaltimento/trattamento rifiuti (al netto di IVA)	75.560,00
	Totale	167.797,00

Nei costi di cui alla voce A) sono compresi, tra gli altri, i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti e le spese generali ed amministrative legate all'organizzazione del servizio.

La stima dei costi di cui alla voce B) viene posta pari a zero in quanto viene precisato che i servizi a chiamata devono considerarsi rari e/o occasionali nella realtà del Porto di Caorle e che, pertanto, gli stessi sono in linea generale a totale carico delle unità navali che avessero la necessità di attivarli.

Descrizione del sistema tariffario

Il Piano richiama i criteri generali previsti dall'art. 8 del Dlgs n. 182/2003 e dall'Allegato IV al medesimo dispositivo.

Viene poi precisato che, poiché nelle aree di interesse non hanno mai attraccato navi mercantili, né si presume che per il prossimo futuro possa essere istituito e/o consentito tale tipo di traffico navale, non sono state all'attualità predisposte

e/o considerate particolari pianificazioni/programmazioni e/o criteri generali per l'applicazione delle tariffe relative alle predette unità navali, anche per la contestuale assenza di previsione nel Piano, di una nuova e/o futura implementazione di "impianti di raccolta" specifici per i rifiuti prodotti dal naviglio in questione.

Per quanto riguarda invece le unità da pesca, da diporto e del naviglio minore viene previsto di strutturare il piano tariffario con tariffe standard, non correlate alla quantità di rifiuti, determinate in modo che il 40% del ricavo complessivo venga attribuito alle unità da pesca ed al naviglio minore ed il restante 60% alle unità da diporto.

Si prevede che tale ripartizione potrà essere oggetto di rivisitazione dopo il primo anno di monitoraggio.

È prevista inoltre una diversificazione delle tariffe da attribuire alle unità da pesca ed al naviglio minore in funzione dei seguenti parametri: a) lunghezza fuori tutto dell'unità (che peserà per il 25%); b) potenza in cavalli (Hp) del motore (che peserà per il 50%); c) numero membri dell'equipaggio (che peserà per il 25%).

Per quanto riguarda le unità da diporto, la diversificazione della tariffa verrà invece effettuata sulla base della sola lunghezza fuori tutto dell'unità.

Gestione del piano, scambio di informazioni e procedure consultative

Il Piano prevede che, a seguito della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti, verranno individuati uno o più funzionari qualificati della società vincitrice sotto la vigilanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle in qualità di responsabili della gestione del Piano.

Il Piano evidenzia a questo punto i compiti del gestore del servizio di raccolta rifiuti ed in particolare i seguenti:

1. Documentare il conferimento rilasciando al soggetto conferitore di rifiuti una ricevuta di certificazione del conferimento stesso. Il documento dovrà essere redatto in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta da parte del gestore ed una deve essere consegnata al soggetto che conferisce; inoltre ciascuna copia dovrà essere datata e firmata congiuntamente dal soggetto conferitore e dal gestore o dal suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti.
   Il documento di conferimento dovrà riportare le seguenti informazioni:
   - Dati identificativi del produttore dei rifiuti
   - Quantità conferita
   - Ora e data di conferimento

   Tale documento sostituisce, nel solo caso della movimentazione all'interno dell'area portuale, il formulario previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Consegnare a chi effettua il conferimento il modulo per la segnalazione dei disservizi e delle inadeguatezze (che viene allegato al Piano);
3. Predisporre, in tutti gli altri casi dove non si configura la movimentazione all'interno dell'area portuale, il documento di accompagnamento dei rifiuti (formulario di identificazione), secondo le modalità ed i termini previsti dalla vigente normativa di settore;
4. Provvedere agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale (Mud), ed alla tenuta dei registri previsti dalla vigente normativa di settore;
5. Distribuire materiale informativo sull'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale. A tal proposito dovrà essere predisposto un "documento informativo" che contenga:
   a) una sintesi dell'organizzazione sulla gestione dei rifiuti portuali;
   b) una descrizione sintetica dei servizi portuali di gestione rifiuti garantiti;
   c) l'indicazione dei punti di contatto per usufruire del servizio;
   d) le modalità di conferimento;
   e) l'indicazione delle tariffe.

L'elaborazione, la verifica e l'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico sono effettuati previa consultazione della Autorità Marittima con le parti interessate individuate ai sensi del Dlgs n.182/2003.

Le riunioni saranno indette su proposta dell'Autorità Marittima ovvero delle parti interessate.

Descrizione modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e conferiti

Le informazioni relative alle tipologie ed ai quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi sono registrate:

- Nel modulo di notifica di cui all'art. 6, comma 1, del Dlgs n. 182/2003 trasmesso dal Comandante della nave all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle;
- Nel "documento di conferimento" consegnato dal gestore del servizio e compilato dal Comandante della nave all'atto del conferimento;
- Nelle ricevute dei rifiuti raccolti dalle navi ("Memorandum" - "Service Note" - "Registro rifiuti conferiti");
- Nei formulari, registri di carico/scarico e Mud, compilati dal gestore del servizio di raccolta in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- Nel Resoconto trimestrale consegnato al termine di ogni trimestre dal gestore del servizio di raccolta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Il modulo di notifica, utilizzato dalle navi in arrivo, comprende le seguenti informazioni:

- i quantitativi di rifiuti e di residui del carico che intendono conferire;
- i quantitativi di rifiuti e di residui del carico che intendono trattenere a bordo e, conseguentemente, la quantità di rifiuti che intendono conferire presso il successivo porto di scalo;
- la quantità di rifiuti che saranno prodotti tra la notifica e il successivo porto di scalo (solo se la nave intende avvalersi della possibilità di conferire tutti i rifiuti al successivo porto di scalo).

Tali documenti consentono di effettuare, in via preventiva, la quantificazione giornaliera dei rifiuti e dei residui del carico che le navi intendono conferire presso il Porto di Caorle.

I dati provenienti dalle Notifiche non comprendono quelli relativi ai rifiuti prodotti da pescherecci e da imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, che non sono soggetti all'obbligo di notifica.

I moduli "Service note" e "Memorandum" sono documenti interni del gestore del servizio di raccolta, il cui scopo è quello di documentare il servizio anche ai fini della corretta imputazione dei costi per l'utenza.

Il "registro" è invece un documento a disposizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo ove il gestore vi deve registrare, per ciascuna nave che conferisca rifiuti: il nome della nave, la data e l'ora di inizio/fine attività presso la nave, la tipologia e la quantità dei rifiuti conferiti.

Il resoconto trimestrale di cui sopra deve comprende informazioni sulla tipologia, sulle quantità e sulle caratteristiche qualitative (effettuata mediante analisi merceologiche su campioni di rifiuti) dei rifiuti raccolti nel corso del trimestre di riferimento; le informazioni devono essere rese per ciascuna tipologia di traffico (passeggeri, commerciale, industriale).

I dati così forniti all'Autorità Marittima sono custoditi e rielaborati su base annua ai fini dell'efficienza e dell'efficacia del Piano di Gestione dei rifiuti.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico predisposto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle risulta in linea generale conforme a quanto previsto dal Dlgs n. 182/2003 ed alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti, nonché alla pianificazione regionale di settore.

In conclusione, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell'intesa prevista dal comma 4 dell'art. 5 del suddetto Dlgs n. 182/2003 sul Piano di cui trattasi, fatta salva la necessità di predisporre, ai sensi della Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006, un apposito studio di incidenza ambientale relativamente alle aree Sic/Zps interessate dalle operazioni previste dal medesimo Piano, nonché fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Caorle dovrà essere aggiornato, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Dlgs n. 182/2003, almeno ogni tre anni - a partire dalla data di emanazione dell'ordinanza di cui al medesimo articolo 5, comma 4 del decreto - e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto o quando se ne ravvisi la necessità;
2. Qualora nel corso dell'attuazione del Piano emerga la necessità di realizzare nuovi impianti portuali di gestione dei rifiuti, la proposta di aggiornamento del medesimo dovrà essere trasmessa ai competenti Uffici regionali, corredata dalla necessaria documentazione tecnica, anche al fine di sottoporre la stessa alle procedure di valutazione ambientale strategica disciplinate dalla parte II del Dlgs n. 152/2006;
3. Al termine delle concessioni in essere relative ai servizi portuali di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la nuova gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei medesimi servizi dovrà essere indetta in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente;
4. A seguito della gara di cui al punto precedente, dovranno essere determinate le tariffe previste dagli art. 8 e 10 del Dlgs n. 182/2003 in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato IV al medesimo decreto legislativo;
5. Ai sensi della lettera m) dell'Allegato I al Dlgs n. 182/2003 dovranno essere individuate una o più persone responsabili dell'attuazione del Piano nell'ambito del personale in servizio presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle;
6. L'Autorità Marittima di Caorle è tenuta ad inviare a cadenza annuale alla Regione del Veneto - Direzione Tutela Ambiente - una relazione sullo stato di attuazione del Piano comprensiva almeno delle seguenti informazioni:
   - Tipologie e quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi che approdano nel Porto di Caorle e dei residui del carico;
   - Informazioni relative alla caratterizzazione qualitativa dei rifiuti conferiti sulla base dei campionamenti e delle relative analisi previste dal Piano;
   - Esenzioni rilasciate ad alcune tipologie di navi ai sensi dell'art. 9 del Dlgs n. 182/2003;
   - Resoconto delle principali inadeguatezze segnalate dalle navi e relative al sistema di raccolta dei rifiuti in ambito portuale;
   - Informazioni relative alle consultazioni permanenti con gli utenti del porto, con i gestori degli impianti e con le altre parti interessate;
   - Resoconto delle attività informative rivolte agli utenti del porto ai fini dell'individuazione di corrette forme di gestione dei rifiuti prodotti e conferiti nell'ambito del Compartimento Marittimo di Caorle;
   - Informazioni relative agli eventuali cambiamenti operativi della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conferiti in ambito portuale.

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 10 del 22 luglio 2009

Modifica della composizione della Commissione per lo statuto e per il regolamento.

[Consiglio regionale]

Il Presidente

(omissis)

decreta

1) di nominare il Consigliere Maurizio Conte componente della Commissione per lo statuto e per il regolamento, in sostituzione del Consigliere Mara Bizzotto ed in rappresentanza del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord - Padania;

2) di prendere atto della nuova denominazione del Gruppo consiliare Veneto Partito Popolare Europeo - per la Costituente di Centro;

3) di dare atto che la Commissione per lo statuto e per il regolamento risulta pertanto così composta:

Dario Bond	Forza Italia - Popolo della Libertà
Regina Bertipaglia	Forza Italia - Popolo della Libertà
Amedeo Gerolimetto	Forza Italia - Popolo della Libertà
Remo Sernagiotto	Forza Italia - Popolo della Libertà
Clodovaldo Ruffato	Forza Italia - Popolo della Libertà
Carlo Alberto Tesserin	Forza Italia - Popolo della Libertà
Federico Caner	Liga Veneta - Lega Nord Padania
Vittorino Cenci	Liga Veneta - Lega Nord Padania

Roberto Ciambetti	Liga Veneta - Lega Nord Padania
Maurizio Conte	Liga Veneta - Lega Nord Padania
Marino Finozzi	Liga Veneta - Lega Nord Padania
Piergiorgio Cortelazzo	Alleanza Nazionale - Popolo della Libertà
Raffaele Zanon	Alleanza Nazionale - Popolo della Libertà
Onorio De Boni	Udc - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro
Nereo Laroni	Partito Socialista Nuovo PSI
Raffaele Grazia	Veneto Partito Popolare Europeo - per la Costituente di Centro
Andrea Causin	L'Ulivo - Partito Democratico Veneto
Giovanni Gallo	L'Ulivo - Partito Democratico Veneto
Giampietro Marchese	L'Ulivo - Partito Democratico Veneto
Guido Trento	L'Ulivo - Partito Democratico Veneto
Mariangelo Foggiato	Progetto Nordest
Marco Zabotti	Per il Veneto con Carraro
Damiano Rossato	Italia dei valori con Di Pietro
Nicola Atalmi	Partito dei Comunisti Italiani
Pietrangelo Pettenò	Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea
Gianfranco Bettin	Verdi
Francesco Piccolo	Gruppo Misto
Carlo Covi	Gruppo Misto
Diego Cancian	Gruppo Misto

La Direzione regionale rapporti e attività istituzionali è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.

Marino Finozzi

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 315 del 27 luglio 2009

Lavori del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Lotto A, tratta Padova-Castelfranco Veneto. Intervento 4.10 in Comune di Campodarsego. Espropriazione.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1) Sono definitivamente espropriati a favore della Regione Veneto con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, cod. fisc. 80007580279 al fine della realizzazione delle opere del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.f.m.r.). Lotto A, tratta Padova-Castelfranco Veneto, intervento 4.10, i beni immobili, siti nel Comune censuario di Campodarsego di proprietà delle seguenti ditte:

1. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni: Fg. 4 Mapp. 903 (ex 598) superficie ha: 00.04.47 censito al catasto fabbricati Sez. B Fg. 1 Mapp. 903 Area urbana di ha 00.04.47.
   Valore immobili ai fini fiscali € 2357,03
   Ditta: Ceccato Marco nato a Camposampiero il 28/04/1976 residente a Campodarsego in Via De TonI, 60/1 - c.f. CCCMRC76D28B563I Proprietario per 1/2
   Zambon Tania nata a Camposampiero il 02/05/1980 residente a Campodarsego in Via De Toni, 60/1 - c.f. ZMBTNA80E42B563I Proprietaria per 1/2
2. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni:
   Fg. 4 Mapp. 905 (ex 133) superficie ha: 00.11.72
   Fg. 4 Mapp. 910 (ex 302) superficie ha: 00.03.13
   Fg. 4 Mapp. 908 (ex 21) superficie ha: 00.02.15 censito al catasto fabbricati Sez. B Fg. 1 Mapp. 908 Area urbana di ha 00.02.15.
   Valore immobili ai fini fiscali € 8964,10
   Ditta: Marcato Spa con sede a Campodarsego residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 12 - c.f. 00729930289 Proprietario per 1/1
3. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni: Fg. 4 Mapp. 907 (ex 337) superficie ha: 00.05.68
   Valore immobili ai fini fiscali € 2995,06
   Ditta: Dalle Fratte Lino nato a Camposampiero il 25/09/1967 residente a Campodarsego in Via Muson, 23 - c.f. DLLLNI67P25B563Y Nudo proprietario per 1/2
   Dalle Fratte Paolo nato a Camposampiero il 05/10/1965 residente a Campodarsego in Via Muson, 23 - c.f. DLLPLA65R05B563F Nudo proprietario per 1/2
   Tomasin Rosa nato a Santa Giustina in Colle il 18/01/1939 residente a Campodarsego (PD) in Via Muson, 23 - c.f. TMSRSO39A58I207W Usufruttuario per 1/1
4. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni:
   Fg. 4 Mapp. 912 (ex 135) superficie ha: 00.05.29
   Fg. 4 Mapp. 919 (ex 276) superficie ha: 00.04.55
   Fg. 4 Mapp. 921 (ex 210) superficie ha: 00.04.46
   Fg. 5 Mapp. 751 (ex 464) superficie ha: 00.00.84
   Fg. 5 Mapp. 753 (ex 462) superficie ha: 00.00.65
   Valore immobili ai fini fiscali € 8633,16
   Ditta: Libralon Sante nato a Campodarsego il 07/12/1932 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 8 - c.f. LBRSNT32T07B524F Proprietario per 1/1
5. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni: Fg. 4 Mapp. 916 (ex 112) superficie ha: 00.14.21
   Valore immobili ai fini fiscali € 7492,93
   Ditta: Fantinato Valmorina nata a Villanova di Camposampiero il 15/11/1935 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 8 - c.f. FNTVMR35S55L979Q Proprietario per 1/2
   Libralon Sante nato a Campodarsego il 07/12/1932 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 8 - c.f. LBRSNT32T07B524F Proprietario per 1/2
6. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni: Fg. 5 Mapp. 758 (ex 265) superficie ha: 00.12.21
   Valore immobili ai fini fiscali € 6688,64
   Ditta: Zoccarato Antonella nata a Campodarsego il 06/09/1959 residente a Campodarsego in Via Bosco I, 3 - c.f. ZCCNNL59P46B524N Nudo proprietario per 1/1
   Zoccarato Vinicio nato a Campodarsego il 23/11/1937 residente a Campodarsego in Via Bosco I, 3 - c.f. ZCCVNC37S23B524D Usufruttuario per 1/1

7. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni:
Fg. 5 Mapp. 755 (ex 545) superficie ha: 00.15.44
Fg. 5 Mapp. 760 (ex 370) superficie ha: 00.00.40
Valore immobili ai fini fiscali € 8400,61
Ditta: Zoccarato Giuseppe nato a Campodarsego il 26/01/1944 residente a Campodarsego in Via Bosco I, 5 - c.f. ZCCGPP44A26B524G Proprietario per 1/1
8. Comune di Campodarsego (PD) - Catasto Terreni:Fg. 4 Mapp. 914 (ex 354) superficie ha: 00.02.09 censito al catasto fabbricati Sez. B Fg. 1 Mapp. 914 Area urbana di ha 00.02.09.
Valore immobili ai fini fiscali € 8360,00
Ditta: Dalle Fratte Ettore nato a San Giorgio delle Pertiche il 19/04/1937 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 12 - c.f. DLLTTR37D19H893B Usufruttuario per 1/1
Dalle Fratte Emma nata a Camposampiero il 17/06/1963 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 12 - c.f. DLLMME63H57B563K Nudo proprietario per 1/1
9. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni: Fg. 4 Mapp. 923 (ex 206) superficie ha: 00.12.92
Valore immobili ai fini fiscali € 6812,72
Ditta: Dalle Fratte Ettore nato a San Giorgio delle Pertiche il 19/04/1937 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 12 - c.f. DLLTTR37D19H893B Proprietario per 1/1
10. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni:
Fg. 4 Mapp. 925 (ex 111) superficie ha: 00.13.21
Fg. 4 Mapp. 927 (ex 113) superficie ha: 00.03.29
Fg. 4 Mapp. 929 (ex 209) superficie ha: 00.01.98
Valore immobili ai fini fiscali € 9744,50
Ditta: Frison Giovanna nata a Vigodarzere il 21/06/1951 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 4 - c.f. FRSGNN51H61L892G Proprietario per 1/2
Zoccarato Giovanni nato a Campodarsego il 27/05/1949 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 4 - c.f. ZCCGNN49E27B524K Proprietario per 1/2
11. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni:Fg. 4 Mapp. 931 (ex 901(619)) superficie ha: 00.00.15
Valore immobili ai fini fiscali € 79,10
Ditta: Forni Maria Giovanna nata a Legnano il 31/12/1933 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 18 - c.f. FRNMGV33T71E514A Proprietario per 1/2
Giacon Pietro nato a Campodarsego il 13/04/1927 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 18 - c.f. GCNPTR27D13B524F Proprietario per 1/2
12. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni: Fg. 4 Mapp. 933 (ex 237) superficie ha: 00.02.87
Valore immobili ai fini fiscali € 1544,31
Ditta: Benetollo Elidia nata a Campodarsego il 01/12/1922 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 22/A - c.f. BNTLDE22T41B524V Usufruttuario per 16/18
Boldrin Maria Grazia nata a Santa Maria di Sala il 22/03/1951 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 22 - c.f. BLDMGR51C62I242K Nudo proprietario in comunione legale per 16/18
Ghion Aldo nato a Campodarsego il 28/12/1949 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 22 - c.f. GHNLDA49T28B524I Nudo proprietario in comunione legale per 16/18
Ghion Aldo nato a Campodarsego il 28/12/1949 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 22 - c.f. GHNLDA49T28B524I Proprietario per 2/18
13. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni: Fg. 4 Mapp. 935 (ex 96) superficie ha: 00.30.87
Valore immobili ai fini fiscali € 16910,59
Ditta: Maschio Marino nato a Campodarsego il 02/07/1950 residente a Campodarsego in Via Rossignolo, 41 - c.f. MSCMRN50L02B524R Proprietario per 1/1
14. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni: Fg. 4 Mapp. 852 (ex 145) superficie ha: 00.12.10
Valore immobili ai fini fiscali € 10952,02
Ditta: Bacchin Gemma nata a Campodarsego il 15/11/1947 residente a Campodarsego in Via Bosco I, 21 - c.f. BCCGMM47S55B524K Proprietario per 2/12
Bacchin Paola nata a Campodarsego il 23/07/1951 residente a Campodarsego in Via Garelli, 26 - c.f. BCCPLA51L63B524E Proprietario per 2/12
Bacchin Rina nata a Camposampiero il 18/11/1953 residente a Campodarsego in Via Bosco I, 20 - c.f. BCCRNI53S58B563B Proprietario per 4/12
Pinton Maria nata a Campodarsego il 18/11/1920 residente a Campodarsego in Via Bosco I, 20 - c.f. PNTMRA20S58B524M Proprietario per 4/12
15. Comune di Campodarsego - Catasto Terreni:
Fg. 4 Mapp. 866 (ex 369) superficie ha: 00.01.98
Fg. 4 Mapp. 937 (ex 851 (145)) superficie ha: 00.06.69
Bacchin Rina nata a Camposampiero il 18/11/1953 residente a Campodarsego in Via Bosco I, 20 - c.f. BCCRNI53S58B563B Proprietario per 1/1

Art. 2) Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Dpr 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e per la successiva trascrizione presso l'Agenzia del Territorio - Servizio pubblicità immobiliare, oltre alla voltura catastale per le aree da espropriare.

Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ex art. 23, comma 5, del Dpr 327/2001 e comunicato ai proprietari.

Art. 4) Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 5) Il presente decreto viene redatto in tre originali.

Stefano Angelini

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 316 del 27 luglio 2009

Programma di eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Adria - Mestre. Programma di ammodernamento - 1° stralcio funzionale. Intervento 15, strada poderale per PL privati e PL 39, in Comune di Correzzola. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1) di eseguire a favore di n. 1 Ditta proprietaria, il pagamento diretto della somma di € 12.000,00, indennità di esproprio offerta e dichiaratamente accettata per l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione delle opere per l'eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Adria-Mestre, in Comune di Corezzola, come da elenco sotto riportato:

N.	Ditte proprietarie	Dati catastali					Totale indennità
		Quote	Comune	Fg	Part	Superficie espropriata in mq	
1	di Stefano Giulia, nata a Roma il 14/12/1930, C.F. DSTGLI30T54H501I. Residente in Correzzola, Via Pegolotte n. 3.	1/1	Correzzola	31	431	174	€ 12.000,00

Art. 2) di disporre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che il dispositivo dello stesso venga pubblicato sul Bur;

Art. 3) il presente provvedimento diventerà esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle formalità di pubblicazione, ove non sia proposta opposizione di eventuali terzi da presentarsi presso Regione del Veneto, Direzione Infrastrutture, Via Baseggio 5, 30174 Mestre (VE).

Stefano Angelini

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 56 del 15 luglio 2009

Surroga del Consigliere regionale Barbara Degani con il signor Vittoriano Mazzon.
[Consiglio regionale]

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

di sostituire il consigliere regionale Barbara Degani, dimissionario, con il signor Vittoriano Mazzon, nato a Gazzo (PD) il 13 maggio 1947, primo dei non eletti della lista di Forza Italia della circoscrizione elettorale provinciale di Padova.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 57 del 15 luglio 2009

Surroga del Consigliere regionale Gianpaolo Enrico Bottacin con il signor Renato Martin.
[Consiglio regionale]

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

di sostituire il consigliere regionale Gianpaolo Enrico Bottacin dimissionario, con il signor Renato Martin, nato a Jesolo (VE) il 21 novembre 1963.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 59 del 16 luglio 2009

Proposta di revisione dello Statuto regionale d'iniziativa dei consiglieri Trento, Gallo, Marchese, Causin, Franchetto, Frigo, Michieletto, Diego Bottacin, Berlato Sella, Rossato, Rizzato, Bonfante, Atalmi, Bettin, Zabotti, Azzi, Tiozzo e Pettenò Relativa A "Statuto della Regione del Veneto". Non passaggio agli articoli. (Proposta revisione statuto n. 4).
[Consiglio regionale]

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

il non passaggio alla votazione dei singoli articoli della proposta di revisione dello Statuto indicata in premessa.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 60 del 16 luglio 2009

Proposta di modifica del Regolamento del Consiglio regionale d'iniziativa dei Consiglieri Teso e Cortelazzo relativa a "modifica dell'articolo 9 del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni, in materia di composizione dei Gruppi consiliari". (Proposta di regolamento interno n. 5).
[Consiglio regionale]

Il Consiglio regionale

(omissis)

approva

la modifica dell'articolo 9 del regolamento interno nel testo che segue:

Modifica dell'articolo 9 del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni, in materia di composizione dei Gruppi consiliari.

Art. 1 - Modifica dell'articolo 9 del Regolamento del Consiglio regionale.

1. Il comma 3 ter dell'articolo 9 del Regolamento del Consiglio regionale come inserito con deliberazione del Consiglio regionale n. 111 del 28 luglio 2006 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del Regolamento del Consiglio regionale come da ultimo sostituito con deliberazione del Consiglio regionale n. 111 del 28 luglio 2006 è così sostituito:

"3. Ciascun gruppo è costituito da almeno cinque consiglieri fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis".

3. Il comma 3 ter dell'articolo 9 del Regolamento del Consiglio regionale, abrogato dal comma 1 del presente articolo, continua ad applicarsi ai gruppi consiliari già costituiti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione ai sensi del medesimo comma 3 ter.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2099 del 14 luglio 2009

Comune di Paese (TV) - Ditta "Azienda agricola Sartor Antonio". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (effluenti di allevamento) e di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. lgs n. 387/03.

[Energia e industria]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. 2. di autorizzare la Ditta "Azienda agricola Sartor Antonio" (Cuaa SRTNTN66R10L407V), con sede legale e operativa in via S.Luca, n. 69 - Comune di Paese (TV), ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia alimentato a biogas (potenza termica nominale unitaria pari a 0,852 MW di cui potenza elettrica di 0,330 MW e potenza termica disponibile pari a 0,462 MW), proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquami e letami bovini) e di biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), da ubicarsi nel Comune di Paese (TV), sui terreni censiti al catasto sezione unica, foglio n. 26, mappali n. 285, 767 e 768, sulla base del progetto presentato alla Regione del Veneto da parte della medesima Ditta e dell'assenso acquisito in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 5 giugno 2009 (progetto allegato alle note protocollo n. 33812/48.24 del 21/01/2009, n. 65484/48.24 del 25/03/2009, n. 248881/48.24 del 7/05/2009, n. 292938/48.24 del 28/05/2009);

3. di autorizzare la Ditta di cui al precedente punto 2, alla costruzione e all'esercizio delle opere e infrastrutture di connessione dell'impianto per la produzione di energia alimentato a biogas alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente su terreni censiti al catasto del Comune di Paese (TV), nella sezione unica, foglio n. 26, mappale n. 768 e foglio n. 28, mappale n. 112, compreso attraversamento della strada comunale denominata "Via della Libertà", come risulta dagli elaborati al progetto allegato alle note protocollo n. 65484/48.24 del 25/03/2009, n. 292938/48.24 del 28/05/2009 e n. 306430/48.24 del 5/06/2009);

4. di autorizzare, altresì, la costruzione e l'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento, ad uso delle abitazioni e delle strutture agricolo produttive della Ditta, nonché per la termostatazione del processo di fermentazione anaerobica, per una potenza termica utilizzata, rispettivamente pari a 40 kW e 90 kW (28,1% energia termica complessivamente disponibile), il cui progetto è stato acquisito agli atti della conferenza di servizi e costituisce allegato alla nota protocollo n. 33812/48.24 del 21/01/2009;

5. di autorizzare l'attraversamento della strada comunale denominata "Via della Libertà" con la linea elettrica di cui al punto 3, in conformità all'articolo 25 del Codice della Strada (D.lgs n. 285/92) e relativo Regolamento attuativo (Dpr n. 495/92 - artt. 66 e 67), e in deroga alle distanze minime dei sostegni della medesima dal ciglio stradale, ai sensi del comma 4, art.66 del Dpr n. 495/92;

6. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5;

7. di comunicare alla Ditta autorizzata, nonché alle Amministrazioni pubbliche, Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta "Azienda agricola Sartor Antonio" (Cuaa SRTNTN66R10L407V), con sede legale e operativa in via S. Luca, n. 69 - Comune di Paese (TV).

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2100 del 14 luglio 2009

Deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. Convenzioni con gli Istituti depositari del Veneto. Legge 15 aprile 2004, n. 106.

[Cultura e beni culturali]

Il Vice Presidente Dott. Franco Manzato riferisce quanto segue.

La legge 15 aprile 2004, n. 106 ("Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico") istituisce il deposito obbligatorio (o "legale") per i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana. Le copie depositate contribuiscono alla formazione di due archivi (uno nazionale e uno regionale) della produzione editoriale.

Per quanto riguarda gli archivi regionali, il Dpr 3 maggio 2006, n. 252 ("Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 in data 18 agosto 2006, prevede che ciascuna Regione o Provincia autonoma proponga alla Conferenza Unificata, entro nove mesi dall'entrata in vigore del Dpr stesso, l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti pubblicati nel proprio territorio, sulla cui base il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvederebbe poi a redigere dei decreti di individuazione. La Regione del Veneto ha effettuato tale proposta con Dgr n. 1437 del 22 maggio 2007 (recepita assieme a quelle delle altre Regioni con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008) in cui vengono sia riconfermati gli Istituti depositari già destinatari della copia d'obbligo prevista dalla normativa precedente, sia ne vengono individuati dei nuovi.

A livello nazionale, dopo un approfondito confronto fra Istituti depositari ed istanze tecniche delle Regioni, si è pervenuti alla definizione di uno schema - tipo di accordo (siglato in data 28 febbraio 2008 dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dal Dirigente generale per i Beni librari, le Istituzioni culturali e il Diritto d'autore del Ministero per i Beni e le Attività culturali) in cui si prevede anche uno specifico allegato tecnico che tenga conto della particolarità delle situazioni locali. Su questa base, la Regione del Veneto ha concordato uno schema di accordo con i direttori della Biblioteca Nazionale Marciana e la Biblioteca Universitaria di Padova (approvato con Dgr n. 3250 del 4 novembre 2008) e ha poi firmato con loro una convenzione rispettivamente il 22 gennaio e il 30 marzo 2009.

Continuando il confronto con gli altri istituti depositari (le biblioteche dei comuni di Belluno, Treviso, San Donà di Piave e Verona, l'Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Bertoliana del Comune di Vicenza, l'Accademia dei Concordi di Rovigo e il Consorzio delle Biblioteca Padovane Associate), si è poi giunti a concordare anche con loro sia il testo dell'accordo che il relativo allegato tecnico - allegati alla presente deliberazione perché ne siano parte integrante (rispettivamente Allegato A e Allegato B) - e che non comportano impegno di spesa. Della firma di questi accordi va incaricato il Dirigente regionale per i Beni Culturali.

Il Presidente conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 ("Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico");

- Visto il Dpr 3 maggio 2006, n. 252 ("Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico");

- Vista la Dgr n. 1437 del 22 maggio 2007;

- Visto il Dm del 28 dicembre 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008;

- Visto l'accordo del 28 febbraio 2008 fra Ministero e Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;

- Vista la Dgr n. 3250 del 4 novembre 2008;

- Dato atto di quanto esposto in narrativa;

- Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

delibera

1) di approvare lo schema dell'accordo con gli Istituti depositari elencati in narrativa per la realizzazione dell'archivio regionale della produzione editoriale e il relativo allegato tecnico, così come allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (rispettivamente Allegato A e Allegato B);

2) di incaricare il Dirigente regionale per i Beni Culturali della sottoscrizione delle convenzioni con gli Istituti depositari sunnominati ed indicati nella Dgr n. 1437 del 22 maggio 2007.

Allegati *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2101 del 14 luglio 2009

Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale: nuove adesioni.

[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di autorizzare il Dirigente regionale per i Beni Culturali a sottoscrivere, nei termini indicati in narrativa, le convenzioni per l'adesione al Polo regionale veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale delle biblioteche delle seguenti amministrazioni:

a) Banca Intesa - Galleria di Palazzo Leoni Montanari di Vicenza
b) Comune di Cencenighe Agordino
c) " di Mel
d) " di Rivamonte Agordino
e) " di San Vito di Cadore
f) " di Sovramonte
g) Camera di Commercio di Belluno
h) Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi (Cedac) di Verona

i) Centro Studi Ludwig Stein di Vicenza
j) Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa di Vicenza
k) Liceo classico "Tiziano" di Belluno
l) Liceo scientifico "Fermi" di Pieve di Cadore
m) Ministero della Giustizia - Casa Circondariale di Belluno
n) Ordine degli Architetti di Belluno
o) Tipoteca Italiana Fondazione - Museo del Carattere e della Tipografia di Cornuda

nonché a rilasciare al Comune di Treviso, in comodato d'uso, una ulteriore licenza Sol per la biblioteca dei Musei Civici.

2) di incaricare il Dirigente della Direzione Beni Culturali dell'esecuzione della presente deliberazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2102 del 14 luglio 2009

Progetto "Progetta!2". Autorizzazione alla stipula della convenzione con Unioncamere.
[Convenzioni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare lo schema di Convenzione da stipularsi con Unioncamere, come da allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di demandare al Dirigente della Direzione Sede di Bruxelles la stipula della Convenzione di cui al punto precedente e l'assunzione di tutti gli atti amministrativi ed esecutivi necessari per dare attuazione all'iniziativa, compresa la liquidazione.
3. Di impegnare a favore di Unioncamere del Veneto (Via delle Industrie, 19/d 30175 - Venezia ; p.i. 02406800272), la somma di Euro 166.620 sul capitolo 101065 "realizzazione del progetto "progetta" (convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Veneto - 09/10/2007)" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009, capitolo che presenta sufficiente disponibilità.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2105 del 14 luglio 2009

Partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche nei mercati esteri in collaborazione con Enit-Agenzia Nazionale del Turismo - 2° semestre 2009: "Rda" di Colonia e "Tour&Travel" di Varsavia. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2009. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33; Dgr n. 488 del 3 marzo 2009.
[Turismo]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare, per i motivi indicati nelle premesse, la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alle manifestazioni fieristiche "Rda" di Colonia, dal 4 al 6 agosto 2009 e "Tour & Travel" di Varsavia, dal 24 al 26 settembre 2009 mediante l'acquisizione di uno spazio allestito rispettivamente di 40 mq. e di 30 mq., entrambi all'interno dello spazio Italia organizzato dall'Enit - Agenzia Nazionale del Turismo per una spesa complessiva di euro 62.790,00, Iva inclusa.
2. di impegnare l'importo di euro 62.790,00, Iva inclusa, a favore dell'Enit-Agenzia Nazionale del Turismo Sede centrale di Roma sul capitolo 100186 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009 che presenta la necessaria disponibilità.
3. di liquidare all'Enit-Agenzia Nazionale del Turismo Sede centrale di Roma l'importo di cui al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento sulla base di regolare documentazione contabile giustificativa della spesa.
4. di dare atto che per la determinazione dei costi e la relativa assunzione della spesa per un importo massimo, in via presuntiva, di euro 5.000,00, Iva inclusa, riguardante la realizzazione di eventuali attività di promozione mirate, nonché servizi complementari connessi alla realizzazione degli stand istituzionali si provvederà con successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura regionale competente.
5. di autorizzare, in relazione alle esigenze operative e di organizzazione delle attività previste, alla necessità di gestire i rapporti sia con gli operatori del settore che con le Istituzione pubbliche e private sia a Colonia nell'ambito del workshop "Rda" che a Varsavia nell'ambito della manifestazione "Tour & Travel", nonché alla necessità di verificare la corretta realizzazione di quanto programmato, le missioni a Colonia (D) e a Varsavia (PL), nel corso del periodo di realizzazione del progetto, di due componenti della Direzione Promozione Turistica Integrata, struttura regionale competente per l'attuazione delle iniziative in parola.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2106 del 14 luglio 2009

Approvazione dell'elenco degli Ispettori Fitosanitari. D.lgs n. 214 del 19 agosto 2005, art.34 in applicazione dell'allora vigente D.lgs 536/1992.
[Agricoltura]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'elenco regionale degli Ispettori Fitosanitari, in conformità a quanto stabilito dall'art.34 del D.lgs19 agosto 2005 n. 214, come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
2. di incaricare il dirigente responsabile dell'U.per. per i Servizi Fitosanitari a trasmettere l'elenco aggiornato degli Ispettori Fitosanitari della Regione Veneto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (Mipaf), e a disporre dei successivi aggiornamenti con proprio provvedimento.

Allegato A

Elenco ispettori fitosanitari

Nominativo	Matricola regionale n.
Casanova Mario	090745
Codato Giancarlo	090780
Comerlati Giovanni	006445
Crepaldi Emanuele	006960
Dalla Pace Antonio	007656
De Luca Agostino	100265
Fiorot Liviana	100912
Gambin Enzo	080394
Gilardi Paolo	092829
Girardi Fiorenzo	011093
Goio Paolo	011270
Martini Giancarlo	094120
Mingardo Antonio	014456
Nicoletti Francesco	015645
Razzauti Alessandro	100415
Saccardi Alberto	019615
Sancassani Gianpaolo	080725
Tognetti Pierluigi	022330
Vettorazzo Marco	023906
Visigalli Tiziano	099450
Zafarana Onofrio	080785
Zampini Michele	058634
Zara Loriano	025170
Zecchin Gabriele	025258

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2107 del 14 luglio 2009

Ditta Achille Grassi S.a.s. Cava di calcare da taglio, denominata "Gazzo-A", sita in Comune di Zovencedo (VI). Correzione errore materiale Dgr 1926 del 30.06.2009. (Lr 44/1982).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto di quanto esposto nelle premesse e di modificare la Dgr n. 1926 del 30.06.2009 di autorizzazione della cava "Gazzo-A", sostituendo il punto 2 del dispositivo con il seguente:

2) di dare atto che il progetto autorizzato risulta costituito dagli elaborati debitamente vistati dalla Competente Direzione regionale, come di seguito elencati:

- Acquisiti al prot. 148964/57.02 in data 18.03.2008;
- Elaborato n. 1: planimetrie di inquadramento;
- Elaborato n. 2: rilievo plano-altimetrico dello stato di fatto su base catastale;
- Elaborato n. 3: rilievo plano-altimetrico dello stato di fatto su base C.t.r.;
- Elaborato n. 4: planimetria del programma di estrazione;
- Elaborato n. 5: sezioni comparate tra lo stato di fatto e di progetto;
- Elaborato n. 6: schema tipo della sistemazione degli imbocchi al sotterraneo;
- Elaborato n. 7: relazioni tecniche;
- Elaborato n. 8: documentazione fotografica;
- Elaborato n. 9: relazione paesaggistica;
- Relazione geomeccanica;
- Relazione per la valutazione di incidenza ambientale;
- Acquisiti al prot. 323342/57.02 in data 15.06.2009;
- piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2108 del 14 luglio 2009

Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Veneto e Rete Ferroviaria Italiana Spa per la realizzazione di una nuova fermata al Km 46+474 della linea ferroviaria Treviso-Portogruaro, in località Pradipozzo del Comune di Portogruaro. Impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare lo schema del Protocollo di Intesa tra Regione Veneto e Rete Ferroviaria Italiana Spa per la realizzazione di una nuova fermata al Km 46+474 della linea ferroviaria Treviso-Portogruaro, in località Pradipozzo del Comune di Portogruaro, il cui testo è allegato "A" al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di assegnare alla Soc. Rete Ferroviaria Italiana Spa la somma di € 300.000,00 a titolo di contributo per l'esecuzione degli interventi oggetto del Protocollo di Intesa di cui al precedente punto 1), così come meglio descritti nelle premesse, il cui costo complessivo è stimato in € 300.000,00;
3. di impegnare la somma di € 300.000,00 di cui al precedente punto 2) sul capitolo 101051, denominato "Interventi per la realizzazione del secondo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale (art. 45 Lr 27/02/2008 n. 1)" del bilancio di previsione 2009 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di disporre che l'erogazione del contributo avvenga su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana Spa, con le modalità previste ai sensi dell'art. 54, comma 1 della Lr 7/11/2003, n. 27, dando atto che i lavori saranno ultimati entro il 31/12/2009;
5. di incaricare l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso alla stipula del Protocollo di Intesa di cui al precedente punto 1).

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2109 del 14 luglio 2009

Autostrada regionale Medio Padana Nogara (VR) - Mare Adriatico. Parere (D.lgs n. 163/2006, art. 165, comma 5).

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di far proprio il verbale, Allegato "A" al presente provvedimento, relativo alla riunione tenutasi per l'intervento di cui in oggetto il giorno 03.07.2009, ai sensi dell'art. 165, comma 5 del D.lgs 163/2006;
2. di esprimere parere favorevole ", ai sensi di quanto previsto dal citato art. 165, comma 5 del D.lgs 163/2006, in merito alla localizzazione urbanistica dell'intervento denominato "Autostrada regionale Medio Padana Veneta Nogara - Mare Adriatico, secondo quanto previsto dalla propria precedente Dgr n. 1507 del 17/06/2008 e dalle ulteriori schede di dettaglio riportate in Allegato "B" (Schede) che costituiscono parte integrante al presente provvedimento.

Allegati *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2110 del 14 luglio 2009

Sistema ferroviario metropolitano regionale (Sfmr). Seconda fase di attuazione. Tratta ferroviaria Quarto d'Altino-Portogruaro: nuova stazione di San Donà di Piave (int. 3.07) e ristrutturazione stazione di Portogruaro (int. 3.14). Affidamento incarico per le procedure espropriative e integrazione delle competenze attribuite alla Direzione Infrastrutture per l'espletamento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ufficio per le Espropriazioni di cui al Dpr 327/2001.

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di assegnare alla Direzione Infrastrutture, visto l'art. 70 della Lr 27/2003, ad integrazione delle competenze già attribuite, l'incarico dell'espletamento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ufficio per le espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché dell'emanazione di ogni provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo o di singole fasi di esso per gli interventi di costruzione della nuova stazione di San Donà di Piave (int. 3.07) e della ristrutturazione stazione di Portogruaro (int. 3.14) facenti parte della Seconda fase di attuazione del Sfmr. Tratta ferroviaria Quarto d'Altino-Portogruaro;
2. di incaricare, conseguentemente, il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture di espletare i compiti di spettanza del Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni, di cui all'art. 6 del d.P.R. 327/2001, e il Dirigente del Servizio Amministrativo della Direzione Infrastrutture i compiti di spettanza del Responsabile del Procedimento espropriativo di cui al medesimo articolo 6. Con il decreto di esproprio le aree espropriate non di interesse regionale potranno essere assegnate ai Comuni di san Donà di Piave e di Portogruaro ovvero alla società Rfi Spa;
3. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, il geom. Ettore Bertolin di Salzano (VE), qualificato ed esperto nella materia, dell'esecuzione delle procedure connesse agli espropri, propedeutiche alla consegna delle aree all'impresa aggiudicataria dell'appalto dei lavori indicati sub punto n. 1;
4. di approvare lo schema di convenzione di cui all' Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, regolante i rapporti e le reciproche obbligazioni tra il professionista e l'amministrazione regionale in merito all'espletamento dell'incarico;
5. di delegare alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 4 del presente deliberato il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture;
6. di dare atto che l'importo complessivo previsto come compenso per l'esecuzione delle attività di cui in premessa è pari a € 11.075,00, + €. 443,00 per C.n.p.a.g. al 4%, per complessivi €. 11.518,00;
7. di dare atto che al pagamento dell'importo suddetto si farà fronte con quanto già impegnato con il decreto n. 402/45.500 del 22 ottobre 2007 sul cap. 100799 del bilancio 2007 (impegno n. 4656) e graveranno sulla voce B4 "spese generali" del Quadro economico di progetto approvato con decreto n. 143 del 15 aprile 2009;
8. il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2111 del 14 luglio 2009

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), art. 1, comma 304. Finanziamenti destinati all'acquisto di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale. Modifica ed integrazione al Programma delle forniture approvato con Dgr n. 2463 del 16/9/2008.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le integrazioni e le modifiche al Programma delle forniture approvato con Dgr n. 2463/2008, così come riportato negli allegati "A" e "B" al presente provvedimento di cui fa parte integrante, al fine dell'attivazione dei fondi di cui alla L. 244/07, art. 1, comma 304.

Allegato A

Ripartizione per area provinciale dei contributi destinati all'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale

Fondi assegnati al Veneto € 6.350.195,50

Individuazione criteri per la ripartizione dei contributi

	Vetustà parco	Percorrenza	Velocità di spesa	Autofinanziamento
		chilometri servizi minimi	Progr. investimenti precedenti	
pesi:	43%	43%	11%	3%

Ripartizione fondi tra bacini provinciali

Provincia	nr autobus alimentazione non convenzionale	nr autobus alimentazione convenzionale	contributo totale Euro
Belluno	0	2	350.000,00
Padova	2	3	915.000,00
Rovigo	0	1	175.000,00
Treviso	1	4	895.000,00
Venezia	3	6	1.635.000,00
Verona	2	4	1.090.000,00
Vicenza	2	4	1.090.000,00
Aziende piccole (ambito regionale)	0	1	200.195,50
Totali	10	25	6.350.195,50

Allegato B

Programma delle forniture
(art. 3 Decreto Ministero dei Trasporti n.413 del 18/5/2009)

Fondi assegnati al Veneto € 12.700.391,00

Ripartizione regionale dei fondi:	50% Veicoli ferroviari	Euro 6.350.195,50
	50% Autobus e natanti	Euro 6.350.195,50

Numero e tipologia dei veicoli ferroviari finanziabili:	Veicoli ferroviari (vedi nota a margine): - n. 2 convogli a trazione elettrica con capacità non inferiore a 450 posti complessivi (posti a sedere più posti in piedi); N.B. I due convogli indicati fanno parte di un programma di acquisto di materiale rotabile ferroviario, specificato in calce, programmato dalla Regione Veneto e finanziato con fondi propri (L.R. n. 1/2008, art. 86). L'investimento statale di € 6.387.672,00 è destinato a integrare il finanziamento regionale. Programma di acquisto: - n. 4 convogli a trazione elettrica con capacità non inferiore a 750 posti complessivi (posti a sedere più posti in piedi); - n. 16 convogli a trazione elettrica con capacità non inferiore a 450 posti complessivi (posti a sedere più posti in piedi); - - n. 2 convogli a trazione termica con capacità non inferiore a 450 posti complessivi (posti a sedere più posti in piedi).	Cofinanziamento non inferiore al 25% della spesa:	Regione Veneto

Numero e tipologie degli autobus e natanti finanziabili:	servizio	alimentazione	nr. autobus
	Urbano	autobus alimentati a Metano	8
	Urbano	autobus alimentati a Gpl	2
	Suburbano/Extraurbano	autobus "Euro5"	25
		Totale	35

Cofinanziamento non inferiore al 25% della spesa:	Viene assunto dalle Aziende di trasporto beneficiarie, comprensivo del costo dell'I.V.A., con vincolo di reversibilità a favore dell'Ente pubblico competente, previo riscatto della quota residua di investimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2112 del 14 luglio 2009

Decreti legislativi n. 422/97 e n. 400/99. Studi e attività connesse al conferimento alla Regione delle funzioni in materia di trasporto ferroviario. Affidamento di incarico professionale.

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di affidare all'ing. Domenico Menna, dotato dei requisiti di competenza, capacità ed esperienza come risulta dal curriculum, l'incarico per le attività di cui alle premesse e dettagliatamente descritte in Convenzione;
2. di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) che disciplina l'affidamento dell'incarico e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di impegnare l'importo complessivo di € 105.019,20 di cui € 85.800,00 quale compenso, € 1.716,00 per Cnpaia e € 17.503,20 per IVA, così suddiviso per capitoli: € 66.464,09 sul capitolo 101146 "Contratti di servizio per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale non in concessione alle ferrovie dello Stato S.p.A" del Bilancio di Previsione 2009; € 8.640,79 sul capitolo cap 45917 "Spese per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di servizi ferroviari d'interesse regionale e locale in concessione alle ferrovie dello Stato S.p.A" del Bilancio di Previsione 2009; € 5.000,00 sul capitolo 100852 "Interventi finalizzati alla realizzazione della logistica della filiera delle merci pericolose"; € 25.000,00 sul capitolo.7010 "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze", che presentano sufficiente disponibilità;
4. di impegnare, per l'eventuale rimborso delle spese di trasferta per le attività nell'ambito del settore ferroviario, l'importo di € 4.000,00 sul capitolo sul capitolo 101146 "Spese Contratti di servizio per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale non in concessione alle ferrovie dello Stato S.p.A" del Bilancio di Previsione 2009 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;
7. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Mobilità alla stipula, in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, della Convenzione di cui al precedente punto 2).

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2113 del 14 luglio 2009

Convenzione per l'estensione della Banda Larga nel territorio della Comunità Montana Alto Astico e Posina - codice intervento I1A7P026 - Atto Integrativo dell'Accordo di Programma quadro in materia di e-government e società dell'informazione nella Regione del Veneto. Approvazione.

[Convenzioni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il testo della convenzione tra Regione del Veneto e Comunità Montana Alto Astico e Posina per l'estensione della Banda Larga nel territorio della Comunità Montana stessa, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Sistema Informatico affinché provveda alla sottoscrizione della citata convenzione con il soggetto coinvolto, approvazione del relativo Piano Preliminare di Progetto e assunzione dell'impegno di spesa, nonché all'emanazione di tutti gli altri eventuali atti connessi e consequenziali.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2114 del 14 luglio 2009

Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova 2 - Progetto di riqualificazione del territorio mediante produzione di energia da fonte solare fotovoltaica. Discarica di Roncajette - Lotti B + C - Comune di localizzazione: Ponte San Nicolò (PD) - Comune interessato: Casalserugo (PD) - Procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 della Lr 10/1999.Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 232 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 22 aprile 2009, riportato integralmente nel parere n. 241 del 4 giugno 2009, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale del progetto di riqualificazione del territorio mediante

produzione di energia da fonte solare fotovoltaica Discarica di Roncajette - Lotti B + C - Comune di Ponte san Nicolò (PD), presentato dal Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova 2;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 241 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 4 Giugno 2009, allegato A del presente provvedimento, di cui forma parte integrante, ai fini della cassazione della prescrizione n. 5 del parere n. 232 del 22 aprile 2009 riportato integralmente nell'allegato A, del presente provvedimento;

3. di esprimere, ai sensi della Lr n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l' intervento in oggetto con le prescrizioni e raccomandazioni specificate in premessa;

4. di comunicare il presente provvedimento al Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova 2 con sede in Corso Stati Uniti, 5/A - 35127 Padova, alla Provinciadi Padova, al Comune di Ponte Sani Nicolò (PD) e Casalserugo (PD), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Padova, Segreteria regionale Ambiente e Territorio, Direzione Urbanistica, Unità di Progetto Energia;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989;

6. avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonchè dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2115 del 14 luglio 2009

Interventi urgenti per la difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della Provincia di Rovigo. (legge n. 67/1988, art. 17). Individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento regionale per l'anno 2009.

[Bonifica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare per l'anno 2009, sulla base delle proposte presentate dai competenti Consorzi di bonifica e di quanto esposto in premessa, il programma degli interventi urgenti per la difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della Provincia di Rovigo, ripartendo l'importo complessivo di € 3.100.000,00 stanziato nel capitolo 100330 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2009, come di seguito specificato:

- € 1.222.640,00 a favore del Consorzio di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po (Ro) per la realizzazione degli "Interventi nei bacini di Gramignara e Cà Giustinian in Comune di Porto Viro, nei bacini Cà Zen e Pisana nel Comune di Taglio di Po e nel Bacino ex Valli in Comune di Porto Tolle interessati dal fenomeno della subsidenza";
- € 873.270,00 a favore del Consorzio di bonifica Padana Polesana di Rovigo per la realizzazione degli "Interventi urgenti per la difesa dal mare dei territorio del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della Provincia di Rovigo. 5° stralcio";
- € 1.004.090,00 a favore del Consorzio di bonifica Polesine Adige Canalbianco di Rovigo per la realizzazione dei lavori di "Ripristino funzionalità idraulica del sottobacino Cesta di Ha 2000 nel territorio del Comune di Rovigo - 1° stralcio";

2) di stabilire che i progetti per i quali i Presidenti dei Consorzi di bonifica interessati hanno chiesto il finanziamento sulle dotazioni finanziarie di cui al capitolo 100330 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009, vengano trasmessi alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, corredati dei pareri espressi dagli Organi tecnici competenti ai sensi della legge regionale n. 27 del 2003, entro il 30 settembre del corrente anno;

3) di stabilire, inoltre, che con successivi specifici provvedimenti il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura sopra citata provvederà all'approvazione dei progetti come sopra ammessi a finanziamento, alla definizione del rapporto di concessione dell'esecuzione delle opere nei riguardi dei Consorzi di bonifica, nonché all'assunzione del relativo impegno di spesa a carico del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2009;

4) di stabilire che il presente provvedimento venga recepito con deliberazioni delle Giunte consortili dei Consorzi di bonifica di cui al punto 1).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2116 del 14 luglio 2009

D.lgs112/98 - DPR85/91 art.22. Esercizio delle funzioni ex Ufficio Idrografico e Mareografico. Spese Arpav annualità 2009.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di quantificare in € 1.000.000,00 l'ammontare delle spese correnti, fisse ed operative da riconoscere ad Arpav per l'anno 2009, relative allo svolgimento delle funzioni trasferite all'Agenzia medesima con Dgr3501/2003;

2. di applicare, per la gestione delle spese di cui sopra, le disposizioni in premessa indicate;

3. di dare incarico alla Direzione Difesa del Suolo di predisporre gli ulteriori atti e provvedimenti necessari per la liquidazione ad Arpav delle spese di cui sopra, nei limiti delle disponibilità di bilancio del corrente esercizio finanziario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2117 del 14 luglio 2009

D.Lgs. n. 112/98. Lr n. 11/2001. Gestione demanio idrico. Servizio di piena. Spese correnti operative per l'anno 2009.

[Demanio e patrimonio]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

• di individuare in € 429.000,00 l'importo complessivo da destinare alle spese operative per l'attività di gestione del demanio idrico delle Unità periferiche del Genio civile;

• di definire il seguente prospetto di riparto, che individua per ogni Genio civile regionale:

- l'importo complessivo da destinare alle spese operative (4° colonna);
- la quota parte dell'importo complessivo di cui sopra da destinare alle spese non programmabili, tramite apertura di Budget Operativo (2° colonna);
- la quota parte dell'importo complessivo di cui sopra da destinare alle spese programmabili, tramite procedura ordinaria (3° colonna);

Genio civile regionale	Spesa non progr. apertura budget operativi	Spesa progr. procedura ordinaria	Importo compl.
Belluno	0,00	13.000,00	13.000,00
Padova	5.000,00	35.000,00	40.000,00
Rovigo	5.000,00	30.000,00	35.000,00
Treviso	20.000,00	180.000,00	200.000,00
Venezia	10.000,00	30.000,00	40.000,00
Verona	5.000,00	35.000,00	40.000,00
Vicenza	5.000,00	56.000,00	61.000,00
Tornano	50.000,00	379.000,00	429.000,00

• di disporre l'assegnazione per l'anno 2009 dei seguenti budgets operativi presso il Tesoriere, per gli importi sotto indicati, ai sensi dell'art.49 della L.R.29/11/2001 n. 39, a favore dei Dirigenti degli Uffici del Genio civile regionale, titolari della gestione delle spese operative afferenti il demanio idrico:

Ing. T. Pinato Dirigente dell'Unità periferica del Genio civile di Padova	€. 5.000,00
Sostituto: Ing. R. Ferrari	
Ing. M. Roncada Dirigente dell'Unità periferica del Genio civile di Rovigo	€. 5.000,00
Sostituto: -	
Ing. A. Camuffo Dirigente dell'Unità periferica del Genio civile di Treviso	€. 20.000,00
Sostituto: Ing. S. De Menech	
Ing. E. Zennaro Dirigente pro tempore del Genio civile di Venezia	€. 10.000,00
Sostituto: -	
Ing. G. P. Marchetti - Dirigente U.Per. Genio civile di Verona	€. 5.000,00
Sostituto: Dott. C. Saccomani	
Ing. N. Giardinelli Dirigente dell'Unità periferica del Genio civile di Vicenza	€. 5.000,00
Sostituto: Ing. L. Macropodio	
Totale assegnato	€. 50.000,00

• di impegnare l'importo complessivo di € 50.000,00 sul capitolo di spesa 52025 del bilancio regionale 2009 per coprire i budget operativi di ogni Genio civile, così come sopra ripartiti;

• di autorizzare i suddetti Dirigenti titolari di budgets operativi, ed i loro sostituti, ad effettuare pagamenti diretti in contanti per un importo massimo di prelievo giornaliero di €.1.000,00 mediante ricorso a buono di prelevamento;

• di dare atto che il Dirigente del Genio civile, assegnatario del Budget operativo, è tenuto alla predisposizione del consuntivo finale di tutte le spese sostenute nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della Lr n. 39/2001 e di trasmetterlo alla Direzione Ragioneria e Tributi per il controllo di regolarità contabile e per la definitiva approvazione alla struttura funzionalmente sovraordinata agli Uffici del Genio civile regionale titolari dei budget medesimi;

• di demandare al Segretario regionale della Struttura gerarchicamente sovra ordinata a quella di appartenenza del titolare del budget operativo l'individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto,qualora si determinino avvicendamenti in corso d'esercizio dei Dirigenti titolari dei budget operativi, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile dei budget assegnati;

• di demandare il successivo impegno delle spese operative programmabili relative a ogni Genio civile tramite procedura ordinaria (decreto del dirigente della Direzione Difesa del Suolo) solo dopo la precisa quantificazione della spesa e l'individuazione del beneficiario. Le conseguenti liquidazioni avverranno tramite il finanziario 2K ad opera del Genio civile competente;

• di autorizzare i suddetti Dirigenti, nell'ambito della somma loro assegnata per spese programmabili, a redigere e sottoscrivere convenzioni tra l'Unità periferica del Genio civile e soggetti pubblici diversi (Consorzi di Bonifica, Province, Comuni) o soggetti privati per lo svolgimento di prestazioni afferenti il servizio di piena;

• di disporre che i suddetti Dirigenti del Genio civile provvedano alla gestione delle spese operative afferenti il demanio idrico per l'anno 2009, concludendo i procedimenti di liquidazione di spesa:

- per gli importi assegnati come budget operativi, entro il 31/12/2009, termine entro il quale si esaurisce in ogni caso la disponibilità del budget operativo medesimo. È comunque possibile il pagamento di fatture di tale specie, purché riferite a obbligazioni contratte nell'annualità 2009, sino al 30.04.2010;
- per gli altri importi assegnati, entro i 2 anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2118 del 14 luglio 2009

Interventi di sistemazione idrogeologica, di riqualificazione ambientale e di sistemazione viabilità silvo-pastorale affidati in esecuzione al Servizio Forestale regionale di Belluno. Individuazione del funzionario responsabile del processo di spesa e assegnazione dei budgets operativi.
[Foreste ed economia montana]

L'Assessore alle Politiche dell'ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Da parte di numerosi Enti, tipicamente Comunità Montane e Comuni, ma anche altri Enti Pubblici o para-pubblici, sono affidati ai Servizi Forestali Regionali svariati interventi di miglioramento boschivo, di viabilità di interesse rurale, di mantenimento del verde ambientale, di difesa idraulica, di recupero paesaggistico ed ambientale, etc.

I suddetti interventi sono eseguiti dai Servizi Forestali Regionali in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, impiegando le proprie maestranze ed utilizzando i fondi che l'ente delegante versa alla Regione sull'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale (cap. 9835).

La Giunta regionale con deliberazione n. 5177 del 3/11/1994 ha disciplinato l'affidamento ai Servizi Forestali Regionali dei suddetti interventi, determinandone la tipologia, le modalità ed i criteri procedurali di accoglimento.

Quanto sopra, al fine di consentire, ai Servizi Forestali Regionali, di poter operare all'interno di un ambito di competenze istituzionalmente definito; in un contesto normativo e regolamentare certo che trova i propri principali riferimenti nella Lr 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale regionale", nella Lr 15/01/1985, n. 8 "Riorganizzazione delle funzioni forestali" e nella correlata, vigente normativa di settore, anche nazionale.

In applicazione della citata Dgr n. 5177/94, gli Enti deleganti di cui all'allegato prospetto, parte integrante del presente provvedimento, con proprie deliberazioni esecutive, hanno stabilito di procedere alla realizzazione degli interventi evidenziati, prevedendo di avvalersi del Servizio Forestale regionale di Belluno nonché impegnandosi a versare anticipatamente le somme necessarie per l'esecuzione delle opere.

Da parte del Servizio Forestale regionale di Belluno con note prot. n. 237835 del 04.05.2009, n. 253637 del 11.05.2009, n. 268507 del 18.05.2009, n. 317083 del 11.06.2009 e n. 333275 del 19.06.2009, verificata la compatibilità degli interventi proposti con la citata normativa e con la Dgr n. 5177/94, è stata espressa la disponibilità all'esecuzione dei lavori summenzionati.

Gli Enti deleganti provvederanno, pertanto, a versare al tesoriere regionale, - Unicredit Banca Spa - Iban IT41V02008 02017000100537110, sul c/c intestato alla Regione del Veneto - Servizio Tesoreria, entrata per conto terzi -, specificandone la causale, le somme riportate nell'allegato A, colonna importo totale, parte integrante della presente deliberazione.

Le somme di cui all'allegato A, colonna componente lavori, corrispondenti agli oneri per l'esecuzione degli interventi sopra specificati, saranno introitate nel capitolo n. 9835, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 determinando conseguentemente, un impegno di pari importo nel correlato capitolo di spesa n. 92020 - uscite per conto terzi ai sensi dell'art. 42, comma 4 della Lr 29/11/2001 n. 39.

Le somme di cui all'allegato A, colonna componente manodopera, relative alle maestranze impegnate nella esecuzione in diretta amministrazione degli interventi in parola, saranno accertate e introitate al capitolo 100267 introiti diversi, dando atto che la spesa corrispondente alla componente manodopera trova copertura sui fondi già impegnati al capitolo 100696 dell'esercizio corrente in attuazione di quanto disposto dalla Dgr 27/01/2009, n.83 in forza dell'art. 42 della Lr 29/11/2001, n. 39.

Degli avvenuti suddetti versamenti, gli Enti medesimi daranno immediata comunicazione alla competente Direzione Foreste ed Economia Montana e al Servizio Forestale regionale di Belluno.

Ciò posto, per consentire l'operatività del Servizio Forestale regionale di Belluno in ordine alla progettazione e alla realizzazione dei lavori affidatigli si rende necessario procedere alla assegnazione dei budgets operativi di spesa, meglio evidenziati nell'allegato A, colonna componente lavori, presso il Tesoriere della Regione, a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dr. Pierantonio Zanchetta, Dirigente del Servizio Forestale regionale di Belluno, ovvero del suo sostituto dr. Da Roit Sisto, ai sensi dell'art. 49 della Lr 39/2001, anche mediante apposito prelevamento in contanti fino al limite massimo giornaliero di € 5.000,00=.

Resta inteso che il funzionario responsabile del processo di spesa nonché responsabile del procedimento potrà ricorrere all'ordinaria procedura di erogazione della spesa mediante l'adozione di appositi atti che individuino i creditori e provvedano alla liquidazione delle somme ad essi dovute.

Il funzionario responsabile del processo di spesa è tenuto, ai sensi dell'art. 49, comma 6, della

Lr 39/2001, a predisporre lo specifico consuntivo delle spese sostenute nell'utilizzo dei budgets operativi assegnatigli, nonché alla trasmissione del medesimo alla Direzione Ragioneria e Tributi.

Gli Enti deleganti sono tenuti a versare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi delegati entro trenta giorni dalla richiesta effettuata in tal senso dal Servizio Forestale regionale di Belluno.

Le attività di progettazione, direzione lavori e contabilizzazione relative agli interventi di cui al presente provvedimento danno titolo a percepire gli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006. I corrispondenti oneri troveranno capienza nell'ambito dell'accantonamento previsto all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006, al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico della amministrazione regionale.

All'impegno di tale corrispettivo si provvederà mediante contestuale provvedimento di nomina del gruppo di progettazione e direzione lavori da parte del dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana.

Il Servizio Forestale regionale di Belluno procederà all'ultimazione delle opere affidategli nonché all'esaurimento della relativa procedura di spesa entro il 31/12/2011, dando atto che in tale data si esaurisce la disponibilità dei budgets operativi assegnati al Dirigente del Servizio Forestale regionale di Belluno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - II comma dello Statuto, il

quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Vista la Lr 13/09/1978, n.52.

Vista la Lr 15/01/1985, n.8.

Vista la Dgr n.5177 del 3/11/1994.

Vista la Lr 29/11/2001 n. 39.

Visto l'art. 92 del D.lgs 12/04/2006, n. 163.

Vista la Dgr n. 83 del 27/01/2009.

Visti i provvedimenti degli Enti deleganti.

Viste le note del Servizio Forestale regionale di Belluno prot. n. 237835 del 04.05.2009, n. 253637 del 11.05.2009, n. 268507 del 18.05.2009, n. 317083 del 11.06.2009 e n. 333275 del 19.06.2009

delibera

1. Di disporre l'assegnazione dei budgets operativi indicati nell'allegato A, colonna componente lavori, parte integrante della presente deliberazione, per un importo complessivo di € 198.920,31 presso il Tesoriere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e seguenti, della Lr 29/11/20.1 n. 39, a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dr. Pierantonio Zanchetta, dirigente del Servizio Forestale regionale di Belluno, ovvero del suo sostituto dr. Da Roit Sisto, anche mediante apposito prelevamento in contanti, fino al limite massimo giornaliero di € 5.000,00=.

2. Di individuare il quadro economico di spesa relativo alla esecuzione degli interventi delegati al Servizio Forestale regionale di Belluno, di cui al punto precedente, secondo la seguente ripartizione:

a) componente lavori (lavori e oneri fiscali)	€ 198.920,31
b) componente manodopera (salari e oneri operai forestali)	€ 111.993,29
c) per accantonamento ex art. 92 D.lgs n. 163/06	€ 6.086,40
Totale	€ 317.000,00

3. Di assumere l'impegno di spesa di € 198.920,31 di cui alla lettera a) componente lavori del precedente punto 2), imputando la relativa spesa al capitolo n. 92020/2009 - uscite per conto terzi - del bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'anno in corso, nonché di accertare il medesimo importo al correlato capitolo d'entrata n. 9835.

4. Di accertare e di introitare le somme di cui alla lettera b) componente manodopera del precedente punto 2) al Cap. n. 100267 - introiti diversi - dando atto che le medesime risultano già impegnate al

Cap. n. 100696/2009 in attuazione di quanto disposto dalla Dgr 27/01/2009, n. 83.

5. Di dare atto che all'impegno del restante importo pari a € 6.086,40, di cui alla lettera c) del precedente punto 2), si provvederà mediante contestuale provvedimento di nomina del gruppo di progettazione e direzione lavori da parte del dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana.

6. Gli Enti deleganti sono tenuti a versare nel bilancio regionale le somme necessarie alla realizzazione degli interventi delegati entro trenta giorni dalla richiesta effettuata in tal senso dal Servizio Forestale regionale di Belluno.

7. Il Servizio Forestale regionale di Belluno procederà alla ultimazione delle opere affidategli nonché all'esaurimento delle relative procedure di spesa entro il 31/12/2011, dando atto che in tale data si esaurisce la disponibilità dei budgets operativi assegnati al Dirigente del Servizio Forestale regionale di Belluno.

8. Di far obbligo al dirigente del Servizio Forestale regionale di Belluno dr. Pierantonio Zanchetta di produrre il consuntivo delle spese nei modi e nei tempi previsti dall'art. 49 della Lr 39/2001 e di trasmetterlo per il controllo di regolarità contabile alla Direzione Ragioneria e Tributi, la quale lo invierà corredato del parere di competenza alla Direzione Foreste ed Economia Montana per la definitiva approvazione.

9. Si dà atto, in ogni caso, che il funzionario responsabile del processo di spesa dovrà emettere ordinativi di pagamento nei limiti delle somme effettivamente versate dagli Enti deleganti, nonché di osservare le disposizioni di cui agli artt. 44 e seguenti della Lr 39/2001 in merito a liquidazione e ordinazione della spesa.

10. Le eventuali economie di spesa relative alla realizzazione degli interventi saranno oggetto di restituzione agli Enti deleganti.

Allegato A

Interventi di sistemazione idrogeologica, di riqualificazione ambientale e di sistemazione viabilità silvo-pastorale affidati in esecuzione al Servizio Forestale regionale di Belluno

N	Tipologia di intervento	Ente delegante	Atto di delega	Importo totale €	Importo componente lavori €	Importo componente manodopera €	Incentivo art. 92 D.lgs 163/06 €
12	Sistemazione idrogeologica in località "Colomp", "Cadenzano" e "Pelegona - Pian De Cice"	Comune di Chies d'Alpago	Dgc n. 20 del 2/03/2009	262.000,00	174.106,31	82.863,29	5.030,40
13	Sistemazione strade s.p. di "Piaia", "Bosco dell'Impero" e "Costoia"	Comune di S.Tomaso Agordino	Dgc n. 75del 16/12/2008	8.000,00	3.116,40	4.730,00	153,60
14	Sistemazione strada s.p. "di Rivolta"	Comune di S. Giustina Bellunese	Dgc n. 31del 15/04/2009	16.000,00	9.192,80	6.500,00	307,20
15	Sistemazione strada "Val di Lamen-Trugno"	Comune di Pedavena	Dgc n. 47 del 20/05/2009	16.000,00	8.792,80	6.900,00	307,20
16	Manutenzione ambientale in località "Roccolo" e "Rusecco"	Comune d Pieve di Cadore	Dgc n. 76 del 28/05/2009	15.000,00	3.712,00	11.000,00	288,00
Totale				317.00,00	198.920,31	111.993,29	6.086,40

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2119 del 14 luglio 2009

Anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 251, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 06.04.2006, n. 152 e s.m.i. Incarico ad Arpav.
[Bonifica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di disporre l'utilizzo dei fondi assegnati ad Arpav con DgrV. 30.12.2003, n. 4152 di cui all'impegno n. 8515 sul capitolo di spesa 50245 - anno finanziario 2003 "Spese per la redazione di piani di bonifica di aree inquinate e per la realizzazione di opere di bonifica", e non ancora utilizzati pari e € 91.000,00, per la redazione dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare istituita ai sensi dell'art. 251 della Parte IV, Titolo V, del D.lgs n. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., con DgrV. 30.12.2008, n. 4067, con l'acquisizione, da parte di Arpav, di risorse umane da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare;

2. di riservare ad un successivo provvedimento per disporre le modalità operative relative alla predisposizione del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate ai sensi dell'art. 199, Punto 5, della Parte IV - Titolo I, del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i, come previsto dalla DgrV. 30.12.2003, n. 4152.

3. Di fissare il nuovo termine per la complessiva rendicontazione delle spese sostenute da Arpav in qualità di beneficiario del finanziamento di cui alla DgrV. n. 4152/2003, relative alla quota residua pari a € 91.000,00, alla data del 30 giugno 2010.

4. Il presente provvedimento va comunicato all'Arpav, Direzione Tecnico Scientifica e pubblicato sul Bur.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2120 del 14 luglio 2009

Lr 27 marzo 1998, n. 5, art. 13, c. 6 bis. Ciclo integrato dell'acqua. Annualità 2002. Lr 21.1.2000, n. 3, art. 48, c.1 let. c). Programma degli interventi ed iniziative di altri soggetti pubblici che la Regione intende prioritariamente finanziare. Predisposizione Piano Direttore inerente il risanamento della parte a monte del bacino idrografico del sistema fluviale Fratta-Gorzone. Modifiche ed integrazioni al Piano Direttore e saldo contributo.
[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di confermare, per quanto espresso in premessa, l'interesse dell'Amministrazione regionale per la definizione del Piano Direttore inerente il risanamento della parte a monte del bacino idrografico del sistema fluviale Fratta-Gorzone;

2. di estendere il Piano Direttore inerente il risanamento del Fratta-Gorzone, inizialmente previsto per la sola parte a monte, a tutta l'asta del corso d'acqua;

3. di integrare quanto destinato alla predisposizione del Piano con l'importo di € 100.000,00 che la Dgr 1027 del 18/372005 aveva assegnato per l' "Impianto pilota trattamento reflui per il riciclo reflui trattati presso il sistema depurativo di Arzignano e Montebello V.no" di cui non si prevede più la realizzazione, adottando quindi il seguente schema di ripartizione a parziale modifica di quanto stabilito con Dgr n. 1027 del 18/03/2005:

- attività di redazione del piano Direttore: € 372.493,88;
- attività di riqualificazione ambientale, monitoraggio e prima valutazione dei rischi connessi con la movimentazione dei sedimenti di deposito fluviale: € 127.506,12.

4. di individuare il 31/12/2010 quale termine ultimo per la consegna da parte dell'A.a.t.o. "Bacchiglione" degli elaborati finali del Piano Direttore aggiornato;

5. che l'A.a.t.o. "Bacchiglione" dovrà presentare alla Direzione regionale competente in materia di Servizio Idrico Integrato, entro il 31/12/2009, un dettagliato programma di lavoro che illustri le modalità per l'aggiornamento degli elaborati di Piano e la sua estensione a tutto il Fratta-Gorzone, nonchè le modalità di prosecuzione delle attività di riqualificazione ambientale, monitoraggio e prima valutazione dei rischi connessi con la movimentazione dei sedimenti di deposito fluviale;

6. di stabilire che l'A.a.t.o. "Bacchiglione" dovrà formalizzare l'impegno a concludere la predisposizione del Piano Direttore sulla scorta delle indicazioni della competente struttura regionale in materia di Servizio Idrico Integrato e presentare polizza fideiussoria, ovvero delega irrevocabile di pagamento al proprio tesoriere a favore della Regione Veneto, escutibile a semplice richiesta qualora non si realizzi quanto previsto al superiore punto 4, di importo pari al saldo sopra indicato entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

7. di dare mandato alla Direzione regionale competente in materia di Servizio Idrico Integrato, a seguito della presentazione di polizza fidejussoria ovvero di delega irrevocabile di pagamento come descritte al superiore punto 6, di liquidare il saldo del contributo previsto con la Dgr n. 3734 del 20/12/2002, sul capitolo 100034 ed impegno n. 7722, per l'ammontare di € 314.498,78, pari alla differenza tra il contributo concesso e gli acconti già liquidati per la predisposizione degli elaborati di Piano e le attività 2 e 3 della Dgr n. 1027 del 18/03/2005;

8. di delegare per tutte le attività tecnico amministrative e contabili il Dirigente della Direzione regionale competente in materia di Servizio Idrico Integrato;

9. di inviare copia del presente provvedimento all'A. a.t.o. "Bacchiglione" e all'A.a.t.o. "Valle del Chiampo".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2121 del 14 luglio 2009

Piano regionale di Risanamento delle Acque, art. 22 della Normativa di attuazione. Lr 33/85. A.a.t.o. Veneto

Orientale - Piave Servizi S.c.r.l.- Azienda Servizi Integrati - A.s.i. Spa Proposta di variante parziale al Prra - Ambito Ve 2 "Basso Piave" inerente gli schemi fognari recapitanti agli impianti di depurazione di San Donà di Piave e Musile di Piave. Approvazione.
[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di far proprio il parere n. 3577 (Allegato A) espresso dalla Commissione Tecnica regionale sez. Ambiente nella seduta del 5.03.2009 e che fa parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare la variante parziale al P.r.r.a. (Piano regionale di Risanamento delle Acque) che prevede il collettamento delle frazioni Chiesanuova, Passarella e Caposile in Comune di San Donà di Piave all'impianto di depurazione di Musile di Piave anziché all'impianto di depurazione di San Donà di Piave.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2122 del 14 luglio 2009

Piano regionale di Risanamento delle Acque, art. 22 della Normativa di attuazione. Lr 33/85. A.a.t.o. "Veneto Orientale". Richiesta variante parziale al Prra - Ambito TV2 "Sinistra Piave" - Schemi fognario-depurativi afferenti agli impianti di Cordignano e Conegliano. Collettamento dei reflui della località Menarè in Comune di Vittorio Veneto all'impianto di depurazione di Conegliano anziché all'impianto di depurazione di Cordignano. Approvazione.
[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di far proprio il parere n. 3585, (Allegato A), espresso dalla Commissione Tecnica regionale sez. Ambiente nella seduta del 2/04/2009 e che fa parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare la variante parziale al P.r.r.a. (Piano regionale di Risanamento delle Acque) per l'ambito TV2 "Sinistra Piave" inerente gli schemi fognario-depurativi afferenti agli impianti di Cordignano e Conegliano e che prevede il collettamento dei reflui della località Menarè in Comune di Vittorio Veneto all'impianto di depurazione di Conegliano anziché all'impianto di depurazione di Cordignano.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2123 del 14 luglio 2009

Società Rocca di Monselice srl. Contributo di gestione per l'esercizio 2009 (art. 6 della Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di impegnare l'importo di euro 75.000,00= sul capitolo 3394 (Upb U00169) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, denominato "Contributo ordinario di gestione alla società 'Rocca di Monselice srl' (art. 53, Lr 09/09/1999, n. 46)", che presenta sufficiente disponibilità, e di incaricare il dirigente responsabile della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della liquidazione della spesa a favore della società Rocca di Monselice srl;
2. di indicare il 31/10/2009 come termine di conclusione del procedimento di liquidazione.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2124 del 14 luglio 2009

Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'art. 6, comma 2, Lr 12/01/2009, n. 2 e ai sensi dell'art. 19 della Lr n. 39/2001 (provvedimento di variazione n. 50). Cassa.
[Bilancio e contabilità regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2009 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

(segue allegato)

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2009 COMPETENZA	2009 CASSA	2010 COMPETENZA	2011 COMPETENZA
Cap. 005022	SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE (ARTT.46,128,129,130,131, L.R. 10/06/1991, N. 12)	0,00	-166.620,00	0,00	0,00
Upb: U0018	GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RISORSE UMANE				
Cap. 005180	SPESE PER ATTIVITA' A DIFESA DELLA REGIONE ED ISTITUZIONALI DI INERENZA LEGALE	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Upb: U0019	DIFESA LEGALE, ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONTRATTUALE				
Centro di Responsabilità:	AVVOCATURA REGIONALE				
Cap. 012610	SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DEL MARCHIO DI QUALITA' A CARATTERE COLLETTIVO DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI (L.R. 31/05/2001, N. 12 - LR 01/03/2002, N. 5)	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
Upb: U0049	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI				
Cap. 021403	INCENTIVI ALLE IMPRESE (ART.37, L. 25/07/1952, N. 949 - L. 21/05/1981, N. 240)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0056	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ARTIGIANATO				
Cap. 021812	OBIETTIVO 2 (2000-2006) CONTRIBUTI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE (MIS. 1.7) (REG.TO CEE 21/06/1999, N. 1261)	0,00	-4.188,14	0,00	0,00
Upb: U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE				
Cap. 021813	OBIETTIVO 2 (2000-2006) ATTIVITÀ DI RICERCA E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA (MIS. 2.3) (REG.TO CEE 21/06/1999, N. 1261)	0,00	4.188,14	0,00	0,00
Upb: U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2009 COMPETENZA	2009 CASSA	2010 COMPETENZA	2011 COMPETENZA
Cap. 023043	OBIETTIVO 3 (2000-2006) CREAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PICCOLE IMPRESE E DI NUOVI LAVORI, IN PARTICOLARE NEI NUOVI BACINI D'IMPIEGO E NEL QUADRO DELLE POLITICHE PER FAVORIRE L'EMERSIONE DEL LAVORO NERO (MISURA D.3) (REG.TO CEE 21/06/1999, N. 1262)	0,00	24.020,67	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 050164	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE (ART.3, C.27, L. 28/12/1995, N. 549 - ART.46, C.3, L.R. 21/01/2000, N. 3)	0,00	205.100,00	0,00	0,00
Upb: U0108	INTERVENTI STRUTTURALI NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
Cap. 053024	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO RICONOSCIUTO A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTI VITA' DI PROTEZIONE CIVILE (ART.14, L.R. 27/11/1984, N. 58)	0,00	115.447,00	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 053038	INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' NATURALI (L.R. 30/01/1997, N. 4)	0,00	91.631,00	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 053089	ULTERIORI INTERVENTI A RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E DAI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL MESE DI OTTOBRE 2000 (O.M. 27/10/2000, N. 3092)	0,00	723.039,66	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 060018	INTERVENTI REGIONALI PER LE SPESE D'INVESTIMENTO NEL SETTORE SANITARIO (ART.51, L. 23/12/1978, N. 833 - L.R. 19/09/1994, N. 56)	0,00	128.285.928,57	0,00	0,00
Upb: U0145	PATRIMONIO SANITARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RISORSE SOCIO SANITARIE				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2009 COMPETENZA	2009 CASSA	2010 COMPETENZA	2011 COMPETENZA
Cap. 060307	FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (L.R. 28/12/1993, N. 60)	0,00	992.264,22	0,00	0,00
Upb: U0145	PATRIMONIO SANITARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE				
Centro di Responsabilità:	U.P. SANITÀ ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE				
Cap. 072016	INTERVENTI REGIONALI PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI (ARTT.20, 21, L.R. 30/01/1990, N. 10)	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-135.851.992,79	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
Cap. 100009	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE ARTIGIANO (ART.21, L.R. 17/01/2002, N. 2)	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0056	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ARTIGIANATO				
Cap. 100051	FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E MONITORAGGIO NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE (ART.70, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	2.150,00	0,00	0,00
Upb: U0110	PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
Cap. 100069	ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE (ART.73, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	-320.050,00	0,00	0,00
Upb: U0111	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2009 COMPETENZA	2009 CASSA	2010 COMPETENZA	2011 COMPETENZA
Cap. 100296	INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL SECONDO SEMESTRE 2002 (D.M. 01/10/2002, N. 3256 - D.M. 28/01/2003, N. 124 - ORD. P.C.M. 28/03/2003, N. 3276)	0,00	7.415,68	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 100338	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ADEGUAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE, IMPIANTI E ARREDI NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO (ART. 36, L. R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	-171.187,57	0,00	0,00
Upb: U0154	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE EDILIZIA A FINALITÀ COLLETTIVE				
Cap. 100427	TRASFERIMENTO ALL' AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA PER LE SPESE DI INVESTIMENTO (L.R. 29/11/2001, N. 32)	0,00	573.800,00	0,00	0,00
Upb: U0145	PATRIMONIO SANITARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RISORSE SOCIO SANITARIE				
Cap. 100521	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA "EQUAL" (2001-2006) - II FASE	0,00	36.092,44	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				
Cap. 100568	FINANZIAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE LOCAZIONI FINANZIARIE ACCESE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (L.R. 19/09/1994, N. 56 - ART.37, L. R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0145	PATRIMONIO SANITARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RISORSE SOCIO SANITARIE				
Cap. 100605	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER SERVIZI INNOVATIVI ALLA DISABILITÀ (ART.25, L.R. 25/02/2005, N. 9)	0,00	171.187,57	0,00	0,00
Upb: U0154	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE EDILIZIA A FINALITÀ COLLETTIVE				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2009 COMPETENZA	2009 CASSA	2010 COMPETENZA	2011 COMPETENZA
Cap. 100639	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'APPRENDISTATO E L'ORIENTAMENTO IN OBBLIGO FORMATIVO (ART. 68, C. 1, LETT. B), C) E C. 3, L. 17/05/1999, N. 144)	0,00	21.701,86	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				
Cap. 100740	TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLA SOCIETÀ SISTEMI TERRITORIALI SPA PER LE FUNZIONI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE LINEE NAVIGABILI IN AMBITO REGIONALE (ART. 69, L.R. 22/02/1999, N. 7)	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Upb: U0138	LOGISTICA SISTEMA IDROVIARIO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITÀ				
Cap. 100792	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE (O.M. 30/11/1998, N. 2884 - O.M. 18/12/1999, N. 3027 - ORD. P.C.M. 28/03/2003, N. 3276)	0,00	-937.533,34	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 100856	AZIONI REGIONALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE (ART. 47, C. 2, LETT. I), L), L.R. 21/01/2000, N. 3)	0,00	112.800,00	0,00	0,00
Upb: U0107	TRASFERIMENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
Cap. 101005	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE ADATTABILITA' - AREA LAVORO (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	43.744,52	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				
Cap. 101007	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	-227.497,99	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2009 COMPETENZA	2009 CASSA	2010 COMPETENZA	2011 COMPETENZA
Cap. 101010	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INCLUSIONE - AREA LAVORO (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	76.938,50	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				
Cap. 101065	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROGETTA" (CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA REGIONE DEL VENETO - 09/10/2007)	0,00	166.620,00	0,00	0,00
Upb: U0201	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SEDE DI BRUXELLES				
Cap. 101288	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA "TRANS RURAL NETWORK" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Upb: U0049	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI				
	SALDO USCITA	**0,00**	**-0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2125 del 14 luglio 2009

Variazione al bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29/11/2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'articolo 9 della Lr 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 51). Competenza.

[Bilancio e contabilità regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2009 la variazione secondo quanto riportato dall'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2009 secondo quanto riportato dall'allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di attribuire il capitolo 020011/U "Interventi a favore di piccole medie imprese industriali e artigianali e di imprese alberghiere ubicate nel territorio della Provincia di Belluno (Art. 3, C. 2, Lr 07/04/1994, n. 18)" alla responsabilità di Budget della Direzione Industria;
4. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

(segue allegato)

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2009 COMPETENZA	2009 CASSA	2010 COMPETENZA	2011 COMPETENZA
Cap. 020011	INTERVENTI A FAVORE DI PICCOLE MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI E DI IMPRESE ALBERGHIERE UBICATE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (ART. 3, C. 2, L.R. 07/04/1994, N. 18)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0061	INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA				
Cap. 020521	INCENTIVI ALLE IMPRESE (L. 28/11/1965, N. 1329)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0061	INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA				
Cap. 021403	INCENTIVI ALLE IMPRESE (ART.37, L. 25/07/1952, N. 949 - L. 21/05/1981, N. 240)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0056	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ARTIGIANATO				
Cap. 021404	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN MATERIA DI INIZIATIVE E PROGRAMMI COMUNITARI SVOLTE DALL' EUROSPORTELLO (ART.8, L.R. 03/02/1998, N. 3)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0201	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA				
Cap. 021420	CONTRIBUTI PER SVILUPPO DEI CONSORZI FIDI TRA I TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE (L.R. 20/03/1980, N. 19)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0061	INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA				
Cap. 023301	FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART.23, L.R. 09/02/2001, N. 5)	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0061	INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2009 COMPETENZA	2009 CASSA	2010 COMPETENZA	2011 COMPETENZA
Cap. 023701	SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE (ARTT.19,30,34,40,41,48, D.LGS 31/03/1998, N. 112 - ART. 55, L.R. 13/04/2001, N. 11)	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ISTRUZIONE E FORMAZIONE				
Cap. 030024	INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA SETTORE SECONDARIO (L.R. 14/03/1980, N. 16)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0217	AZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA PROMOZIONE ECONOMICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE				
Cap. 032036	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 18/01/1999, N. 1)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0073	ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE PER IL COMMERCIO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMMERCIO				
Cap. 051075	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI DEI FIUMI DELL'ALTO ADRIATICO (ART.31, L. 18/05/1989, N. 183 - ART.9, L. 07/08/1990, N. 253)	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 051081	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DEL SILE, LAGUNA DI VENEZIA E PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA (ART.31, L. 18/05/1989, N. 183 - ART.9, L. 07/08/1990, N. 253)	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 052055	INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ART.1, C.1, L. 03/08/1998, N. 267)	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0106	RISCHIO IDROGEOLOGICO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2009 COMPETENZA	2009 CASSA	2010 COMPETENZA	2011 COMPETENZA
Cap. 100041	SISTEMAZIONE DEL NODO IDRAULICO DI VICENZA E DI S. BONIFACIO, INTERVENTI SUL CANALE CAVRATO E PARTE TERMINALE DEL TAGLIAMENTO (L. 18/05/1989, N. 183 - D.P.R. 27/07/1999)	-1.910.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 100267	INTERVENTI DI DIFESA E SISTEMAZIONE MARITTIMA DEGLI ARENILI DELLE AREE LIMITROFE ALLA FASCIA COSTIERA REGIONALE (ART.45, L.R. 14/01/2003, N. 3)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 100269	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI E DELLE POLITICHE INDUSTRIALI LOCALI (L.R. 04/04/2003, N. 8)	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE				
Cap. 100571	PARTECIPAZIONE TEMPORANEA E MINORITARIA AL CAPITALE DI RISCHIO DELLE PMI DEL VENETO (ART.5, L. R. 13/08/2004, N. 19)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA				
Cap. 100592	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ SPA CONSORTILE PER IL COMMERCIO ESTERO, LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE (ART. 5, COMMA 8, L.R. 24/12/2004, N. 33)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0217	AZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA PROMOZIONE ECONOMICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE				
Cap. 100652	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ART. 1, C.1, L. 03/08/1998, N. 267)	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0106	RISCHIO IDROGEOLOGICO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2009 COMPETENZA	2009 CASSA	2010 COMPETENZA	2011 COMPETENZA
Cap. 100665	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI DIFESA E SISTEMAZIONE MARITTIMA DEGLI ARENILI DELLE AREE LIMITROFE ALLA FASCIA COSTIERA REGIONALE (ART. 45, L.R. 14/01/2003, N. 3)	-2.090.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 100738	INTERVENTI PER LA RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO NEI CENTRI STORICI E DI MINORE CONSISTENZA DEMOGRAFICA (ARTT. 24, 28, L. R. 13/08/2004, N. 15)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0073	ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE PER IL COMMERCIO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMMERCIO				
Cap. 100742	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE, PER LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E CERTIFICAZIONE (L.R. 28/01/1997, N. 3)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0202	AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E DELLA COOPERAZIONE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA				
Cap. 100966	INTERVENTI REGIONALI PER LA RICERCA SCIENTIFICA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE (L.R. 18/05/2007, N. 9)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0230	INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0007 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI

		2009 COMPETENZA	2009 CASSA	2010 COMPETENZA	2011 COMPETENZA
Cap. 044022	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DISMESSI O CEDUTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA (ART. 4, C. 1, LETT. A), B-BIS), L.R. 16/12/1999, N. 54 - ART. 17, L.R. 03/02/2006, N. 2 - ART. 57, L.R. 19/02/2007, N. 2)	42.500,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
Cap. 100944	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LA SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DISMESSI O CEDUTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA (ART. 57, LR 19/02/2007, N. 2)	-42.500,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				

Upb: U0134 RIMBORSO PRESTITI IN MATERIA DI TRASPORTI

		2009 COMPETENZA	2009 CASSA	2010 COMPETENZA	2011 COMPETENZA
Cap. 100088	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE PER FINANZIARE INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - II^ FASE (ART.2, C.5, L. 18/06/1998, N. 194 - ART. 54, C. 1, L. 23/12/1999, N. 488 - ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N. 388)	-1,00	-1,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE				
Cap. 100353	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO NON IN CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (III^ LIMITE) (D.LGS 19/11/1997, N. 422 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 07/05/2001, N. 73T)	1,00	1,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2126 del 14 luglio 2009

Ricorso promosso in via principale avanti la Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Autorizzazione alla rinuncia limitatamente alla impugnativa delle disposizioni di cui all'articolo 62.

[Affari legali e contenzioso]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rinunciare al ricorso avanti la Corte costituzionale avverso il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria." convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente all'impugnativa delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 01, 1, 2 e 3;
2. di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale a norma dell'articolo 32, comma secondo, lettera i) dello Statuto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2127 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a costituirsi avanti il Tar per il Veneto nel giudizio, promosso dalla Ditta Allevamento Zootecnico di Artigiani Manuele & C. Snc contro la Regione del Veneto ed altri avverso la Dgr n. 609 del 17.03.2009 avente ad oggetto "metanodotto - allacciamento ASFO Villamarzana (RO)".

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2128 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti il Tar per il Veneto nel ricorso, proposto dalla Società Brico Villabella di Poltronieri Andrea & c. sas contro Regione Veneto ed altri per l'annullamento, previa sospensiva, di una pluralità di autorizzazioni commerciali comunali, nonché delle deliberazioni della Conferenza si Servizi inerenti la realizzazione di un insediamento commerciale denominato "La Castellana srl" in Comune di Soave (VR).

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2129 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 103 del 19.12.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2130 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 106 del 8.09.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2131 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 74 del 24.6.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2132 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a proporre istanza di correzione errore materiale ex art. 288 Cpc. Ratifica del Dpgr n. 112 del 26.6.2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2133 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel procedimento avanti il Tribunale di Venezia instaurato da Consulenze Internazionali s.a.s. c/ Regione del Veneto, per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di decadenza e revoca di cui al decreto della Direzione regionale Lavoro n. 2188 del 31.12.2008.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2134 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Alessandrini Andrea ed altri contro la Regione del Veneto e nei confronti di Mestrinaro Spa per l'annullamento, previa sospensiva, tra l'altro, della deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 7.04.2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2135 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Compagno Luciano e altri c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva, tra l'altro, della Dgr n. 822 del 8.04.2008 di ratifica del P.A.T.I. fra i Comuni di Fossò e Camponogara. Ratifica Dpgr n. 116 del 30.06.2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2136 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Mazzoncini Daniela c/ Regione del Veneto e Comune di Sospirolo per l'annullamento parziale della Dgr n. 2896 del 1.09.2007 nella parte in cui è stata approvata la variante generale al Prg del Comune di Sospirolo con la proposta di modifica riguardante lo stralcio dalla zona C2/12-Belvedere.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2137 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria regionale di Venezia proposto da Lorenzon Roberto contro la Regione del Veneto per la riforma della sentenza n. 157 del 7 aprile 2008 Sezione I della Commissione Tributaria provinciale di Venezia.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2138 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tar Veneto da Poirè Alberto c/ Regione Veneto ed altri. Ratifica del Dpgr n. 120 del 2.7.2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2139 del 14 luglio 2009

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Bassano del Grappa n. 272/09 Rgnr, avanti il Tribunale di Treviso n. 6713/08 Rgnr.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2140 del 14 luglio 2009

Non costituzione nel giudizio avanti il Tar per il Veneto promosso da Sorato Annamaria c/ Regione del Veneto, Commissione per la Salvaguardia di Venezia ed altri per l'annullamento, tra l'altro, del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n. 40/3995 del 23.04.2008.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2141 del 14 luglio 2009

Stagione venatoria 2009-2010. Approvazione del calendario venatorio regionale (art.16 Lr n.50/93).

[Caccia e pesca]

L'Assessore regionale alle Politiche faunistico-venatorie Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", sentite le Province e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - Infs (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.

Il calendario venatorio deve indicare:

a) le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi del comma 1, art. 18 della legge n. 157/92;
b) il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto ad invitare le Province ad avanzare motivate proposte riguardanti i contenuti del calendario venatorio per la stagione 2009/2010 come dedotti dai commi 2 e 3 dell' art. 16 della Lr n. 50/93.

La competente Struttura regionale ha quindi provveduto a trasmettere all'Ispra (ex Infs) il progetto di calendario venatorio 2009/2010 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.

Con l'allegata nota di riscontro prot. n. 19344/T-A11 del 6.05.2009, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, l'Ispra ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Nell'ambito di detto parere l'Ispra ha rappresentato una sostanziale condivisione in ordine all'impostazione del calendario, fatto salvo il suggerimento ad operare taluni approfondimenti su alcune tematiche, come di seguito riportato.

1) Anticipazione del prelievo

Per quanto concerne la possibilità di effettuare in "preapertura" prelievi di soggetti appartenenti alle specie merlo, tortora, ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia, si evidenzia che il progetto sottoposto a valutazione non si discosta da quello già valutato dall'INFS, senza osservazioni, in occasione della predisposizione del calendario venatorio 2008/2009.

Per quanto riguarda invece la limitazione territoriale alla specie merlo si conferma che, in territorio veneto, la specie è ovunque presente, dalla zona montana alla zona lagunare e

valliva; la specie risulta pertanto prelevabile in "pre-apertura" anche in pianura.

2) Periodi di caccia

Si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole undici giornate) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, significative differenze in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi). Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nel suddetto arco temporale) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

3) Forme di caccia

Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla caccia vagante con l'ausilio del cane, che non dovrebbe protrarsi oltre la fine del mese di dicembre, si dà atto che il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano (per il quale si rende necessario l'utilizzo del cane) è consentito sino al 31 dicembre 2009 con deroga al 31 gennaio 2010 limitata alle Aziende-faunistico-venatorie e alle Aziende-agri-turistico-venatorie.

Per quanto concerne le altre specie cacciabili nel mese di gennaio, si evidenzia che il relativo prelievo viene realizzato prevalentemente da appostamento.

4) Specie oggetto di caccia

Per quanto concerne la pernice rossa (Alectoris rufa) si ritiene che le riserve formulate da parte dell'Ispra (concernenti l'inquinamento genetico che potrebbe conseguire all'immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle aziende agri-turistico-venatorie, di un taxon non autoctono) siano superabili alla luce dei riscontri tecnico-scientifici a suo tempo operati nel Veneto in occasione della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale 1996-2000.

Al riguardo si richiama quanto, nel merito, viene evidenziato dal compendio tecnico-scientifico che accompagnava detto Piano (pagina 67): "Attualmente viene reintrodotta in discreto numero quale oggetto di gare cinofile oppure in Aziende-agri-turistico-venatorie ed in Aziende faunistico-venatorie, dato che il suo allevamento in cattività non presenta difficoltà di rilievo. In poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé e non si conoscono episodi di nidificazione".

Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna introduzione in natura di specie alloctona, e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agri-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

Per quanto riguarda le specie lepre bianca (Lepus timidus), pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix) e coturnice (Alectoris greca), si dà atto che le medesime sono oggetto di prelievo:

- sulla base dei calendari venatori integrativi e dei piani di abbattimento approvati dalle Province per la Zona faunistica delle Alpi (art. 16, comma 4 della Lr 50/93);
- sulla base di censimenti specifici volti a stabilire il numero di capi prelevabili localmente.

Per quanto concerne la specie starna (Perdix perdix), si dà atto che la competente Struttura regionale istruirà le eventuali richieste di limitazione o divieto dei relativi prelievi inoltrate dalle Amministrazioni provinciali e dagli ATC interessati, accompagnate da dettagliate proposte su base progettuale che evidenzino lo status locale delle popolazioni, il trend evolutivo e gli obiettivi gestionali perseguiti, il tutto a supporto di un eventuale provvedimento integrativo al calendario venatorio oggetto del presente provvedimento.

Per quanto concerne la specie combattente (Philomacus pugnax), si evidenzia che trattasi di specie cacciabile (ai sensi dell'art.18 della legge 157/92) che già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (Zps) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide venete, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie combattente del tutto trascurabile.

Identiche considerazioni valgono per la specie moretta (Aythya fuligula), la cui somiglianza con la specie protetta moretta tabaccata (Aythya nyroca) non riveste alcun risvolto pratico in termini conservazionistici proprio perché nelle aree umide (aree che ricadono in Rete Natura 2000) la specie moretta (Aythya fuligula) non è cacciabile ai sensi del richiamato Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni.

5) Giornate di caccia aggiuntive in ottobre e novembre

Si prende atto innanzitutto che non risultano sussistenti riscontri tecnico-scientifici che attestino effetti negativi causati dalle giornate integrative alla migratoria (mesi di ottobre e novembre).

Si dà atto che le giornate integrative non sono previste all'interno delle Aziende faunistico-venatorie, e cioè nel territorio regionale dove vengono realizzati la quasi totalità dei prelievi di soggetti appartenenti alle specie migratrici acquatiche, specie segnalate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica quali meritevoli di particolare attenzione in termini di quantificazione dei carnieri.

6) Carnieri

Nel prendere atto delle osservazioni formulate dall'Ispra, si evidenzia che il progetto di calendario venatorio consolida la progressiva diminuzione del carniere massimo stagionale riferito alla migratoria pur in presenza di riscontri diretti (censimenti) che attestano un progressivo incremento delle presenze di anatidi nel sistema vallivo-lagunare veneto, risultato conseguito grazie al costante sforzo gestionale delle Aziende faunistico-venatorie vallive ivi operanti.

7) Addestramento cani

Premesso che la data di inizio per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art.18, comma 2 della L.R. n. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla precedente stagione venatoria in occasione della quale l'INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al

riguardo. Si evidenzia, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali, Enti in grado, sulla base di specifiche e consolidate competenze tecniche in materia faunistico-venatoria, di riscontrare nel concreto l'applicabilità al territorio veneto delle prospettazioni oggi proposte dall'Ispra.

8) Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale

Da ultimo, per quanto concerne le ultime osservazioni prodotte dall'ISPRA attinenti ad aspetti non destinati ad avere effetti immediati sulla regolamentazione della caccia attraverso lo strumento del calendario venatorio, si rappresenta quanto segue:

- Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'Aewa Si evidenzia che nelle misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con la Lr n. 1 del 5 gennaio 2007 (caccia nelle zone umide che ricadono nei siti di Rete Natura 2000 del Veneto) è già previsto l'utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide. Si evidenzia inoltre che le statistiche sui dati di abbattimento vengono effettuate dalle Province sulla base dei dati contenuti nei tesserini venatori, tesserini che debbono essere restituiti alle Province medesime entro il 31 marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria (articoli 14, comma 6, e 35, comma 1 letera c della Lr n. 50/93). Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato per il tramite della vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com'è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, del Corpo Forestale dello Stato, delle guardie addette ai parchi, della polizia giudiziaria, delle guardie giurate comunali, forestali e campestri, delle guardie private riconosciute, delle guardie ecologiche e zoofile (art. 27, comma 2 della Legge 157/92);
- Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000 Si da atto che la Regione Veneto ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive n. 79/409/Cee e n. 92/43/Cee. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree Sic e Zps che ricadono in territorio veneto si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con Lr n. 1 del 5 gennaio 2007 nonché alle prescrizioni che potranno essere emanate in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;
- Limitazioni e divieti di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007 e successive modificazioni inerenti l'attività venatoria nei territori SIC. Si evidenzia che il richiamo a prescrizioni ulteriori imposte dall'ordinamento si rende necessario al fine di rendere agevole la lettura del calendario. Dette ulteriori prescrizioni (che si differenziano da territorio a territorio) sono comunque oggetto di divulgazione mediante manifesti affissi a cura delle Province.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l'approvazione del seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Preso atto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni provinciali e del parere consultivo reso dall'Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Allegato A);

Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

Visto l'articolo 16 della Lr 50/93;

Visto l'Allegato D della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012";

Richiamato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007 e successive modificazioni:

delibera

A) di approvare ed emanare il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2009/2010 così come riportato nell'Allegato B facente parte integrante del presente provvedimento;

B) di dare atto che la competente Struttura regionale istruirà le eventuali richieste di ulteriore limitazione dei prelievi dei soggetti appartenenti alla specie starna (Perdix perdix) e lepre europea (Lepus europaeus) prodotte dalle Amministrazioni provinciali e dagli ATC interessati, accompagnate da dettagliate proposte su base progettuale che evidenzino lo status locale delle popolazioni, il trend evolutivo e gli obiettivi gestionali perseguiti, il tutto a supporto di un eventuale provvedimento che integri il calendario venatorio oggetto del presente provvedimento;

C) di provvedere alla pubblicazione del calendario venatorio 2009-2010 di cui al presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Allegato A

Prot. n. 19344 /T-A 11 del 6.5.2009

Alla Regione Veneto
Unità di Progetto Caccia e Pesca
Via Torino 110
30172 Mestre Ve
Fax: 041/2795504
e-mail: cacciapesca@regione.veneto.it

Oggetto: Calendario venatorio regionale per la stagione 2009/2010.

Responsabile dell'istruttoria: P. A. Valter Trocchi (Tel. 051/6512205 - Fax: 051/796628 - e-mail: valter.trocchi@infs.it)

In riferimento alla richiesta di parere avanzata da codesta Spett.le Amministrazione con telefax n. 223178/48. 27D.760.01.2 del 23.4.09 e n. 234594/48.27D.760.01.2 del 29.4.09,

inerenti l'argomento indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Premessa - Tra gli argomenti delegati dallo Stato alle Regioni, siano esse a statuto speciale od ordinario, vi è anche la gestione faunistico-venatoria ed in particolare la regolamentazione della fruizione della risorsa fauna selvatica. Tale autonomia si estrinseca nei limiti delle tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura sanciti dalla Legge n. 157/92 e rimasti di pertinenza statale; si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia), della Corte Costituzionale (da ultimo la Sentenza n. 30/'09).

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza, evitando, per quanto possibile, riferimenti specifici a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali. Di seguito vengono quindi formulate valutazioni articolate sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto appaiono meritevoli di un approfondimento ulteriore da parte di codesta Amministrazione; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione già prospettata.

Anticipazione del prelievo - Questo Istituto è del parere che un'anticipazione del prelievo possa essere consentita solo qualora una specie, in base allo stato di conservazione delle popolazioni locali, ma anche in base a considerazioni che tengono conto della fenologia della riproduzione e/o della migrazione, sia in grado di tollerare una forte pressione venatoria già all'inizio di settembre. In questo momento dell'anno, infatti, l'attività venatoria risulta scarsamente diversificata e quindi potenzialmente più impattante sulle poche specie teoricamente ammissibili, a differenza di quanto avviene nel periodo normale del prelievo.

Nel caso di specie ornitiche migratrici, un'eventuale anticipazione della caccia potrebbe essere compatibile con le esigenze di conservazione della fauna selvatica solo a condizione che non incida negativamente sui contingenti che nidificano in Italia. Per valutare tale incidenza occorre considerare per ciascuna specie sia l'entità delle popolazioni che si riproducono a livello locale, sia la fenologia con cui si manifesta la migrazione autunnale delle specie in questione. Inoltre, occorre tener presente la fenologia della riproduzione, ed in particolare i periodi sensibili indicati dalla Commissione Europea per consentire una corretta applicazione dell'art. 7, comma 4 della direttiva n. 79/409/Cee (si veda a riguardo il documento Key Concept (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key_concepts_en.htm).

In base alle considerazioni sopra espresse e ai dati attualmente disponibili, si ritiene che un prelievo anticipato (dal 2 settembre 2009) a carico della tortora (Streptopelia turtur) possa essere consentito in relazione alla consistenza delle popolazioni nidificanti a livello locale ed all'esistenza di flussi migratori consistenti già a partire dalla fine di agosto. Va inoltre rilevato che questa specie già in settembre abbandona il territorio italiano e pertanto può essere cacciata solo per un breve periodo nella stagione di caccia indicata dal comma 1 dell'art. 18 della legge n. 157/92. La caccia dovrebbe comunque essere consentita per non più di 4-5 mezze giornate, non già per 8 giornate intere come indicato. D'altra parte la concessione di due giornate intere di apertura anticipata (2 e 3 settembre) esclusivamente alla tortora indurrebbe una fortissima pressione venatoria su questa specie, con un prelievo che nel complesso si ritiene oltre il limite di sostenibilità. Di conseguenza si ritiene di poter avallare un'apertura anticipata anche per la tortora al 5 settembre, così come previsto per le altre specie per le quali è concessa la pre-apertura (mezze giornate).

Lo stato di conservazione e la tendenza demografica recente delle popolazioni nidificanti di merlo (Turdus merula), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e cornacchia nera (Corvus corone corone) nel Veneto sono tali da ritenere accettabile l'anticipazione del prelievo nelle date previste (mezze giornate). Per il merlo, la previsione di un limite di carniere 5 capi giornalieri per cacciatore, appare una misuraaccettabile; per questa specie, tuttavia, si è dell'avviso che la pre-apertura possa essere autorizzata solamente in corrispondenza della fascia collinare e montana della regione, dal momento che in pianura la popolazione nidificante risulta meno abbondante e più vulnerabile.

Periodi di caccia - Nel caso delle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi) lo status delle popolazioni presenti sul territorio regionale suggerisce l'opportunità di posticipare la data di apertura della stagione venatoria sino ad almeno l'inizio di ottobre. Ciò anche al fine di favorire il completamento dei cicli riproduttivi e/o lo sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate.

Forme di caccia - La caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, dovrebbe terminare non oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia alla volpe (Vulpes vulpes) in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti, una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. Tale fenomeno risulta aggravato quando il disturbo avviene nel periodo invernale in cui sono più efficaci i fattori della selezione naturale e quando i selvatici sono ancora immaturi. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguito, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

b) interferenza con le attività di ripopolamento invernale con selvaggina stanziale nella delicata fase di ambientamento, a cui si assommano i rischi esposti al punto a);
c) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
d) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio, anche a carico delle specie stanziali ripopolate.

Specie oggetto di caccia - Si ricorda che la pernice rossa (Alectoris rufa) non fa parte della fauna autoctona veneta, essendo questo Galliforme originario delle regioni nord-occidentali d'Italia e di alcune aree della Toscana. L'inserimento della pernice rossa tra le specie cacciabili nelle aziende agrituristico venatorie, dove è consentito solo "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del Dpr n. 357/97, così come modificato dal Dpr 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano tecnico.

Considerata lo stato di conservazione delle popolazioni di lepre bianca (Lepus timidus), pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix) e coturnice (Alectoris greca) presenti sull'arco alpino, ivi incluse quelle venete, ed il generale calo numerico dei contingenti, si è del parere che queste specie non possano essere gestiti correttamente attraverso le forme di caccia programmata, così come previste dalla normativa nazionale per la generalità delle specie. In questi casi occorre subordinare un eventuale prelievo alla realizzazione di censimenti (monitoraggio, nel caso della lepre bianca) volti a pianificare il numero dei capi prelevabili localmente nelle singole unità di gestione, in modo da non compromettere ulteriormente la conservazione delle popolazioni medesime.

Nel caso della starna (Perdix perdix), si è del parere che forme controllate di prelievo possano essere autorizzate soltanto qualora in regione si siano ricostituite popolazioni stabili a seguito di progetti mirati di reintroduzione. A tale riguardo, lo scrivente Istituto manifesta la propria disponibilità a fornire ogni indicazione tecnica utile per definire una strategia in favore della starna che affronti i diversi aspetti rilevanti ai fini della conservazione della specie (programmi coordinati di reintroduzione, interventi di miglioramento ambientale, pianificazione dell'attività venatoria). Al momento allo scrivente Istituto non risulta vi siano le condizioni per prevedere il prelievo di questo Galliforme sulla generalità del territorio regionale, in assenza di immissioni pronta caccia (pratica del tutto sconsigliabile sotto il profilo tecnico). Un'eventuale eccezione al divieto di caccia alla starna potrebbe essere prevista solamente per le aziende agri-turistico-venatorie.

Nel caso del combattente (Philomachus pugnax), i dati dei censimenti effettuati sia in Italia, sia in altri Paesi europei e africani evidenziano un drammatico calo della popolazione paleartica. L'allarmante situazione di questa specie suggerisce di intervenire con tempestività, prevedendo non solo interventi di tutela ambientale (come previsto dalla stessa direttiva n. 409/79/Cee), ma anche un maggiore livello di protezione in ambito comunitario. In attesa che vengano presi adeguati provvedimenti a livello internazionale, si ritiene che il combattente dovrebbe essere escluso dall'elenco delle specie cacciabili nelle diverse regioni italiane.

La moretta (Aythya fuligula) è un'anatra tuffatrice il cui areale di nidificazione si estende nella parte nord-occidentale dell'Eurasia, mentre è presente nei paesi mediterranei sostanzialmente come specie migratrice e/o svernante. La popolazione complessiva è considerata stabile (Delany e Scott, 2006) e lo stato globale di conservazione sicuro, ma in Europa il trend recente (Bird Life International, 2004) mostra una discreta flessione e la specie è considerata "declining". La popolazione italiana nidificante è stimata attualmente in sole 50-60 coppie (Brichetti e Fracasso, 2003). I dati di distribuzione, consistenza e trend dei contingenti svernanti in Italia, aggiornati al 2000, sono reperibili in Baccetti et al., 2002. Il confronto con i dati più recenti raccolti ed elaborati da questo Istituto, aggiornati al 2003, mostrano un trend di contrazione del numero degli individui svernanti nel nostro Paese (media degli individui contati nel quinquennio 1996-2000 del 27% inferiore a quella registrata nel periodo 1991-1995 ed ulteriore contrazione del 13% nel triennio 2001-2003); la diminuzione della media di esemplari segue un andamento parallelo alla diminuzione del numero massimo di individui censiti annualmente (6184 nel 2002). Questa tendenza è probabilmente spiegabile anche con il fatto che l'Italia rappresenta una parte estrema e marginale dell'area di svernamento. Va peraltro notato che, viste le caratteristiche della migrazione di questa specie e la localizzazione delle aree di svernamento, il numero degli individui svernanti coincide sostanzialmente con quello dei migratori che frequentano il nostro Paese. La situazione dello svernamento della moretta nel Veneto è caratterizzata da piccoli nuclei (ognuno costituito da poche decine di soggetti) in alcune zone umide costiere (spesso facenti parte di ZPS) e da una popolazione più importante presente nel complesso di zone umide costituito dal Lago di Garda (parte veneta e lombarda) e dal Lago del Frassino (n. medio: 669 ind. nel periodo 1991-95, 1638 ind. nel periodo 1996-2000 e 1468 ind. nel periodo 2001-2003). La ragione principale del vigente divieto di abbattimento della moretta nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS) è data dalla difficoltà di distinzione durante l'attività venatoria degli individui appartenenti a questa specie (in particolare le femmine) con soggetti appartenenti alla congenere moretta tabaccata Aythya nyroca; ciò può determinare l'abbattimento involontario di quest'ultima specie, considerata in declino e vulnerabile a livello sia europeo sia nazionale (Bird Life International, 2004; Melega, 2007). D'altra parte il problema del rischio di confusione con specie simili ("look-alike" species) è ricordato come elemento da tenere in attenta considerazione dalla Commissione Europea per regolamentare la caccia (si veda "Guidance document on hunting under Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds", 2004, paragrafi 2.6.3 - 2.6.13 ed in particolare il paragrafo 2.6.10). Evidentemente questo fattore di rischio non si determina solo nelle ZPS e ZSC, ma si estende a tutte le zone umide che durante la stagione venatoria possono essere frequentate da entrambe le specie, situazione che si presenta anche nel bacino del Lago di Garda. Alla luce dei dati distributivi, demografici e conservazionistici sopra sintetizzati e tenendo conto delle modalità con cui vene esercitato il prelievo degli Anatidi secondo quanto stabilito dal calendario venatorio regionale, questo Istituto ritiene che un regime di protezione della moretta in Veneto risulti auspicabile.

Giornate di caccia aggiuntive in ottobre e novembre - Considerata la necessità di pervenire a forme più razionali di gestione dell'avifauna migratrice, si conferma la necessità che

codesta Amministrazione regionale promuova studi finalizzati a valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti degli uccelli migratori. In assenza di elementi di conoscenza specifici relativi all'entità ed alla fenologia del prelievo esercitato nella regione Veneto, in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, questo Istituto permane nell'impossibilità di valutare oggettivamente le possibili conseguenze derivanti dalla concessione di ulteriori due giornate per la caccia da appostamento, durante i mesi di ottobre e novembre.

Carnieri - Nel caso della maggior parte delle specie ornitiche migratrici si ritiene che i limiti di carniere prefissati per l'annata 2009/2010 siano ancora troppo elevati. Per stabilire un numero di capi abbattibili più rispondente al contesto faunistico regionale, sarebbe opportuno fare riferimento alla verifica dei carnieri realizzati negli ultimi anni e ai dati relativi alla consistenza locale delle diverse popolazioni. Una particolare attenzione andrebbe rivolta al caso dei taxa presenti sul territorio regionale con popolazioni numericamente ridotte e/o caratterizzate da andamenti demografici sfavorevoli. Nel caso degli uccelli acquatici, l'indicazione di limiti di carniere più restrittivi appare una misura necessaria per assicurare la conservazione delle popolazioni oggetto di prelievo, così come per recepire le indicazioni contenute nell'accordo Aewa sottoscritto dall'Italia (si veda in proposito quanto riportato in seguito). Per le specie stanziali (oltre a quanto già evidenziato per le specie presenti in ambiente alpino) a livello dei singoli Atc, alle serie pregresse dei carnieri dovrebbero essere affiancate ulteriori valutazioni, sulla base di accertamenti relativi all'abbondanza delle popolazioni nella fase pre-riproduttiva e al loro successo riproduttivo.

Addestramento cani - L'inizio dell'attività di addestramento cani alla terza domenica di agosto risulta prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi é ancora una dipendenza dei giovani (Lepre e Fasianidi). Si ricorda che la stagione riproduttiva della Lepre si conclude agli inizi di ottobre e la fase di dipendenza degli ultimi nati termina alla fine dello stesso mese. Nel caso dei Fasianidi, l'incidenza delle covate tardive risulta spesso elevata, per cui anche in questo caso un'attività di addestramento cani precoce avverrebbe su soggetti ancora in parte dipendenti dai genitori (decisamente vulnerabili). D'altra parte, anche rispetto alle attività di ripopolamento del Fasianidi, attuate soprattutto nel periodo estivo con esemplari giovani, le attività di addestramento cani dovrebbero essere evitate nel corso della delicata fase di ambientamento. Si ritiene, pertanto, che una soluzione di compromesso meno criticabile sotto il profilo tecnico sia quella di posticipare a fine agosto - primi di settembre l'epoca di addestramento cani.

Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale - Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che, pur non essendo destinate ad avere effetti immediati nella pianificazione faunistico venatoria regionale e nella regolamentazione della caccia attuata attraverso lo strumento del calendario venatorio, nel breve periodo potranno assumere considerevole rilevanza, al punto da richiedere sin da ora un'attenta valutazione.

1. Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'Aewa - Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato Aewa (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l'utilizzo di cartucce atossiche (previsto nella bozza di calendario venatorio in esame), la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio. Tali obiettivi potranno essere perseguiti più efficacemente prevedendo opportune disposizioni nei prossimi calendari venatori.
2. Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000 - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 79/409/Cee e n. 92/43/Cee con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali, al fine di prevenire l'insorgenza di problemi che, tra l'altro, potrebbero rappresentare un ostacolo per il regolare svolgimento della stessa attività di caccia.
3. Limitazioni e divieti di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 17.102007 e succ. modificazioni inerenti l'attività venatoria nei territori delle ZPS - Si ritiene di dover suggerire l'inserimento nel calendario venatorio regionale in maniera dettagliata delle disposizioni in oggetto, piuttosto che un semplice richiamo alla eventuali prescrizioni che potranno essere emanate in recepimento dello strumento normativo, come previsto dalla bozza in esame.

Restando a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Il Dirigente responsabile
Dott. Silvano Toso

Allegato B

Regione del Veneto

Calendario per l'esercizio venatorio - Stagione 2009-2010

1. Preaperture.

Nelle giornate 2, 3 e 5 settembre 2009 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Tortora (Streptopelia turtur).

Nelle giornate 5, 6, 12, 13 e 19 settembre 2009 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

1) Merlo (Turdus merula)
2) Tortora (Streptopelia turtur)
3) Ghiandaia (Garrulus glandarius)
4) Gazza (Pica pica)
5) Cornacchia nera (Corvus corone)
6) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

2. Apertura generale.

Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 8 e 9, nell'arco temporale che va dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 31 dicembre 2009:
   1) Starna (Perdix perdix)
   2) Fagiano (Phasianus colchicus)
   3) Allodola (Alauda arvensis)
   4) Beccaccia (Scolopax rusticula)
   5) Quaglia (Coturnix coturnix)
b) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 20 dicembre 2009:
   1) Tortora (Streptopelia turtur)
c) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 24 dicembre 2009:
   1) Merlo (Turdus merula);
d) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 24 gennaio 2010:
   1) Ghiandaia (Garrulus glandarius)
   2) Gazza (Pica pica)
   3) Cornacchia nera (Corvus corone)
   4) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
e) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010:
   1) Germano reale (Anas platyrhynchos)
   2) Folaga (Fulica atra)
   3) Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
   4) Alzavola (Anas crecca)
   5) Mestolone (Anas clypeata)
   6) Moriglione (Aythyia ferina)
   7) Cesena (Turdus pilaris)
   8) Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
   9) Tordo sassello (Turdus iliacus)
   10) Canapiglia (Anas strepera)
   11) Porciglione (Rallus aquaticus)
   12) Fischione (Anas penelope)
   13) Codone (Anas acuta)
   14) Marzaiola (Anas querquedula)
   15) Moretta (Aythya fuligula)
   16) Combattente (Philomacus pugnax)
   17) Beccaccino (Gallinago gallinago)
   18) Colombaccio (Columba palumbus)
   19) Frullino (Lymnocryptes minimus)
   20) Pavoncella (Vanellus vanellus)
   21) Volpe (Vulpes vulpes)
f) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 30 novembre 2009:
   1) Lepre comune (Lepus europaeus)
   2) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
g) Specie cacciabile dal 20 settembre 2009 al 31 dicembre 2009 esclusivamente nelle Aziende agri-turistico-venatorie:
   1) Pernice rossa (Alectoris rufa)
h) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2009 al 30 novembre 2009:
   1) Daino (Dama Dama)
   2) Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra)
   3) Capriolo (Capreolus capreolus)
   4) Cervo (Cervus elaphus)
   5) Muflone (Ovis musimon)
   6) Lepre bianca (Lepus timidus)
   7) Pernice bianca (Lagopus mutus)
   8) Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
   9) Coturnice (Alectoris graeca)

3. Caccia di selezione agli ungulati

La caccia di selezione agli ungulati viene regolamentata con specifico provvedimento di Giunta regionale.

4. Giornate di caccia.

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

5. Orario della giornata venatoria

L'orario della giornata venatoria è così determinato:

		Inizio	Termine
Agosto 2009	dal 1° al 15	5.15 ora legale	21.30
	dal 16 al 31	5.30 ora legale	21.00
Settembre 2009	dal 2 al 14	5.45 ora legale	19.30
	dal 16 al 30	6.00 ora legale	19.15
Ottobre 2009	dal 1° al 15	6.15 ora legale	18.45
	dal 17 al 24	6.30 ora legale	18.15
	dal 25 al 31	5.45 ora solare	17.00
Novembre 2009	dal 1 al 15	6.00 ora solare	16.45
	dal 16 al 30	6.15 ora solare	16.30
Dicembre 2009	dal 2 al 14	6.30 ora solare	16.30
	dal 16 al 31	6.45 ora solare	16.30
Gennaio 2010	dal 2 al 14	6.45 ora solare	16.45
	dal 16 al 31	6.45 ora solare	17.00

6. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 7, 8 e 9 nonché avuto riguardo alle specie elencate nel presente calendario, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali; per la lepre, 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali;
b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 codoni e 10 canapiglie) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 100 codoni e 100 canapiglie); per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

7. Carniere in pre-apertura per le specie merlo, tortora e quaglia

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in pre-apertura (giornate 5, 6, 12, 13 e 19 settembre 2009) per la specie merlo è pari a 5 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in pre-apertura (giornate 2. 3, 5, 6, 12 13 e 19 settembre 2009) per la specie tortora è pari a 10 capi.

8. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 6 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:

- fagiano (Phasianus colchicus): 10 capi giornalieri 100 capi stagionali
- starna (Perdix perdix):: 5 capi giornalieri 50 capi stagionali
- lepre comune (Lepus europaeus): 3 capi giornalieri 15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 6 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2010.

9. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento, appartenenti alle specie quaglia, fagiano, lepre, starna e pernice rossa, con esclusione del cinghiale e della selvaggina migratoria. Il prelievo è consentito dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

10. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della Lr 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

11. Altre disposizioni

L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della Lr 50/93. Il piccione domestico é utilizzabile quale richiamo vivo nelle forme di caccia consentite dalla legge. I titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati.

Lo svolgimento dell'attività venatoria e dell'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nei siti di Rete Natura 2000 del Veneto dovrà attenersi alle misure di attenuazione stabilite all'Allegato D del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con Lr n. 1 del 5 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle prescrizioni che potranno essere emanate in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario, si fa rinvio alle vigenti norme in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2142 del 14 luglio 2009

Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6. Individuazione dei fondi necessari ai Servizi Forestali Regionali per le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
[Foreste ed economia montana]

L' Assessore regionale alla Protezione Civile ed Antincendio Boschivo, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con deliberazione esecutiva n. 179 del 3 febbraio 2009, la Giunta regionale ha approvato l'elenco, contenuto nell'allegato A della medesima deliberazione, delle iniziative afferenti alle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi da realizzare prioritariamente nel corrente anno, in attuazione di quanto previsto dal vigente Piano regionale Antincendi Boschivi approvato dal Consiglio regionale con deliberazione esecutiva n. 43 del 30 giugno 1999.

La Giunta regionale con la deliberazione su richiamata ha stabilito inoltre di individuare, con successivi provvedimenti, le specifiche risorse finanziarie per le attività dei Servizi Forestali Regionali e delle Organizzazioni di Volontariato.

Con il presente provvedimento si intende procedere all'individuazione dei fondi, necessari ai Servizi Forestali Regionali, per il pagamento degli oneri relativi alla manodopera impiegata nelle attività, previste nell'allegato A alla Dgr 179/2009, di avvistamento, allarme, lotta agli incendi boschivi, presidio del territorio e comprendenti anche la formazione e l'addestramento delle maestranze preposte allo spegnimento degli incendi boschivi. Tali attività vengono svolte in economia con la forma dell'amministrazione diretta.

Si prevede di autorizzare una quota complessiva di spesa pari ad € 150.000,00, con la ripartizione fra le Unità Periferiche dei Servizi Forestali Regionali evidenziata dalla seguente tabella:

Servizio Forestale regionale	Personale titolare di Budget Operativi: a) Dirigente b) Sostituto	Importo assegnato (€)
Belluno	a) Dott. Pierantonio Zanchetta b) Dott. Sisto Da Roit	29.500,00
Padova e Rovigo	a) Dott. Miria Righele b) Dott.ssa Emanuela Schergna	29.500,00
Treviso e Venezia	a) Dott. Arduino Graziottin b) P.a. Ingrid Dal Cin	29.500,00
Verona	a) Dott. Damiano Tancon b) Dott. Massimo Bacchini	32.000,00
Vicenza	a) Dott. Miria Righele b) Dott. Pierangelo Miola	29.500,00
	Totale	150.000,00

Il diverso e maggiore importo assegnato al Servizio Forestale regionale di Verona è motivato dall'impegno richiesto alle maestranze impiegate nelle attività di antincendio boschivo, in occasione di visite di carattere tecnico/didattico presso il Centro Operativo Polifunzionale di Caprino veronese da parte di tecnici provenienti da altre regioni.

Ai sensi della deliberazione esecutiva n. 83 del 27 gennaio 2009, a seguito del riassetto dell'organizzazione dei processi che governano la gestione dei budget operativi assegnati ai Servizi Forestale Regionali, per la realizzazione in amministrazione diretta di attività di pubblica utilità, l'importo complessivo pari ad € 150.000,00 risulta già impegnato al cap. 100696/2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6;

Vista la Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 30 giugno 1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 27 gennaio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 179 del 3 febbraio 2009;

delibera

1. di approvare le iniziative illustrate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'importo di € 150.000,00, a disposizione delle Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali per la realizzazione delle attività di antincendio boschivo illustrate in premessa, è così ripartito:

Servizio Forestale regionale	Personale titolare di Budget Operativo: a) Dirigente b) Sostituto	Importo assegnato (€)
Belluno	a) Dott. Pierantonio Zanchetta b) Dott. Sisto Da Roit	29.500,00
Padova e Rovigo	a) Dott. Miria Righele b) Dott.ssa Emanuela Schergna	29.500,00
Treviso e Venezia	a) Dott. Arduino Graziottin b) P.a. Ingrid Dal Cin	29.500,00
Verona	a) Dott. Damiano Tancon b) Dott. Massimo Bacchini	32.000,00
Vicenza	a) Dott. Miria Righele b) Dott. Pierangelo Miola	29.500,00
	Totale	150.000,00

3. di dare atto che l'importo complessivo pari ad € 150.000,00, di cui al precedente punto 2, risulta già impegnato al cap. 100696/2009, ai sensi della deliberazione esecutiva n. 83 del 27 gennaio 2009;
4. di far obbligo ai Dirigenti dei Servizi Forestali Regionali, assegnatari dei budget operativi ai sensi della Dgr n. 83/2009, di produrre il consuntivo finale di tutte le spese autorizzate con il presente provvedimento nei modi e nei tempi previsti dall'art. 49 della Lr 39/2001, e di trasmetterlo per il controllo di regolarità contabile alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi, la quale lo invierà corredato del parere di competenza alla Direzione regionale Foreste ed Economia Montana per la definitiva approvazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2143 del 14 luglio 2009

Accordo Quadro tra la Regione del Veneto e Italia Lavoro Spa per la realizzazione di interventi a supporto delle Politiche del Lavoro di cui all'Accordo del 16 aprile 2009, tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa, e di approvare lo schema di convenzione riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di incaricare, in qualità di responsabile del procedimento, il Dirigente regionale della Direzione Lavoro, all'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi l'assunzione degli impegni di spesa e la sottoscrizione dell'Accordo.
3. di stabilire che Per la copertura finanziaria delle risorse necessarie si procederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Lr n. 39/2001, mediante impegno sui capitoli n. 100236 e n. 101313 sulla base della disponibilità dell'esercizio di bilancio corrente.
4. di pubblicare di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché sul sito internet della Regione Veneto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2144 del 14 luglio 2009

Interventi di carattere straordinario a favore della pratica dello sport. Primo riparto 2009.(Lr 12/93, art. 5, comma 2, lett. b).

[Sport e tempo libero]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, secondo i criteri e le modalità indicati in

premessa, parte integrante del presente dispositivo, il primo riparto degli interventi per l'anno 2009 ai sensi della Legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, relativamente a n. 21 iniziative ritenute ammissibili di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), riepilogate nell'Allegato A) "Contributi art. 5, Lr 12/93 1° Riparto Esercizio 2009 - Elenco beneficiari ed importi dei contributi assegnati";

2. di concedere i contributi regionali ai soggetti di cui all'Allegato A, per le motivazioni di cui all'Allegato B "Contributi art. 5, Lr 12/93 1° Riparto Esercizio 2009: motivazioni per l'assegnazione del contributo", per le iniziative negli stessi elencate, per un importo complessivo di spesa di € 351.500,00.= di cui € 72.000,00.= per i soggetti pubblici e € 279.500,00.= per i soggetti privati;

3. di impegnare la spese derivante da quanto stabilito al punto 2 a carico del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2009 sul capitolo 073002 "Interventi regionali per la promozione, la diffusione e la pratica dell'attività sportiva", Upb UO178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport," che presenta sufficiente disponibilità;

4. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Lavori Pubblici alla liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2) secondo i criteri e le modalità stabiliti dal presente provvedimento, nonché a provvedere a eventuali revoche per inadempienza dei beneficiari ed eventuali rettifiche per mero errore materiale, dando corso ad ogni ulteriore adempimento derivante dal presente provvedimento.

(segue allegato)

"Contributi art. 5, L.R. 12/93 - 1° Riparto Esercizio 2009: elenco beneficiari ed importi dei contributi assegnati"

SOGGETTI PRIVATI

PR.	ENTE	INIZIATIVA	Costo netto dell'iniziativa	Contributo concesso
VR	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO GUARINO	CAMPIONATO ITALIANO SHOW E PRECISION	€ 20.665,56	**€ 5.000,00**
PD	COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO	12° GRAND PRIX NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE	€ 35.300,00	**€ 10.000,00**
PD	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VIS ABANO	FINALE CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI-ALLIEVE DI ATLETICA LEGGERA	€ 23.000,00	**€ 5.000,00**
TV	GRUPPO SPORTIVO MOSOLE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS 2009	€ 140.000,00	**€ 60.000,00**
VR	SCUDERIA CAR RANCING ASSSOCIAZIONE SPORTIVA	31° CAPRINO SPIAZZI	€ 25.600,00	**€ 12.000,00**
VR	COMITATO REGIONALE VENETO DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO	GRAN PREMIO NAZIONALE DI SCI	€ 66.890,00	**€ 10.000,00**
BL	HOKEY CLUB FELTREGHIACCIO JUNIOR	TORNEO INTERNAZIONALE DI HOCKEY SU GHIACCIO "CITTA' DI FELTRE"	€ 23.000,00	**€ 5.000,00**
VR	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BIKE STORE	LESSINIA LEGEND 2009	€ 48.500,00	**€ 15.000,00**
VR	COMITATO REGIONALE VENETO DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO	ATTIVITA' SPORTIVA E FORMATIVA ANNO 2009	€ 20.098,00	**€ 10.000,00**
PD	ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA COMITATO REGIONALE	FAI CENTRO CON LA FAMIGLIA	€ 5.625,00	**€ 2.500,00**
VR	CUS VERONA	LA SCUOLA SCENDE IN CAMPO	€ 63.200,00	**€ 13.000,00**
BL	ASSOCIAZIONE GIRO DELLE MURA DI FELTRE	21° GIRO DELLE MURA CITTA' DI FELTRE	€ 77.000,00	**€ 12.000,00**
RO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EUROBODY CLUB	31° CAMPIONATO DEL MONDO DI BRACCIO DI FERRO	€ 90.000,00	**€ 90.000,00**
RO	RUGBY CLUB ALDO MILANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	35° TORNEO A.MILANI - INTERNAZIONALE UNDER 17	€ 22.600,00	**€ 5.000,00**
VR	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTEVENTS	VERONA MARATHON 2009	€ 70.000,00	**€ 5.000,00**
VI	SOCIETA' TENNIS BASSANO ONLUS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI TENNIS IN CARROZZINA ANNO 2009	€ 24.000,00	**€ 20.000,00**
			Totale privati	**€ 279.500,00**

SOGGETTI PUBBLICI

PR.	ENTE	INIZIATIVA	Costo netto dell'iniziativa	Contributo concesso
PD	COMITATO REGIONALE FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA	FESTA DEL CROSS VENETO 2009	€ 22.700,00	**€ 5.000,00**
PD	COMITATO REGIONALE FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA	ATLETICAMENTE 2009	€ 20.000,00	**€ 8.000,00**
VE	COMUNE DI CAORLE	CAORLE CITTA' DELLO SPORT	€ 60.000,00	**€ 20.000,00**
VR	COMUNE DI VERONA	EXPO SPORT 2009	€ 41.600,00	**€ 20.000,00**
VR	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	RITIRO HELLAS CALCIO FC	€ 39.000,00	**€ 19.000,00**
			Totale pubblici	**€ 72.000,00**
			TOTALE GENERALE	**€ 351.500,00**

Allegato B

"Contributi art. 5. Lr 12/93 – 1° Riparto Esercizio 2009: motivazioni per l'assegnazione del contributo"

Riparto 1	Pratica 1	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO GUARINO Campionato Italiano Show/precision 2009 - dal 13 al 15 marzo 2009 - Verona Il campionato italiano show/precision 2009 è organizzato a Verona per la prima volta. Oltre a definire i titoli italiani di categoria , qualifica i primi tre atleti di ogni specializzazione ad accedere ai campionati europei e mondiali. Sono invitate 170 società di pattinaggio in rappresentanza di dieci regioni italiane.	VR
Riparto 1	Pratica 2	COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO 12º Gran Prix Nazionale di corsa campestre dal 27 al 29 marzo 2009 Abano Terme - Padova Il 12º Gran premio nazionale di corsa campestre ha visto la presenza di oltre 1500 atleti di tutte le età provenienti da ogni regione italiana. L'evento ha assegnato titoli nazionali individuali e di società e, tra i partecipanti, l'azzurra Michela Zanatta laureata campionessa d'Italia nella categoria "seniores" .Il Veneto ha conquistato ben 13 medaglie.	PD
Riparto 1	Pratica 3	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VIS ABANO Finale campionato italiano di Societa' allievi - allieve di atletica leggera 20 - 21 giugno 2009 - Abano Terme - Padova Trattasi della manifestazione nazionale a squadre più importante dell'anno. E' l'ultima tappa di preparazione alla conquista della maglia azzurra di categoria per i Campionati del Mondo previsti a Bressanone.E' previsto un Convegno formativo per tecnici relativi alla metodologia di allenamento per i giovani della fascia di età coinvolta nell'evento. La finale vede scendere in pista le 24 migliori squadre italiane per un totale di 500 atleti/e.	PD
Riparto 1	Pratica 4	GRUPPO SPORTIVO MOSOLE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Coppa del Mondo di Ciclocross 4 ottobre 2009 - Centro sportivo Le Bandie - Lovadina di Spresiano - Treviso Il Centro Sportivo "Lago Le Bandie" ospiterà una prova di Coppa del Mondo del settore, evento che vedrà scendere in campo i grandi campioni vincitori dell'edizione 2008. E' prevista la partecipazione di dieci nazioni per un totale di 172 atleti.	TV
Riparto 1	Pratica 5	ASS. SCUDERIA CAR RACING 31 ª Caprino Spiazzi Caprino 18-19-20 settembre 2009 E' una delle cronoscalate più prestigiose competizioni italiane ed europee. La manifestazione è valida per il trofeo italiano di velocità in montagna . Il percorso è spettacolare e la zona ove si svolge la gara è geograficamente bella ed interessante.	VR
Riparto 1	Pratica 6	COMITATO REGIONALE VENETO DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO XI Gran Premio Nazionale di sci Alleghe - 12/15 marzo 2009 Manifestazione che vede i concorrenti gareggiare, in base al risultato ottenuto nello slalom gigante di apertura, in due distinti trofei: Sleepers e Runners. Ha visto negli anni accrescere il numero dei partecipanti e per l'appuntamento di quest'anno è prevista la partecipazione di 600 atleti.	VR
Riparto 1	Pratica 7	HOCKEY CLUB FELTREGHIACCIO JUNIOR Torneo Int.le di Hockey su ghiaccio "Citta' di Feltre" Feltre - dal 20 al 22 marzo 2009 Torneo internazionale riservato ai ragazzi under 13 rappresenta, per la categoria, la più importante manifestazione agonistica italiana che promuove l'hockey sul ghiaccio mettendo a confronto il movimento locale con quello europeo.	BL
Riparto 1	Pratica 8	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA BIKE STORE 13ª LESSINIA LEGEND - THE EAGLE COMES BACK Prestigiosa gara nazionale di MTB al la sua tredicesima edizione. Vedrà esibizioni di freestyle bmx ed un'esposizione di biciclette. Trovando l'appoggio della struttura logistica nella Caserma Duca di Montorio, si vedrà il susseguirsi in momenti diversi oltre allo sviluppo della competizione.	VR

Riparto	Pratica		
1	9	COMITATO REGIONALE VENETO CENTRO SPORTIVO ITALIANO Attività Sportiva e formativa anno 2009 Trattasi delle fasi interprovinciali per le qualificazioni alla fase regionale di varie attività quali: calcio a 11, calcio 5, calcio a 7, pallavolo maschile e femminile. Sono previste gare di atletica leggera, corsa campestre, gare di judo, tennis tavolo, ciclismo e mountain bike.	VR
1	10	COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA Fai centro con la famiglia - marzo - giugno 2009 La manifestazione si propone di fornire alle famiglie del quartiere 1 Centro del Comune di Padova un reale ampliamento dell'offerta culturale sportiva motoria ed educativa volta ai bambini fino ai 13 anni. Complessivamente sono coinvolti 3500 bambini/ragazzi degli Istituti Comprensivi Statati con 11 plessi ubicati nel Quartiere.	PD
1	11	CUS VERONA La scuola scende in campo - anno 2009 E' un progetto che si propone di valorizzare il ruolo educativo e formativo dello sport nella crescita dei ragazzi. Il rugby, attraverso le sue regole, riesce a formare i ragazzi al rispetto per l'avversario.	VR
1	12	ASSOCIAZIONE GIRO DELLE MURA DI FELTRE 21ª Ed. Giro delle Mura Città di Feltre - 28/29 agosto 2009 Manifestazione collaudatissima nell'ambito della bella città di Feltre, propaganda la corsa prolungata come terapia per il mantenimento della forma fisica e la prevenzione dei danni cardio-vascolari. Al suo interno si svolgono sette gare. E'prevista anche l'esibizione degli sbandieratori di Feltre, bande musicali e gruppi folcloristici locali.	BL
1	13	COMITATO REGIONALE VENETO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA Festa del Cross Veneto 2009 - Curtarolo 28 febbraio - 1 marzo 2009 Il programma prevede una manifestazione promozionale riservata agli istituti scolastici del territorio e una manifestazione agonistica che vedrà l'assegnazione del titoli di campione regionale individuale a conclusione di un circuito di 4 manifestazioni svolte nei mesi di gennaio e febbraio.	PD
1	14	COMITATO REGIONALE VENETO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA ATLETICAmente 2009 - 7/8 e 14/15 novembre 2009 Trattasi di un Convegno nazionale di studio e aggiornamento che consta di due momenti: 1 - Limiti della performance - limiti dell'allenamento 2 - Traumatologia sportiva : prevenzione e riabilitazione	PD
1	15	COMUNE DI CAORLE - Caorle Città dello sport - febbraio-marzo-luglio-settembre 2009 Eventi polisportivi che fanno conoscere Caorle: pattinaggio, nuoto, basket e freccette.	VE
1	16	COMUNE DI VERONA Expo Sport 2009 - 30/31 maggio 2009 Promozione di varie discipline sportive, l'evento ha come target bambini dai 6 ai 14 anni che parteciperanno a vari tornei e iniziative anche di sport meno conosciuti	VR
1	17	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO Ritiro Hellas Calcio F.C. Evento storico per la provincia di Verona. Per la prima volta la blasonata squadra dell'Hellas Verona si sposterà in ritiro nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo.	VR
1	18	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EUROBODY CLUB 31º Campionato del Mondo di Braccio di ferro - Porto Viro 6/13 settembre 2009. Interessante evento sportivo che vuole far conoscere la disciplina del braccio di ferro al vasto pubblico del territorio del Veneto e Delta del Po.	RO
1	19	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUGBY CLUB ALDO MILANI 35º Torneo "Aldo Milani" - Internazionale under 17 - Rovigo L'associazione si prefigge di promuovere e divulgare lo sport del rugby fra i giovani mettendoli in contatto on altri provenienti da realtà diverse. A lato si è svolta una conferenza sul tema "Formazione del giocatore intelligente"con l'intervento di illustri giocatori.	RO

Riparto 1	Pratica 20	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTEVENTS Verona Marathon 2009 Trattasi di una manifestazione di grande rilevanza agonistica e spettacolare che con ha importanti contenuti di promozione sportiva, sociale e culturale si collega alle molteplici iniziative collaterali, tra cui spicca "Giulietta e Romeo HalfMarathon".	VR
Riparto 1	Pratica 21	SOCIETA' TENNIS BASSANO ONLUS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Campionati Italiani Assoluti di Tennis in Carrozzina anno 2009 I Campionati Italiani Assoluti di tennis in carrozzina sono il massimo evento tricolore perché assegnano il titolo di campioni italiani ai vincitori delle varie categorie di tennis per disabili. Con questa manifestazione la Regione Veneto diventa degno palcoscenico del trofeo tricolore, terra di sport e di altissima vicinanza sociale e solidale.	VI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2145 del 14 luglio 2009

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Vas. Piani di Area - Affidamento incarico di consulenza per redazione rapporto ambientale a seguito pubblicazione del documento preliminare e della prescrizione Commissione Vas.

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di affidare, all'arch. Camillo Pluti, esperto nelle tematiche della pianificazione e delle valutazioni ambientali, come risulta dal curriculum acquisito in atti, l'incarico di consulenza per l'integrazione della relazione ambientale e i documenti dei piani di area, Medio Corso del Piave, Garda-Baldo, Grandi Valli Veronesi, con le prescrizioni della commissione regionale Vas, come descritto in premessa, con le modalità e gli indirizzi di cui allo schema di convenzione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di incaricare il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, arch. Romeo Toffano, alla firma della convenzione, nonché alla verifica della regolarità delle prestazioni della consulenza come definito nello schema di convenzione allegato;
3. di impegnare la spesa di complessivi € 7.344,00 sul capitolo 7006 del bilancio 2009 che presenta sufficiente copertura;
4. di prendere atto che i pagamenti saranno corrisposti secondo le modalità previste dall'art. 6, della convenzione allegata.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
6. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23-12-2005, n. 266.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2146 del 14 luglio 2009

Azioni regionali per la copianificazione degli strumenti urbanistici (art. 15, Lr 23/04/2004, n.11).- Approvazione accordo con lo Iuav per la realizzazione della ricerca denominata "Codice dell'Amministrazione Digitale (Cad) e Quadro conoscitivo Territoriale della Regione del Veneto: connessioni e sviluppo delle relazioni".

[Urbanistica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazione di cui in premessa, l'attività di ricerca dell'Università Iuav di Venezia "Codice dell'Amministrazione Digitale (Cad) e Quadro conoscitivo Territoriale della Regione del Veneto: connessioni e sviluppo delle relazioni" (Allegato A);
2. di approvare l'allegata Convenzione (Allegato B) per la realizzazione della ricerca di cui al punto 1 del dispositivo, autorizzando alla sottoscrizione della stessa il Dirigente della Direzione Urbanistica;
3. di autorizzare la spesa massima di € 16.000,00 per la realizzazione della ricerca di cui al punto 1 del dispositivo sul capitolo n. 101070 "Azioni regionali per la copianificazione degli strumenti urbanistici (art. 15, Lr 23/04/2004, n.11)" dell'esercizio finanziario 2009, dando mandato al Dirigente della Direzione Urbanistica di provvedere all'emanazione dell'atto di impegno di spesa e di tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento;
4. di incaricare la Direzione Urbanistica, in collaborazione con l'Unità di Progetto per il Sit e la Cartografia competente in materia, all'attuazione delle attività di ricerca dello Iuav descritte nell'Allegato A e disciplinate dall'Allegato B.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2154 del 14 luglio 2009

"Progetto regionale finalizzato allo studio della dinamica di popolazione della zanzara tigre (Aedes albopictus) e alla sorveglianza dell'introduzione di altre specie di culicidi e virus trasmessi". Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Progetto regionale per lo studio della dinamica di popolazione della zanzara tigre (Aedes albopictus) e la sorveglianza dell'introduzione di altre specie di culicidi e virus trasmessi" contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa:

a) alla Direzione regionale Prevenzione - Servizio Sanità Pubblica e Screening il coordinamento del progetto;
b) all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd) la gestione contabile amministrativa del Progetto;

3. di assegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd) un finanziamento di euro 37.800,00.= per la realizzazione del Progetto di cui al punto 1) per l' anno 2009;
4. di impegnare la somma di euro 37.800,00 sul capitolo n. 101022 (quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - spese varie per interventi specifici in materia di prevenzione (Art. 7 Ter, D. LGS 19/06/1999, n. 229) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di prenotare la somma di euro 37.000,00.= sul capitolo n. 101022 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010;
6. di liquidare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il finanziamento di cui al punto 4) secondo le seguenti modalità:

a. 60% alla comunicazione di inizio attività;
b. 40% a conclusione del primo anno di attività, su presentazione di una relazione finale sull'attività svolta comprensiva di una rendicontazione delle spese sostenute sottoscritta dal Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

7. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti della Dirigente la Direzione Prevenzione, compreso il decreto per l'impegno e la liquidazione per la seconda annualità.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2155 del 14 luglio 2009

Trasferimento di n. 2 unità immobiliari, site in Verona, dall'Ulss n. 20 di Verona all'Arpav Rettifica della Dgr n. 1333 del 7/06/2005 (art. 25 della Lr n. 32/1996).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento, delle deliberazioni n. 31 del 14/01/1999 e n. 50 del 3/02/2009 del Direttore generale dell'Ulss n. 20 di Verona che identificano catastalmente il bene da trasferire in proprietà all'Arpav così come di seguito indicato:

Nceu Comune di Verona

Sez. A, Foglio 165, mappale n. 178, sub. 5, Categoria A/10, classe 2, vani 16, RC € 9.130,96;

Sez. A, Foglio 165, mappale n. 178, sub. 27, Categoria C/6, classe 4, mq. 20, RC € 81,60.

2) di modificare la Dgr n. 1333 del 7/06/2005, al fine di trasferire in modo definitivo all'A.r.p.a.v. i beni immobili sede dell'ex P.M.P. e dei Servizi afferenti all'area di prevenzione sopra indicati.

3) di incaricare l'Arpav ad effettuare le necessarie trascrizioni catastali dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo idoneo, ai sensi del comma 3, art. 5 del D. Lgs. 502/99.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2156 del 14 luglio 2009

Sanità Area Dirigenza Medica e Veterinaria. Approvazione Protocollo di Intesa del 22 giugno 2009. Modalità di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del Ccnl della Dirigenza Medico Veterinaria del 17.10.2008.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Vice Presidente Dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.

L'articolo 41, comma 13 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133 ha disapplicato nei confronti del personale dirigenziale degli enti e delle aziende del S.S.N., tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 7 del D.lgs 8 aprile 2003 n. 66 (che sancisce il diritto del lavoratore ad un riposo minimo delle 11 ore consecutive ogni 24 ore) attribuendo alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata al pieno recupero delle energie psicofisiche.

L'art. 5, comma 1, lett. K), del Ccnl della Dirigenza Medica e Veterinaria del 17 ottobre 2008 dispone che, ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs 165 del 2001, le Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello

stesso, possono emanare linee generali di indirizzo in materia di criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 dello stesso Ccnl.

L'art. 7 del predetto Ccnl, nel dettare particolari disposizioni in materia di riposo giornaliero, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, stabilisce, al comma 2, che la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.

In data 22 giugno 2009, l'Assessore alle Politiche Sanitarie e le OO.SS della dirigenza medica e veterinaria firmatarie del Ccnl del 17 ottobre 2008 hanno sottoscritto, a conclusione del confronto sulla predetta questione, il protocollo d'intesa, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante ed essenziale (Allegato A), e con il quale sono state dettate le linee di indirizzo regionali alle aziende ed agli enti del Servizio Socio Sanitario regionale ai sensi dell'art. 5 del predetto Ccnl.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- visto l'art. 41, comma 13 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133;
- visto l'art. 5, comma 1, lett. K), del Ccnl del 17 ottobre 2008;
- visto l'art. 7, comma 2, del Ccnl del 17 ottobre 2008;

delibera

di approvare il protocollo d'intesa, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante ed essenziale (Allegato A), sottoscritto dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria, in data 22 giugno 2009, concernente la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 del Ccnl della Dirigenza Medica e Veterinaria del 17 ottobre 2008.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2157 del 14 luglio 2009

Partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di partner, al Progetto "Competenze per la competitività dei manager e dei dipendenti nel settore sanitario" a valere sul Programma Operativo Settoriale "Sviluppo risorse umane" 2007-2013 - Fse Romania, Asse Prioritario 2, Settore d'intervento 3.2.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di partner, al Progetto "Competenze per la competitività dei manager e dipendenti nel settore sanitario" presentato a valere sul Programma Operativo Settoriale "Sviluppo risorse umane" 2007-2013 - Fse Romania, Asse Prioritario 2: "Crescita della flessibilità dei lavoratori e delle imprese", Settore d'intervento 3.2: "Formazione e supporto per imprese e dipendenti per la promozione della flessibilità";
2. di prendere atto che il budget complessivo del Progetto, che ammonta a circa €. 4.300.000,00 ed è finanziato dal Fondo Sociale Europeo, sarà suddiviso tra i 4 partner e coprirà per intero i costi delle attività formative;
3. di autorizzare il Segretario regionale Sanità e Sociale alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto al progetto di cui al precedente punto;
4. di demandare ai Dirigenti Responsabili delle Direzioni Regionali afferenti alla Segreteria regionale Sanità e Sociale, competenti per le materie trattate nel progetto, l'adozione dei provvedimenti necessari al perseguimento delle finalità del progetto stesso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2159 del 14 luglio 2009

Provvidenze straordinarie a favore delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici e assimilati. Impegno di spesa anno 2009 (Lr 12 gennaio 2009, n. 2 "Bilancio di previsione - per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011").

[Sanità e igiene pubblica]

Il Vice Presidente Dott. Franco Manzato - di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali - Stefano Valdegamberi - riferisce quanto segue:

La Lr n. 2/2009 dispone il rifinanziamento delle provvidenze straordinarie in oggetto, al cap 61412 nella misura di € 1.900.000,00.= (unmilionenovecentomila/00).

Con il presente provvedimento si propone di procedere a impegnare la spesa prevista, da liquidarsi entro il 31/12/2010 alle Aziende Ulss n. 2 - Feltre, n. 3 - Bassano del Grappa, n. 4 - Thiene (distintamente quanto a ex O.P. e a R.S.A. "Il Cardo" - ex C.R.R.), n. 5 - Arzignano, n. 6 - Vicenza, n. 8 - Asolo, n. 9 - Treviso, n. 16 - Padova, n. 17 - Este, n. 18 - Rovigo (distintamente quanto a ex O.P. e a R.S.A. Istituti Polesani di Ficarolo), n. 20 - Verona e n. 22 - Bussolengo.

Il finanziamento riguarda il carico di persone di rispettiva competenza delle Aziende Ulss sopra citate, beneficiarie delle provvidenze straordinarie in argomento nel corso dell'intero anno 2009, da effettuarsi mediante decreto del Dirigente regionale - Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari, previo accertamento delle effettive giornate di presenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

- Vista la Lr 7/1999, art. 55, co 1, 3 e 4 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Lr n. 5/2000, art. 73;
- Vista la Lr n. 10/2005;
- Viste le DDgr n. 4386/1999 e n. 1588/2003;
- Vista la Lr 29/11/2001 n. 39, art. 42 - 1° comma;
- Vista la Lr n. 2/2009.

delibera

- di impegnare sul cap 061412 del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 la somma di € 1.900.000,00.= (unmilionenovecentomila/00), da liquidarsi entro il 31/12/2010 alle Aziende Ulss:

- n. 2 - Feltre,
- n. 3 - Bassano del Grappa,
- n. 4 - Thiene (distintamente quanto a ex O.P. e a R.S.A. "Il Cardo" - ex C.R.R.),
- n. 5 - Arzignano,
- n. 6 - Vicenza,
- n. 8 - Asolo,
- n. 9 - Treviso,
- n. 16 - Padova,
- n. 17 - Este,
- n. 18 - Rovigo (distintamente quanto a ex O.P. e a R.S.A. Istituti Polesani di Ficarolo),
- n. 20 - Verona,
- n. 22 - Bussolengo,

per il rispettivo carico di persone beneficiarie delle provvidenze straordinarie in argomento nel corso dell'intero anno 2009, con liquidazione da effettuarsi mediante decreto del Dirigente regionale - Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari, previo accertamento delle effettive giornate di presenza;

- di confermare la regolamentazione della materia recata in Dgr n. 4386/1999, per gli effetti nel corrente anno 2009, in particolare quanto alle proposizioni di cui alla lettera B punti 7, 8, 9 e 10 del dispositivo, attualizzati all'anno di riferimento, ribadendo di:

- confermare l'impegno per le Aziende Ulss interessate di attivare tempestivamente forme di segretariato sociale per la verifica e la valutazione delle posizioni individuali delle persone non percipienti indennità di accompagnamento;
- far carico anche per il 2009 alle Aziende Ulss interessate di rilevare individualmente e cumulativamente l'importo (quota parte) di diaria alberghiera di residenzialità non coperta;
- prevedere che per il 2009 l'onere relativo faccia carico alle disponibilità di bilancio delle singole Aziende Ulss d'interesse, salvo concorso da parte dei comuni deciso dalla Conferenza dei Sindaci.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2160 del 14 luglio 2009

Programma UE "Spazio Alpino" 2007-2013. Avvio progetti approvati a seguito della seconda procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, quali risultanze della seconda procedura ad evidenza pubblica internazionale per la selezione di progetti, di cui alla decisione del Programme committee tenutosi a Milano il 9 e 10 giugno 2009, dell'approvazione del progetto transnazionale "Alpcheck 2", il cui capofila transnazionale è la Regione del Veneto - Unità Complessa Logistica, nella versione sottoscritta in data 8 aprile 2009, del progetto transnazionale "Transitects" al quale la Regione del Veneto - Unità Complessa Logistica partecipa in qualità di partner, nella versione sottoscritta dal capofila, Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V., in data 8 aprile 2009, del progetto transnazionale "Alphouse" al quale la Regione del Veneto - Direzione Urbanistica partecipa in qualità di partner, nella versione sottoscritta dal capofila, Handwerkskammer für München und Oberbayern, in data 9 aprile 2009 e del progetto transnazionale "Alp Ffirs" al quale la Regione del Veneto - Direzione Foreste ed Economia montana partecipa in qualità di partner, nella versione sottoscritta dal capofila, Agenzia regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, in data 9 aprile 2009, il testo dei quali è conservato agli atti delle citate Strutture;
2. di autorizzare i responsabili delle strutture titolari dei progetti approvati, o loro delegati, alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto descritte in premessa e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;
3. di demandare alla Direzione Bilancio l'iscrizione dei capitoli di spesa necessari all'attuazione dei citati progetti, da costituire a carico del bilancio di previsione 2009 e pluriennale, attingendo dai capitoli "fondo" (Cap.101197 - Fondo Fdr per la Cooperazione transnazionale 2007-2013 e Cap. 101198 - Fondo Fesr per la Cooperazione transnazionale 2007-2013) a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, e da assegnare alle Strutture coinvolte per singoli progetti di competenza;
4. di prescrivere che ogni eventuale modifica tecnica ai contenuti o al piano finanziario dei progetti venga valutata congiuntamente dalle strutture regionali titolari e dall'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, restando a queste ultime, assieme al Lead partner, il compito di provvedere conseguentemente;
5. di incaricare l'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera delle attività di informazione, coordinamento e supporto tecnico alle strutture regionali, di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del Programma, rappresentando la Regione nel Comitato nazionale del Programma; a questo scopo le strutture titolari dei singoli progetti garantiranno il flusso di informazioni atto

a consentire un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti, secondo le scadenze indicate dall'Autorità di gestione transnazionale del Programma.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2161 del 14 luglio 2009

Progetto Twinning Light RO 2006/IB/SO-01 TL "Support for the National Agency for Employment to reinforce its ability in Human Resources Management and Development". Modifica della convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto che nel corso dell'attuazione del Progetto Twinning Light RO 2006/IB/SO-01 TL "Support for the National Agency for Employment to reinforce its ability in Human Resources Management and Development" si è reso necessario apportare alcune modifiche al progetto stesso (ed in particolare al budget), che sono state concordate e sottoscritte dal Dirigente regionale della Direzione Programmi Comunitari nella veste di Project Leader e dalla Nae "Romanian National Agency for Employment" nella veste di "Final Recipient of the Action/ Project Leader" del Bc e approvate dal Cfcu "Central Finance Contracts Unit";

2. di incrementare, per le motivazioni in premessa, da 150.101,00 Euro a 151.615,00 Euro il contributo pubblico massimo spettante a Veneto Lavoro e pattuito nella convenzione sottoscritta in data 09.01.2009;

3. di approvare l'atto di modificazione della convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro del 9.01.2009, nella forma prevista dall'art. 46, lettera c) della Lr 6/80, in Allegato A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Programmi Comunitari la sottoscrizione dell'atto di modificazione della Convenzione di cui al punto precedente ed ogni eventuale successivo provvedimento amministrativo ed esecutivo che si rendesse necessario;

5. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Programmi Comunitari ogni modifica successiva della Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro conseguente alle modifiche del Twinning Contract n. rif. "RO 2006/018-147.05, Ro 2006/IB/So-01 TL" concordate con le parti contraenti nel corso dell'attuazione del Progetto stesso.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2162 del 14 luglio 2009

Acquisizione gratuita di terreni afferenti la strada regionale n. 11 denominata "Padana Superiore" in Comune di Vigonza (PD).

[Demanio e patrimonio]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1 Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l'acquisizione gratuita alla Regione del Veneto dei terreni e dei beni inerenti la rete viaria di interesse regionale, afferenti l'ammodernamento della strada regionale n. 11 denominata "Padana Superiore", nell'ambito dei lavori di attuazione dei piani di lottizzazione denominati "Conche" e "La Rotatoria", attuati dal Comune di Vigonza (PD).

2 Di incaricare il Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione del Veneto, gli atti in argomento, da stipulare nella forma di atto pubblico, secondo gli schemi d'atto trasmessi, autorizzandolo fin d'ora ad introdurre le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

3 Di dare atto che tutti gli oneri, inerenti e conseguenti alla stipulazione dei contratti, saranno a carico del Comune di Vigonza (PD) e della società Montecristo Srl.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2163 del 14 luglio 2009

Dpr n. 616/77, D.lgs n. 112/98 e Dpcm 12/10/2000 in materia di Opere Pubbliche. Approvazione protocolli d'intesa riguardanti la ripartizione delle sedi delle Strutture Periferiche dei Geni Civili di Belluno, Padova, Treviso, Verona e Vicenza. Proposte relative al trasferimento alla Regione del Veneto degli immobili adibiti a uffici dei Geni Civili di Rovigo,Venezia ed Este (PD).

[Demanio e patrimonio]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, i protocolli d'intesa sottoscritti tra i rappresentanti dello Stato e della Regione del Veneto allegati al presente atto, alle lettere A, B, C, D, E, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, riguardanti la ripartizione delle sedi delle Strutture Periferiche dei Geni Civili di Belluno, Padova, Treviso, Verona e Vicenza.

2. Di incaricare la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, competente per materia, di procedere al perfezionamento di ogni azione procedurale riguardante il trasferimento delle porzioni delle sedi afferenti i Geni Civili di Venezia e di Rovigo, secondo le ripartizioni citate in premessa.

3. Di autorizzare il Dirigente della citata Direzione regionale a sottoscrivere i verbali di trasferimento, in via definitiva, degli immobili, o porzione degli stessi, afferenti le citate sedi delle Strutture Periferiche dei Geni Civili, con conseguente cambiamento della titolarità dei beni dallo Stato - Agenzia del Demanio a favore della Regione del Veneto.

4. Di procedere ad ogni utile iniziativa volta a perseguire la retrocessione, al Patrimonio dello Stato della sede decentrata del Genio civile di Este (PD), al fine di consentire all'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto di trasferire l'immobile a favore della Regione del Veneto, a completamento del processo di decentramento amministrativo.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2167 del 14 luglio 2009

Nidi presso i luoghi di lavoro: Concessione proroga. Lr n. 32/90, L.448/01, Lr n. 39/01.
[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare la concessione di proroga inderogabile al 31.12.2010, per i motivi in premessa illustrati, al fine della realizzazione dei nidi e micro nidi presso i luoghi di lavoro approvati nel 2003, non ancora conclusi da parte delle amministrazioni pubbliche ed imprese e/o aziende, ed indicati nell'allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di disporre che gli enti di cui all'Allegato A dovranno trasmettere le certificazioni e relativa rendicontazione di spesa entro settembre 2010, onde permettere l'emissione delle liquidazioni di spesa in tempo utile prima della scadenza e chiusura contabile d'esercizio;

3. di inviare copia del presente atto deliberativo agli enti indicati nell'Allegato A.

(segue allegato)

Allegato A

n. progr.	Ulss struttura	Nome Ente	Comune ente	Prov. ente	Nome Struttura	Indirizzo struttura	Comune struttura	Prov. struttura	capacità ricettiva	Contributo Assegnato
1	17	Azienda Ulss 17	Este	PD	Nido aziendale "Il nido dei Brukoala"	Via S. Fermo,15	Este	PD	28	152.039,81
2	18	I.P.A.B. Casa Albergo per Anziani	Lendinara	RO	Nido aziendale "Sempre giocare"	Via del Santuario 31	Lendinara	RO	12	68.774,86
3	7	Prealpi Trevigiane-Consorzio interaziendale per Servizi all'infanzia e minori	Conegliano	TV	Nido aziendale "L'aquilone"	Via Podgora	Conegliano	TV	38	217.787,06
4	20	Fondazione O.A.S.I. Opere di assistenza e servizi integrati	San Bonifacio	VR	Nido aziendale O.A.S.I	Via Mazzini,3	San Bonifacio	VR	60	341.753,33
										780.355,06

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2169 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tribunale di Padova nel procedimento promosso dalla società I. Com. Service Snc di Bettin Roberto & De Marchi Luca contro la Regione del Veneto per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di Padova.

[Affari legali e contenzioso]]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2170 del 14 luglio 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Cassandro Romeo e altri c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, previa pronunzia cautelare, tra l'altro, della Dgr n. 822 del 8.04.2008 di ratifica del P.A.T.I. fra i Comuni di Fossò e Camponogara.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2231 del 21 luglio 2009

Comune di Asolo (TV). Piano Regolatore Generale. Variante per edifici non più funzionali alla conduzione del fondo e varie. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Asolo (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 168 del 26.01.2001, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 30 del 2.08.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9124 del 4.05.2006.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 49 osservazioni nei termini e n. 12 fuori termine, sulle quali il Consiglio comunale si è espresso con Deliberazione n. 45 del 28.11.2005.

Il Dirigente regionale della Direzione urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 136 del 8.04.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Asolo (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 136 del 8.04.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 13.1.1 Prg Intero Territorio comunale sc. 1: 5000
- Tav. 13.1.2 Prg Intero Territorio comunale sc. 1: 5000
- Tav. 13.3.1 Prg Zone significative - PagnanoNord sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.2 Prg Zone significative - Casonetto sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.3 Prg Zone significative - Pagnano sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.4 Prg Zone significative - Asolo sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.5 Prg Zone significative - Casella Ovest sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.6 Prg Zone significative - Casella Est sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.7 Prg Zone significative - Villa sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.8 Prg Zone significative - Sant'Apollinare sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.9 Prg Zone significative - Lauro sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.10 Prg Zone significative - Raspa sc. 1: 2000
- Fascicolo estratto di Norme Tecniche Attuazione e Specificazione Normativa
- Fascicolo Schede F1 Annessi non più funzionali al fondo
- Fascicolo Schede F1 Annessi non più funzionali al fondo in controdeduzione osservazioni.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 136 del 8.04.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 08.04.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 185409/57.09, in data 03.04.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 8.04.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 136 del 8.04.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Asolo (TV), per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo descritta in premessa, sia meritevole

di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 136 in data 8.04.2009

Premesse:

• Il Comune di Asolo (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con DgrV. n. 168 del 26.01.2001;

• Con deliberazione di Consiglio n. 30 del 2.08.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9124 in data 04.05.2006, acquisita agli atti della Regione in data 09.05.2006;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n.49 osservazioni nei termini e n.12 osservazioni fuori termine, sulle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione Consiliare n. 45 in data 28.11.2005;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Treviso, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 63470 del 21.10.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni;

• È stata trasmessa, per conoscenza, copia di un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del Sig. Signor Giovanni contro il Comune di Asolo e Regione Veneto, che richiama i contenuti dell'oss. 34 respinta dal Comune, verso il quale il Comune di Asolo ha espresso le controdeduzioni di competenza e per il quale la Regione è stata solo notiziata.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota del prot.n.1658 del 27.01.2004 ha trasmesso al Genio Civile di Treviso l'asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica (con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002);

• il Genio Civile di Treviso con nota prot.n.782104 del 16.11.2005 ha preso atto dell'asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica, precisando che nulla ricorre da osservare;

• Pertanto con riferimento alla DgrV 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Parere sismico

• Il Genio Civile di Treviso, con nota prot.n.141745 del 27.02.2004, con riferimento alla Legge 02.02.1974 n.64, ha espresso parere favorevole, precisando comunque che tale parere: "..non esime comunque le ditte interessate dal presentare, in sede di adempimento dell'art.18 della Legge 02.02.1974 n.64 e per ciascun edificio, la relazione sulle opere di fondazione di cui all'art.17 della stessa legge e al punto A.2 del D.M. 16.1.1996, in osservanza ai criteri esposti nel D.M. 11.03.1988. In tale sede dovranno, peraltro, essere richiamati gli estremi del presente parere."

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Asolo è stato individuato un Sito di Interesse Comunitario (SIC) che figura nelle delibere della Giunta regionale n. 1180 del 18.4.2006, n. 441 del 27.2.2007, n. 1885 del 19.6.2007, in applicazione del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee"; più precisamente le aree in argomento riguardano:

SIC IT3240002 - Colli Asolani

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Sono pervenuti inoltre i seguenti pareri:

• L'azienda Ulss n.8, con nota prot.n. 411 in data 03.02.2004, ha espresso in merito alla variante parere favorevole;

• Il Consorzio Pedemontano Bretella di Pederobba, con nota prot.n.609 del 26.01.2004, ha preso atto delle dichiarazione di non rilevanza a fini idraulici delle variante stessa evidenziando che in qualche caso "..i fabbricati arrivino fin sul ciglio della scarpata erosiva (dei valloni incisi dalle acque) e che quindi una variazione effettiva di destinazione d'uso da annesso rustico a residenza è opportuno sia accompagnata da una valutazione geologico/geotecnica specifica ai fini delle sicurezza; se ciò non è già previsto dalle norme si suggerisce l'opportunità di prevederlo."

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nella ricognizione degli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo ai sensi dell'art.4 della L.R.V. 24/1985., individuando n. 31 annessi non più funzionali (e n.9 esaminati e ritenuti funzionali). Si prevede inoltre la revisione del grado di protezione di alcuni fabbricati, la trasformazione di area classificata come Zto F in Zto B/71, e la perimetrazione di un'area individuata come SIC, nonché la modifica/integrazione di alcuni articoli delle Nta.

Si riportano di seguito le modifiche apportate agli articoli delle Nta:

- art. 1: aggiornato elenco allegati al Prg
- art. 18.1: modificati gli interventi ammissibili nelle Zto B1-B2-B3.
- art. 23.3: l'edificabilità di nuovi annessi è normata attualmente dalla L.R.V.11/2004.
- Art. 28: Integrazione relativamente agli interventi edilizi ammissibili per gli annessi rurali schedati come non più funzionali.
- Art. 57: integrazione delle destinazioni d'uso compatibili con la zona per l'ospitalità turistica all'aperto-parcheggio per il campeggio mobile.

Si riportano di seguito le modifiche apportate all'elaborato di Prg denominato "Specificazione normativa per il patrimonio storico-artistico e monumentale"

- art. 10: Introdotto comma relativo agli interventi edilizi sui porticati.

- art. 22: modifica dell'articolo relativamente ai volumi recuperabili.
- Art. 30.2 e 30.3: integrazione degli interventi edilizi ammissibili nei fabbricati con grado di protezione 5.b e5.c.

Valutazioni

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Schede F1 di individuazione degli annessi rurali non più funzionali

- Il recupero degli annessi rurali è possibile con i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lr 11/2004, in base ai recenti aggiornamenti legislativi sulle zone agricole, in ogni caso è ammissibile il recupero dell'edificato esistente senza demolizione e senza quindi possibilità di ricostruzione su diverso sedime; in coerenza con quanto sopra dovranno essere adeguate le prescrizioni puntuali contenute nelle singole schede di individuazione;
- Indipendentemente da quanto dichiarato nelle singole schede, presupposto per il recupero degli annessi rurali, è che gli stessi siano stati edificati in base ad idoneo titolo edilizio abilitativo. Inoltre, fatti salvi limiti più restrittivi imposti dalla schede, il volume massimo recuperabile, è quello legittimato e puntualmente rilevato in sede di presentazione di specifica pratica edilizia;
- I vari gradi di protezione assegnati ai fabbricati, anche se prevedono la demolizione e ricostruzione, non hanno effetto sui contenuti di questa variante, adottata ai sensi dell'art. 4 della LR 24/85, in quanto è assolutamente esclusa, come già specificato ai punti precedenti, la demolizione e ricostruzione di annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo per i quali è previsto il cambio di destinazione d'uso in residenziale;
- Relativamente alle destinazioni d'uso per gli annessi non più funzionali, in zona agricola l'unica destinazione compatibile è la residenza

Conseguentemente:

- Schede 2 e 40: l fabbricati presentano tipologia di tipo residenziale e appaiono di recente ristrutturazione: le schede, pertanto possono apparire immotivate; tuttavia, vista la dichiarazione dell'agronomo che stabilisce la loro destinazione d'uso, quale "annessi rustici", le schede vanno approvate.
- Schede 3, 5b, 15 e 26: manca l'evidenziazione in mappa del fabbricato; in ogni caso gli interventi sono ammissibili solo nel caso siano stati realizzati in base ad idoneo titolo edilizio abilitativo, ancorchè non siano stati accatastati.
- Scheda 4: è ammissibile il recupero dell'edificio esistente senza demolizione e senza quindi possibilità di ricostruzione anche se esclusivamente in sito;
- Scheda 7: nelle note e prescrizioni eliminare "È ammessa la demolizione del corpo B con ricostruzione in aderenza ad est del fabbricato principale, su soluzione progettuale rispettosa del grado di protezione di quest'ultimo, con distanza minima dai confini di proprietà ridotta a ml. 5,00".
- Tuttavia, vista la bontà della proposta avanzata dal Comune, lo stesso potrà avvalersi delle disposizioni della LR 4/08 che consente la demolizione del volume e la ricostruzione, suggerendo l'integrazione in aderenza con il fabbricato principale.
- Scheda 10: è ammissibile il recupero dell'edificio esistente senza demolizione e senza quindi possibilità di ricostruzione su diverso sedime, mantenendo comunque il limite massimo di 800 mc.
- Scheda 11: nelle note e prescrizioni viene detto di recuperare mc.800 tuttavia nei dati di analisi sono stati indicati in 715 i mc esistenti; la massima volumetria recuperabile, è quella esistente con il limite di 800 mc, senza demolizione e senza possibilità di ricostruzione su diverso sedime;
- Scheda 21: il fabbricato che appare nella scheda in fase di costruzione, in realtà risulta essere il frutto di ristrutturazione di un vecchio rustico, regolarmente assentito dal comune, con il mantenimento della stessa destinazione, non ancora ultimato; con la variante viene chiesto il cambio di destinazione in residenziale. La scheda pertanto risulta assentibile.
- Scheda 27: è ammissibile il recupero dell'edificio esistente, come da scheda, senza demolizione e ricostruzione in sito, prevedendo la demolizione della volumetria esistente residua.
- Scheda 33: è ammissibile il recupero dell'edificio esistente senza demolizione e senza ricostruzione in sito;
- Scheda 37: è ammissibile l'intervento previsto in scheda, attraverso l'adozione di un Piano di Recupero, previa dichiarazione di zona di degrado, con i limiti definiti dalla scheda stessa.

Variazione gradi di protezione di alcuni fabbricati (Schede B)

Sono stati modificati o eliminati i gradi di protezione su alcuni fabbricati (tale modifica rientra nelle fattispecie di cui all'art.50 comma 4 L.R.V. n.61/1985)

La proposta risulta condivisibile viste le schede dei fabbricati oggetto di variazione. Le schede, tuttavia sono contenute all'interno della relazione tecnica, per cui si dovrà approvare anche tale elaborato, limitatamente a questa parte.

La scheda B 02 029 che la variante intendeva modificare abbassando il grado di protezione da 5° a 5b, è stata stralciata in sede di adozione in quanto era già stata oggetto di separata decisione da parte del Consiglio Comunale con proprio provvedimento.

Individuazione del perimetro del SIC

Sono state modificate le tavole 13.1.1 e 13.1.2 - "Zone territoriali omogenee - Prg intero territorio comunale" (scala 1/5000) con la perimetrazione del SIC IT3240002 - Colli Asolani, per la porzione ricedente nel Comune di Asolo.

Si prende atto dell'aggiornamento delle tavole con l'indicazione dei vincoli di carattere sovraordinato.

Variazione nella Tav. 13.3.4 a fianco dell'ospedale: da Zto F a Zto B/71: (vedi var. 2003 approvata 2005 già approvata, senza cambio gradi di protezione)

Si tratta, del cambio di zona dell'ambito di Villa Dell'Armi da zona F a zona B/71; in essa sono presenti edifici in parte vincolanti su scheda B (villa con grado 1, annessi-barchessa con grado 2 e su scheda F (corpo a sud-ovest con grado 2, e

altro edificio a sud sempre con grado 2, ma inesistente). Per la Soprintendenza il fabbricato a sud-ovest è estraneo al contesto e dovrà essere riqualificato recuperando le relazioni ambientali originarie ed evitando che possa precludere la visione d'insieme delle originarie pertinenze della villa, per cui la variantye ha proposto la riduzione del vincolo nela scheda F da grado 2 a grado 5b ed eliminando il fabbricato che non risulta presente (identificato come 55c).

Risulta strano il fatto che lo stesso ambito è stato oggetto di doppia schedatura, sia di tipo B che di tipo F (scheda B e scheda F).

In ogni caso avendo accertato presso l'Amministrazione Comunale che la proposta di riclassificazione della zona era già stata oggetto di accoglimento in un'osservazione (la 2 F.T.) di una precedente variante al Prg, la variante, per quanto riguarda la riclassificazione di zona, è superata.

Tuttavia, dato che la variante riguarda anche la modifica di alcuni gradi di protezione, la variante può rimanere valida per questo aspetto.

Per quanto riguarda in particolare l'edificio con grado di protezione modificato in 5b, è auspicabile che nell'intervento complessivo di villa e pertinenze, detto manufatto (una sorta di tettoia con una parte interna in muratura, che costituisce elemento in contrasto con la presenza architettonica della villa e motivo di forte degrado anche per l'intorno come la casa di riposo), venga demolita ed eventualmente, se è considerato "volume" dalla normativa del Prg, recuperato in altro sito.

Variante alla normativa

Questa modifica dell'art. 28 è stata introdotta attraverso un emendamento in sede di adozione della variante:

- Art.28: Si prescrive di eliminare dall'articolo il periodo che consente la possibilità di spostamento di sedime, in quanto tale intervento non è ammissibile per gli annessi non più funzionali: "…nel caso di demolizione e ricostruzione con spostamento di sedime è ammesso l'inizio dei lavori relativi alla ricostruzione solo ad avvenuta demolizione dell'esistente.", e così riformulato:"…; ove sussistano obblighi di parziali demolizioni, viene autorizzato l'inizio lavori di recupero, solo ad avvenuta demolizione delle parti esistenti.".

Variante all'elaborato "Specificazione normativa per il patrimonio storico-artistico e monumentale"

- art.10: Si prescrive di aggiungere "previo parere della Soprintendenza competente, ove necessario".

Relazione di incidenza ambientale

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art.5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97, ha trasmesso apposita Valutazione di incidenza ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/Cee.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici con riferimento a SIC e Zps, afferenti alla Regione del Veneto - Direzione Pianificazione territoriale e Parchi, ai sensi dell'art.6 Direttiva 92/43/Cee, ha esaminato la variante in oggetto e in data 09.06.2008 ha preso atto della dichiarazione di non incidenza e ha prescritto che:

"la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o eventuali alternative proposte".

Osservazioni pervenute in Comune

In merito alle osservazioni pervenute in Comune si decide quanto segue:

N.	Nome	Comune	Regione
1	Tittoto Giuseppe	parzialmente Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A1, si ritiene Accoglibile l'osservazione relativa-mente al fabbricato individuato quale A1a, estendendo alla porzione rurale il grado di vincolo già istituito per la limitrofa porzione resi-denziale; Non Accoglibile per il fabbricato A1b	Concorda: Parzialmente accolta come il Comune
2	Pandolfo Giusto	Non Accoglibile trattasi di struttura precaria non riconverti-bile	Concorda: Respinta come il Comune
3	Favretto Alessandro e Zuccolotto Maria	parzialmente Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A3, si ritiene Accoglibile l'osservazione relativa-mente al solo corpo principale, confermando il grado di protezione 4 già istituito con scheda B, e con obbligo di demo-lizione delle superfetazioni a est	Concorda: Parzialmente accolta come il Comune
4	Bin Giovanni	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A4, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 5	Concorda: Accolta come il Comune
5	Bernardi Domenico	Accoglibile le motivazioni del precedente respingimento sono state superate dall'intervenuta variazione degli ambiti di rispetto cimiteriale. Grado di protezione 5A	Concorda: Accolta come il Comune
6	Favretto Maria Teresa	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A6, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 5B con un limite di volumetria di 800 mc	Concorda: Accolta come il Comune
7	Ballestrin Vittorio, Zuccolotto Gabriella e Ballestrin Massimo	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A7, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 4	Concorda: Accolta come il Comune
8	Parisotto Maria Lucia	Non Accoglibile la proposta comporta la necessità di una ride-finizione generale delle aree boscate, con una più puntuale definizione. Tema non affrontato dalla presente variante parziale.	Concorda: Respinta come il Comune
9	Frezza Agostino	Non Accoglibile la proposta comporta la necessità di una ridefi-nizione generale delle aree boscate, con una più puntuale definizione. Tema non affrontato dalla presente variante parziale.	Concorda: Respinta come il Comune

N.	Nome	Comune	Regione
10	Onisto Ermanno	Non Accoglibile la proposta contrasta con l'obiettivo di massima conservazione delle aree boscate	Concorda: Respinta come il Comune
11	Onisto Giancarlo	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A11, si ritiene Accoglibile l'osservazione, attribuen-do grado di protezione 5A, con obbligo di demolizione delle supefe-tazioni addossate al fabbricato.	Concorda: Accolta come il Comune
12	Bollin Fiorenzo, Valerio e Diego	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A12, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 4	Concorda: Accolta come il Comune, sulla base di quanto dichiarato nella relazione agronomica.
13	Griggion Edi	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A13, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di prote zione 4	Concorda: Accolta come il Comune
14	Bavaresco Rita	Non Accoglibile fabbricato già schedato in sede di variante generale	Concorda: Respinta come il Comune
15	Tittoto Sebastiano	parzialmente Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A15, si ritiene l'osserva-zione parzialmente acco-glibile attibuendo grado di protezione 4 alla porzione in muratura, con destina-zione ad annessi resi-denziali. Le porzioni in struttura precaria legittime possono essere mantenute ad uso rurale -con obbligo di riordino con materiali dello stesso tipo- o demolite senza ricostru-zione.	Concorda: Parzialmente accolta come il Comune
16	Bazzacco Erman	Non Accoglibile trattasi di struttura precaria non riconvertibi-le.	Concorda: Respinta come il Comune
17	Tittoto Maria	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A17, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 4	Concorda: Accolta come il Comune
18	Bavaresco Bruno	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A18, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 5A	Concorda: Accolta come il Comune, sulla base della dichiara-zione di cessata at-tività in data 31.12.2000 da parte della Camera di Commercio di Treviso, per cui l'edificio risulta non più funzionale alle esigenze del fondo agricolo.
19	Migliorini Renato	Non Accoglibile si conferma la valutazione precedente espressa in sede di adozione della presente variante	Concorda: Respinta come il Comune
20	Brion snc	Accoglibile pur presentando caratteristiche ambientali di un qualche interesse, l'edificio è ormai situato in un contorno di difficile vivibilità e il suo spostamento si configura come la soluzione più logica. Peraltro anche un intervento in loco comporterebbe un note-vole rimaneggiamento, visto che la quota di pavimento al piano terra è incompatibile con le trasformazioni avvenute nell'area circostante	Concorda: Accolta come il Comune
21	Feltracco Angela	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A21, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 4	Concorda: Accolta come il Comune
22	Zuccolotto Santa, Zanin Gabriele, Angelo e Paolo	Parzialmente Accoglibile vista la scheda di valu-tazione agronomica A22, si ritiene parzialmente Accoglibile l'osservazione attribuendo grado di protezione 4 al fabbricato (b), nonché grado di protezione 5A al fabbricato (c).	Concorda: Accolta come il Comune anche se va precisato che per quanto concerne il fabbricato 22c trattasi di fabbricato nuovo ancora in fase di costruzione (si tratta di intervento di rstrutturazione).
23	WWF Colli Asolani		
23.1a		Non Accoglibile per questa, come per i punti 23.1b e 23.1c, va rilevato che l'osserva-zione manca di un elemento essenziale per essere giudicata tale; manca infatti l'aspetto propositivo, di modifica -stralcio, aggiunta, corre-zione ecc.- prodotto quale risultato della stessa. Nel merito va comunque precisato che la variante ha ottenuto l'ultimo tra i pareri obbligatori in data 9 marzo; successivamente a tale data si sono svolti Consigli Comunali in data 22 aprile (ultimo CC svolto dall'Amministra-zione uscente, che ha evidentemente ritenuto più urgenti altri punti all'ordine del giorno), 2 luglio (insediamento nuova Amministrazione) e 2 agosto (primo Consiglio della nuova Amministrazione) nel quale la variante è stata adottata. Di fatto, tenendo conto delle elezioni intervenute, l'adozione è avvenuta al secondo Consiglio utile dopo l'ottenimento dei pareri! Per inciso va anche osservato che, contrariamente a quanto sembra ritenere l'osservante, il mese di agosto è tra quelli che presentano il massimo afflusso di cittadini presso gli uffici tecnici. Evidentemente le ferie non rappresentano -per tutti- un ostacolo alla partecipazione, bensì -per molti- un'occasione per meglio curare interessi privati e collettivi	Concorda: Respinta come il Comune

N.	Nome	Comune	Regione
23.1b		Non Accoglibile In merito alla osservazione generale, si precisa che la classificazione di annesso non più funzionale riguarda edifici risultanti agli atti come tali. Non rientra tra i compiti di una variante urbanistica certificare la legittimità degli stati di fatto, e l'inserimento in variante di un fabbricato non costituisce in alcun modo sanataria in caso di abuso; ogni verifica va necessariamente eseguita all'atto della presentazione di progetti edilizi. La variante certifica un solo dato oggettivo, la funzionalità o meno alla coltivazione del fondo dell'annesso. La presenza o meno di trasformazioni già intervenute non influisce su questo aspetto -a meno di non voler confondere il Prg con una sentenza giudiziaria-; influirà invece sulle procedure necessarie a ottenere i benefici che questa classificazione comporta, per esempio con l'obbligo di sanatoria.	Concorda: Respinta come il Comune
23.1c		Non Accoglibile le schede F sono redatte su modelli consolidati; altre informazioni potran-no anche essere utili -secondo il giudizio soggettivo di chiunque- ma il maggior onere che avrebbero comportato può alla fin fine configurarsi anche come spreco di denaro pub-blico; quanto poi all'individuabilità dei fabbri-cati, all'osservante deve essere sfuggita la presenza di Tav. 10_8_3 che ha l'esatto e unico scopo di localizzare gli stessi.	Concorda: Respinta come il Comune
23.2		Non Accoglibile si rinvia a quanto argomentato per la 23.1b. Peraltro, avendo l'osservazione i contenuti di segnalazione di presunto abuso edilizio, si tramette la pratica al competente ufficio per i necessari accertamenti	Concorda: Respinta come il Comune
23.3		Non Accoglibile si rinvia a quanto argomentato per la 23.1b. Peraltro, avendo l'osservazione i contenuti di segnalazione di presunto abuso edilizio, si tramette la pratica al competente ufficio per i necessari accertamenti	Concorda: Respinta come il Comune
23.4a		Accoglibile pur confermando quanto argomentato per la 23.1b, si ritiene la richie-sta di stralcio Accoglibile, in forza del fatto che -in base ad ulteriore con-trollo- risulta agli atti relazione agronomica, presentata dalla ditta e datata 2002, che confer-ma la funzionalità del fabbricato. Si precisa comunque che l'edificio è stato oggetto di conces-sione per nuova costru-zione n. 45/92 in data 25 giugno 1994. Avendo l'osservazione i contenuti di segnalazione di pre-sunto abuso edilizio, si tramette la pratica al competente ufficio per i necessari accertamenti	Concorda: Respinta come il Comune
23.4b		Non Accoglibile si rinvia a quanto argomentato per la 23.1b. L'edificio è stato oggetto di concessione n. C01113 in data 23 settembre 2002 finalizza-ta a ristrutturazione di fabbricato preesistente, comunque avendo l'os-servazione i contenuti di segnalazione di presunto abuso edilizio, si tramette la pratica al competente ufficio per i necessari accertamenti	Concorda: Respinta come il Comune
23.4c		Non Accoglibile si rinvia a quanto argomentato per la 23.1b. L'edificio è stato oggetto di concessione per nuova costruzione n. 49/95 in data 25 luglio 1996, comunque avendo l'osservazione i contenuti di segnalazione di presunto abuso edilizio, si tramette la pratica al competente ufficio per i necessari accertamenti	Concorda: Respinta come il Comune
24	Ceccato Primo	Non Accoglibile lavori in atto, conces-sione rinnovata nel 2001	Concorda: Respinta come il Comune
25	Dussin Lucinda	Non Accoglibile trattasi di struttura precaria non riconver-tibile	Concorda: Respinta come il Comune
26	Filippin Danilo e Grazioso	Non Accoglibile per stessa comunicazione del richiedente i fabbricati non risultano annessi rustici non funzionali, bensì attività condonata in zona impropria. L'individuazione quali annessi non più funzio-nali è pertanto incongrua sia rispetto allo stato di fatto dichiarato (attività artigianale) sia rispetto agli obbiettivi del richie-dente (mantenimento dell'attività artigianale). Relativamente all'individuazione di zona per attività produttive, al di là del merito, l'osserva-zione risulta non perti-nente. Peraltro le proce-dure della variante adot-tata non avrebbero comunque permesso, in base alle vigenti leggi regionali, interventi riguardanti zone e/o attività produttive.	Concorda: Respinta come il Comune

N.	Nome	Comune	Regione
27	Zambianco Gino	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A27, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 4, con prescrizioni specifiche	Concorda: Accolta come il Comune
28	Dussin Giorgio	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A28, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 4 al corpo principale e 5A al corpo secondario. È comunque fatto obbligo di progetto unitario che preveda la riqualificazione dell'intera area.	Concorda: Accolta come il Comune, anche se nell'osser-vazione si parla di una destinazione a mulino; in ogni caso l'immobile è un annesso rustico.
29	Signor Oscar	Non Accoglibile la richiesta è volta ad ottenere trasformabilità in pubblico esercizio, non ammissibile sulla base delle finalità della presente variante	Concorda: Respinta come il Comune Risulta essere stato avanzato un ricorso straordinario al Capo dello Stato, contro il parere negativo del Comune, notiziandone anche la Regione
30	Zuccolotto Nadir e Gabriele	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A30, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 4	Concorda: Accolta come il Comune
31	Stona Davide e Daniele	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A31, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 4	Concorda: Accolta come il Comune
32	Tittoto Francesco	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A32, si ritiene Accoglibile l'osservazione confer-mando il grado di prote-zione 4 già attribuito con scheda B	Concorda: Accolta come il Comune
33	Tedesco Zario e Vettorino	Non Accoglibile trattasi di struttura leggera avente caratteri-stiche che non si presta-no ad una riconversione a fini abitativi	Concorda: Respinta come il Comune
34	Signor Giovanni	Non Accoglibile il fabbricato principale fuori terra risulta concessionato quale attività artigianale; la porzione interrata risulta condonata con destina zione residenziale. Il fabbricato secondario risulta da sopralluogo del 14.1.92 quale deposito, lavanderia, ripostiglio e legnaia, evidentemente accessori all'abitazione esistente. Non esiste pertanto annesso rustico.	Concorda: Respinta come il Comune
35	Baggio Primo e Renato, Zalunardo Loretta	Non Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A35, si ritiene Non Accoglibile l'osservazione relativamente ai mapp. 350 sub 6 e 369 sub 1. I mappali 350 sub 4 e 5 risultano già ad appartamento e il mapp. 369 sub 2 è area pertinenziale.	Concorda: Respinta come il Comune
36	Pandolfo Andrea	Non Accoglibile fabbricato già schedato in sede di variante generale	Concorda: Respinta come il Comune
37	Pastro Franco	Non Accoglibile i gradi di protezione assegnati sono chiara-mente finalizzati al man-tenimento delle caratte-ristiche ambientali dei fabbricati. Caratteristiche che risulterebbero snatu-rate dallo spostamento di uno di essi.	Concorda: Respinta come il Comune
38	Reginato Luigia	Non Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A38, si ritiene Non Accoglibile l'osservazione in quanto fabbricato funzionale alla coltiva-zione del fondo	Concorda: Respinta come il Comune
39	Peggion Angelo Alvise	Non Accoglibile annesso ampliato con permesso datato luglio 2003, conseguentemente con funzionalità al fondo appena dimostrata	Concorda: Respinta come il Comune
40	Mantesso Roberto	Non Accoglibile annesso costruito con permessso datato giugno 2004, conseguentemente con funzionalità al fondo appena dimostrata	Concorda: Respinta come il Comune
41	Fraccaro Giorgio e Torresan Manola	Non Accoglibile annesso costruito con permesso datato dicem-bre 2000, conseguen-temente con funzionalità al fondo appena dimo-strata	Concorda: Respinta come il Comune
42	Cremasco Giuliano	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A42, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 5A	Concorda: Accolta come il Comune, nonostante dalla scheda l'aspetto sia più quello di edificio residenziale, in quanto agli atti del Comune risulta rilasciato permesso di costruire come deposito piante.
43	Turchetto Pietro	Non Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A43, si ritiene Non Accoglibile l'osservazione in quanto fabbricato funzionale alla coltiva zione del fondo	Concorda: Respinta come il Comune
44	Dussin Giuseppe	parzialmente Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A44, si ritiene parzial-mente Accoglibile l'osser-vazione, limitatamente a metà fabbricato, con grado di protezione 5A	Concorda: Parzialmente accolta come il Comune
45	Silvestrini Claudio	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A45, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 5B con un limite massimo di 800 mc	Concorda: Accolta come il Comune

N.	Nome	Comune	Regione
46	Tittoto Giuseppina	parzialmente Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A46, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 5B con un limite massimo di 800 mc comprensivi di mc 200 (mq 60) di annessi	Concorda: Parzialmente accolta come il Comune
47	Carraro Adriana	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A47, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 5A	Concorda: Accolta come il Comune
48	Dussin Danilo	Non Accoglibile trattasi di struttura pre-caria non riconvertibile	Concorda: Respinta come il Comune
49	Gallina Pier Giorgio	parzialmente Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A49, si ritiene parzialmente Accoglibile l'osservazione confermando grado di protezione vigente 3B ai corpo (a) (c) e attribuendo i gradi 5A al corpo (b) e 5C ai corpi (d) (e) (f) (g). L'osservazione non è Accoglibile relativamente al corpo (h). È fatto obbligo di progetto unitario che ricomprenda anche la riqualificazione del corpo (h).	Concorda: Parzialmente accolta come il Comune
1FT	Umberto Zandigiacomi (per ditta Eredi Vittorio Barbini)		
1FT1		Non Accoglibile trattasi di strutture precarie non riconvertibili	Concorda: Respinta come il Comune
1FT2		Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A50, si ritiene l'osserva-zione Accoglibile aumen-tando il grado di protezione preesistente con scheda B da 4 a 3A, con esclusione del deposito ad un piano addossato sul lato est del fabbricato, per il quale si prescrive demolizione in quanto struttura precaria non riconvertibile	Concorda: Accolta come il Comune
1FT3		Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A50, si ritiene l'osserva-zione Accoglibile aumen-tando il grado di protezione preesistente coin scheda B da 4 a 3A	Concorda: Accolta come il Comune
1FT4		Non Accoglibile fabbricato già schedato in sede di variante generale	Concorda: Respinta come il Comune
2FT	Pandolfo Angelo 2.11.2004 prot. 20240	Non Accoglibile osservazione non pertinente l'argomento della variante adottata, peral-tro le caratteristiche del fabbricato comportano la necessità di grado di protezione più elevato del 5B	Concorda: Respinta come il Comune

N.	Nome	Comune	Regione
3FT	Menegon Vittorio 17.11.2004 prot. 21494	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A51, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 4 e con obbligo di mante-nere il portico esistente sul corpo principale	Concorda: Accolta come il Comune
4FT	Bassotto Ivano 22.11.2004 prot. 21836	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A52, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 5A	Concorda: Accolta come il Comune
5FT	Bassotto Mario 22.11.2004 prot. 21837	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A53, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 5A	Concorda: Accolta come il Comune
6FT	Loris Vettoretti (per Comune di Asolo) 23.11.2004 prot. 21936	parzialmente Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A54, si ritiene Accoglibile l'osservazione relativa-mente alle sole parti in muratura; con esclusione pertanto delle parti costi-tuite da strutture pre-carie non riconvertibili, confermando il grado di protezione 4 per il fabbricato principale e attribuendo il grado 5A per il corpo (b)	Concorda: Parzialmente accolta come il Comune
7FT	Dametto Renzo 14.12.2004 prot. 23278	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A55, si ritiene Accoglibile l'osservazione attribuen-do grado di protezione 5B con un massimo di 800 mc	Concorda: Accolta come il Comune
8FT	Bavaresco Silvano 17.1.2005 prot. 995	Accoglibile l'annesso è già classificato come non più funzionale. Lo sposta-mento proposto è miglio-rativo comportando allon-tanamento dal fronte stradale. Si propone di introdurre nella relativa scheda F la seguente prescrizione: "È ammes-so spostamento per ac-corpamento con perti-nenza ad est (forno) a condizione che il fronte dell'annesso verso strada sia arretrato di almeno 2 ml rispetto all'attuale."	Concorda: Accolta come il Comune
9FT	Bernardi Gianni 25.5.2005 prot. 9867	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A56, si ritiene Accoglibile l'osservazione estenden-do il grado di protezione 4, già assegnato a parte dell'immobile, all'intera porzione richiesta	Concorda: Accolta come il Comune
10FT	Gazzola Luciano 17.6.2005 prot. 11267	Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A57, si ritiene Accoglibile l'osservazione assegnan-do grado di protezione 5B	Concorda: Accolta come il Comune

N.	Nome	Comune	Regione
11FT	Bernardi Giovanni 21.7.2005 prot. 13671	parzialmente Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A58, si ritiene Accoglibile l'osservazione limitata-mente ai corpi (a), con obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto/pieno, (b) e (c), assegnando ai primi due grado di protezione 4 e al terzo grado 5C	Concorda: Parzialmente accolta come il Comune
12FT	Baldisser Gianni 16.9.2005 prot. 17212	parzialmente Accoglibile vista la scheda di valutazione agronomica A59, si ritiene Accoglibile l'osservazione limitata-mente a parte del corpo (a), con obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto/pieno, e all'intero (b), asse-gnando al primo grado di protezione 4 e al secondo grado 5C	Concorda: Parzialmente accolta come il Comune

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Asolo (TV), per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo e altre, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 13.1.1 Prg Intero Territorio Comunale sc. 1: 5000
- Tav. 13.1.2 Prg Intero Territorio Comunale sc. 1: 5000
- Tav. 13.3.1 Prg Zone significative - PagnanoNord sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.2 Prg Zone significative - Casonetto sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.3 Prg Zone significative - Pagnano sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.4 Prg Zone significative - Asolo sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.5 Prg Zone significative - Casella Ovest sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.6 Prg Zone significative - Casella Est sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.7 Prg Zone significative - Villa sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.8 Prg Zone significative - Sant'Apollinare sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.9 Prg Zone significative - Lauro sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.10 Prg Zone significative - Raspa sc. 1: 2000
- Fascicolo estratto di Norme Tecniche Attuazione e Specificazione Normativa
- Fascicolo Schede F1 Annessi non più funzionali al fondo
- Fascicolo Schede F1 Annessi non più funzionali al fondo in controdeduzione osservazioni.

Vanno vistati n. 15 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2232 del 21 luglio 2009

Comune di Battaglia Terme (PD). Piano Regolatore Generale - Variante parziale al Piano di Recupero Kainich. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Battaglia Terme (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2273 del 23.07.2004, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1848 in data 07.03.2006.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, a cui il Consiglio comunale si è espresso con Deliberazione n. 6 del 31.01.2006. Successivamente è pervenuta n. 1 osservazione fuori termine alla quale il comune ha controdedotto con DCC n. 39/06.

La Giunta regionale con delibera n. 191 in data 03.02.2009, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica regionale n. 16 del 21.01.2009.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 13 in data 30.03.2009, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 20.04.2009, prot. 3553, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 22.04.2009 al n. 219005.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 219 del 28.05.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Battaglia Terme (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 219 del 28.05.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 219 del 28.05.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 28.05.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante in oggetto ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985,. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 279260/57.09, in data 21.05.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 28.05.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 219 del 28.05.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante, è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Battaglia Terme (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Roberto Casarin

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 219 in data 28.05.2009

Premesse:

• Il Comune di Battaglia Terme (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2273 in data 23.07.2004.

• Con deliberazione di Consiglio n. 7 in data 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1848, in data 07.03.2006, acquisita agli atti della Regione in data 21.03.2006.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, sulla quale il Comune ha controdedotto con Dcc n. 6 del 31.01.2006. Successivamente è pervenuta n. 1 osservazione fuori termine, alla quale il comune ha controdedotto con Dcc n. 39 del 28.08.2006

• La Giunta regionale con delibera n. 191 in data 03.02.2009, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante in oggetto, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 16 del 21.01.2009.

• Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 in data 30.03.2009, ha controdedotto alle proposte di modifica, come di seguito specificato, e in data 20.04.2009, prot. 3553, ha trasmesso la deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 22.04.2009 al n. 219005.

Le controdeduzioni

Il Comune ha controdedotto come segue:

1. Per la proposta n. 1 ha allegato la planimetria corretta della zonizzazione dalla quale si evince che l'area oggetto del Piano di Recupero varia da zona F a zona B1/11 mantenendo le destinazioni d'uso previste inizialmente con l'adozione;
2. per la proposta n. 2, il comune ha individuato nelle opere pubbliche da porre a carico dei privati, la sistemazione di viale dei Colli Euganei e di via Galzignana per l'importo di Euro 450.000,00 che risultano già inserite nel programma comunale triennale 2009-20011;
3. Per quanto riguarda la verifica della dotazione di standard ex DM 1444/68, il Comune ha fornito lo stralcio della Tavola 14 dalla quale emerge che sono soddisfatti e che la quantità degli stessi è superiore ai minimi di legge.

Nel merito dell' osservazione n. 2 pervenuta fuori termine si rinvia al precedente punto 2 delle controdeduzioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Battaglia Terme (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, secondo le conclusioni esposte in precedenza e come composta da:

- Relazione illustrativa;
- Normativa Variante.

Vanno vistati n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2233 del 21 luglio 2009

Comune di Massanzago (PD). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 26. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Massanzago (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3343 in data 15.09.1998, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 12 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5320 in data 06.06.2006.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta n. 1 osservazione nei termini e n. 2 fuori termine, sulle quali il Comune ha controdedotto con DCC n. 18 del 27.04.2006.

La Giunta regionale con delibera n. 2848 in data 07.10.2008, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, facendo proprie le

valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica regionale n. 331 in data 13.08.2008.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 44 in data 27.11.2008, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 23.03.2009, prot. 2828, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 30.03.2009 al n. 179276.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame delIl Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 221 del 28.05.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, la variante n. 26 al Piano Regolatore Generale del Comune di Massanzago (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 221 del 28.05.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 221 del 28.05.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 28.05.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante in oggetto ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 279260/57.09, in data 21.05.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 28.05.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente della direzione urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 221 del 28.05.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante, è del parere che la variante n. 26 al Piano Regolatore Generale del Comune di Massanzago (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Roberto Casarin

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 221 in data 28.05.2009

Premesse:

• Il Comune di Massanzago (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3343 in data 15.09.1998, successivamente modificato.

• Con deliberazione di Consiglio n. 12 in data 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5320, in data 06.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 07.06.2006, prot. n. 347939.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione nei termini e n. 2 fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con delibera n. 18 del 27.04.2006.

• La Giunta regionale con delibera n. 2848 in data 07.10.2008, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante in oggetto, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 331 in data 13.08.2008.

• Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 27.11.2008, ha controdedotto alle proposte di modifica accogliendo le stesse come di seguito specificato, e in data 23.03.2009, prot. 2828, ha trasmesso la deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 30.03.2009 al n. 179276.

Le controdeduzioni

Il Comune ha provveduto alla ripubblicazione della osservazione fuori termine dei sigg.ri Lazzaro Panizzon Luciano e Carpin Maria Francesca precedentemente accolta e per la quale la Regione, trattandosi di un ampliamento di area edificabile l' aveva ritenuta accoglibile previo espletamento della corretta procedura.

La ripubblicazione è avvenuta regolarmente e non ha dato esito ad ulteriori osservazioni come certificato con Dcc n. 6 del 27.02.2009.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 26 al Piano Regolatore Generale del Comune di Massanzago (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 secondo le

conclusioni esposte in precedenza e come composta dagli elaborati già vistati con DgrV n. 2848 del 7.10.2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2234 del 21 luglio 2009

Comuni di Codognè, Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior (TV). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale - tematico. Ratifica ai sensi del 6° comma. Art. 15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Con Deliberazioni di Giunta rispettivamente n. 20 in data 20.02.2006, il Comune di Codognè, n. 17 in data 23.02.2006, il Comune di Gaiarine, n. 27 in data 21.02.2006, il Comune di San Fior, n. 20 in data 03.03.2006, il Comune di Orsago, n. 24 in data 18.02.2006, il Comune di Cordignano, esecutive a tutti gli effetti, hanno adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Con nota n. 241344/57.09 del 13.04.2006, è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 13.04.2006 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Lr n. 11/2004 tra Comune di Codognè, Cordignano, Gaiarine, Orsago, San Fior, la Regione del Veneto e la Provincia di Treviso.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati rispettivamente con provvedimento di Giunta, Comune di Codognè, n. 39 del 19.04.2007, Comune di Gaiarine n. 51 del 14.06.2007, Comune di Cordignano n. 691 del 24.07.2007, Comune di San Fior n. 51 del 24.04.2007, Comune di Orsago n. 38 del 10.05.2007, esecutive.

La commissione regionale V.A.S. con parere n. 11 del 28.02.2008 ha espresso il proprio parere sulla Relazione Ambientale allegata al Documento Preliminre ai sensi della Dgr n. 3262 del 24.10.2006.

L'Unità di Progetto "Distretto Idrografico dei fiumi Piave, Sile e Livenza" c/o Genio civile di Treviso, con nota prot. n. 47604/57.04 del 28.01.2008 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006

Il Genio civile di Treviso con nota n. 193410/57.13 del 10.04.2008 ha espresso il proprio sismico ai sensi della legge 2.2.1974 n. 64 art. 13 Dpr 380/01 art. 89.

Con Deliberazioni di Consiglio comunale rispettivamente, n. 10 in data 28.04.2008 del Comune di Codognè, n. 17 in data 24.04.2008 del Comune di Gaiarine, n. 12 in data 23.04.2008 del Comune di Orsago, n. 11 in data 22.04.2008 del Comune di San Fior, n. 28 in data 21.04.2008 il Comune di Cordignano, è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 19 osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 15 del 17.03.2009, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr n. 3958 del 12.12.2006.

È stato acquisito il parere n. URB/2208/165 del 9.06.2008, del Gruppo di Esperti costituiti con Dgr n. 4388 del 30.12.2005 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 26 del 16.04.2009 ha espresso il proprio parere ai sensi della Dgr n. 3262 del 24.10.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla DgrV. n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica regionale n. 205 in data 20.05.2009.

La Provincia di Treviso ha partecipato alla seduta del Comitato Tecnico regionale in data 28.05.2009 (art.27, Lr 11/2004).

In data 28.05.2009, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004, si è riunita presso la sede municipale del Comune di Codognè (TV), la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Codognè, Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior (TV), adottato con deliberazioni di Consiglio comunale, rispettivamente, n. 10 in data 28.04.2008, n. 28 in data 21.04.2008, n. 17 in data 24.04.2008, n. 12 in data 23.04.2008 e n. 11 in data 22.04.2008, con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione tecnica regionale n. 205 del 20.05.2009 e agli atti in essa richiamati, con alcune precisazioni e correzioni;
2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale aggiornati ed integrati secondo quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi e agli atti in esso richiamati:
   Relazione Tecnica
   Relazione di Progetto
   Relazione di Sintesi

Norme Tecniche di Attuazione (modificate a seguito pareri V.T.R. - V.A.S.)

Elaborati grafici di analisi:
- Tavola A1 Carta delle Unità di Paesaggio
- Tavola A2 Carta della Rete Ecologica
- Tavola A3 Carta degli Elementi Qualificanti e Detrattori
- Tavola A4Carta del Paesaggio e Coni Visuali

Elaborati grafici progettuali:
- Tavola 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (modificate a seguito parere V.T.R.)
- Tavola 2 Carta delle Invarianti (modificate a seguito parere V.T.R.)
- Tavola 3 Carta delle Fragilità (modificate a seguito parere V.T.R.)
- Tavola 4.1 Carta della Trasformabilità Ambiti Territoriali Omogenei
- Tavola 4.2 Carta della Trasformabilità (modificate a seguito parere V.T.R.)
- Tavola 5 Carta della Viabilità (modificate a seguito parere V.T.R.)

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.):
- Tavola V1 Carta delle Pressioni Antropiche
- Tavola V2 Carta della Sensibilità
- Tavola V3 Carta della Permeabilità Strutturale
- Valutazione Ambientale Strategica - rapporto ambientale;
- Valutazione Ambientale Strategica - allegato 2
- Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica (modificate a seguito parere V.A.S.)

Valutazioni di Incidenza Ambientale:
- Relazione di screening;

Vinca 1 - individuazione S.I.C. /p Z.P.S.;
Vinca 2.1 - caratterizzazione degli Habitat;
Vinca 2.2 - caratterizzazione degli Habitat;
Vinca 2.3 - caratterizzazione degli Habitat;
Quadro Conoscitivo:
su supporto informatico N. 1 d.v.d. (modificato a seguito parere V.T.R.);
relazione quadro conoscitivo
Dichiarazione di sintesi - VAS"

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale - tematico, dei Comuni di Codognè, Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior (TV) a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 28.05.2009 il cui verbale è Allegato A alla presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti delle Legge regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2 e Legge regionale 23.4.2004, n. 11, c.6 dell'art.15;

3) ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 152/2006 e smi, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico dei Comuni interessati, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreria.con@canovaedizioni.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VERONA
Libreria Giuridica, via della Costa, 5
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464
e-mail: l.giuridica@tele2.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	piazza Mazzini, 21 - tel. 0437 946 262
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA	Contra' Porti, 17 - tel. 0444 320 438

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

ONLINE IL BUR http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: (Il termine deve essere di almeno 15 giorni successivo alla data di pubblicazione nel Bur) .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = **euro 84,00**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente Franco Denti
Responsabile di redazione Toscana Pagan
Collaboratori di redazione Valentina Giannetti, Antonella Migliarese, Barbara Molin
Abbonamenti Antonio Turrin

Composizione Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Ricerca fotografica Maria Clara Martignon
Referente Internet Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Dott. Antonio Menetto

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **3,00**